

Libro bianco per la formazione

Violenza maschile contro le donne

A cura del Comitato tecnico-scientifico
dell'Osservatorio sul fenomeno
della **violenza nei confronti delle donne**
e sulla **violenza domestica**

Introduzione di Eugenia Roccella,
Ministra per la Famiglia, la Natalità
e le Pari Opportunità



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità**

Violenza maschile contro le donne

Libro bianco per la formazione

A cura del Comitato tecnico-scientifico
dell'Osservatorio sul fenomeno
della **violenza nei confronti delle donne**
e sulla **violenza domestica**

Introduzione di Eugenia Roccella,
Ministra per la Famiglia, la Natalità
e le Pari Opportunità



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

Finito di stampare nel mese di novembre 2024
in 100 copie in occasione della
Giornata Internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne.

Prima ristampa gennaio 2025.

Per la stampa di questo volume si è scelto il colore arancione,
con riferimento alla campagna internazionale delle Nazioni Unite
per la prevenzione e l'eliminazione della violenza
contro le donne "Orange the World".

Sommario

- 7 Premessa
 di Fabrizia Giuliani
- 9 Prefazione
 di Eugenia Roccella

Prima parte Il Riconoscimento

Che cos'è la violenza contro le donne

- 15 1.1 Il riconoscimento come problema
- 18 1.2 Una questione di cittadinanza
- 21 1.3 La Convenzione di Istanbul
- 23 1.4 Dopo Istanbul

Le forme della violenza

- 26 2.1 La violenza domestica
- 31 2.2 La violenza fisica
- 34 2.3 La violenza assistita
- 40 2.4 La violenza sessuale
- 54 2.5 La violenza psicologica
- 59 2.6 La violenza economica
- 65 2.7 Cyberviolenza (CyberVAWG o violenza informatica)
- 70 2.8 La tratta e lo sfruttamento sessuale

Femminicidio

- 78 3.1 L'origine della definizione
- 79 3.2 La definizione
- 80 3.3 L'assenza di dati certi (in Italia, ma non solo)
- 84 3.4 Il femminicidio nel contesto normativo italiano, prospettive

I centri antiviolenza

- 88 4.1 Il ruolo dei centri antiviolenza

Oltre la violenza

- 94 5.1 Gli orfani di crimini domestici
- 98 5.2 La vittimizzazione secondaria

Seconda parte

La Formazione

Indirizzi per la formazione di tutti gli operatori
e le operatrici che entrano in contatto con le donne vittime
di violenza e i loro figli

105	1.1.	Premessa
106	1.2	Adozione di una prospettiva interpretativa fondata sulla discriminazione di sesso
109	1.3	Rilevamento e valutazione del rischio con relativi fattori
112	1.4	Divieto di vittimizzazione secondaria
		Operatori/operatrici giudiziari
116	2.1	Indirizzi sulla formazione validi per ogni operatore giudiziario
128	2.2	La magistratura
131	2.3	Le forze dell'ordine
134	2.4	L'avvocatura (civile, penale e minorile)
137	2.5	Consulenti tecnici/periti
143	3.	Operatori/operatrici della sanità
151	3.1	Trattamento diagnostico-terapeutico
153	3.2	Repertazione e conservazione delle prove
155	3.3	Al termine del trattamento diagnostico-terapeutico
157	3.4	Formazione professionale
161	4.	Operatori/operatrici sociali e socio-educativi
167	5.	Giornalisti/e e operatori/operatrici della comunicazione
171	6.	Insegnanti ed educatori/educatrici
175	7.	Commercialisti/Commercialiste
180		Curatrici del Libro bianco

Premessa

di Fabrizia Giuliani

È riconoscimento unanime che la formazione rappresenti un capitolo centrale nelle strategie di contrasto alla violenza. Senza nessuna forzatura, possiamo indicarla come condizione perché l'insieme delle azioni previste possa realizzarsi. Non c'è ragione per stupirsi: il fenomeno della violenza maschile contro le donne è un tratto che accompagna la storia umana, ma è stato identificato nella sua natura e nella sua incidenza solo in un tempo relativamente recente: le resistenze a questo riconoscimento sono di carattere culturale, hanno a che fare con il conflitto che ha accompagnato il cammino della libertà femminile e i profondi mutamenti che esso ha prodotto nella sfera pubblica e soprattutto nella sfera privata. Negli ultimi anni, grazie a una consapevolezza sempre più diffusa, al lavoro delle istituzioni, dei centri antiviolenza e della società civile, il contrasto alla violenza ha fatto passi avanti. Disponiamo di un quadro normativo aggiornato, ma il numero dei femminicidi è ancora alto; sono cresciute segnalazioni e denunce, ma gli abusi restano ancora un fenomeno largamente sommerso e taciuto, un fatto privato.

Per prevenire e combattere la violenza occorre, in primis, saperla individuare. Senza non si riesce a farla emergere, ad agire tempestivamente per garantire protezione alle donne che denunciano e perseguire i responsabili: non si riesce, in altre parole, a dare attuazione alle linee indicate dalla Convenzione di Istanbul più di dieci anni fa.

Il volume che presentiamo vuole essere uno strumento per promuovere questo riconoscimento, in ogni fase del processo di prevenzione e contrasto. È diviso, pertanto, in due parti: nella prima si offre una descrizione del fenomeno e delle diverse forme nelle quali si manifesta. Il cammino compiuto ha portato ad articolare in maniera sempre più precisa e puntuale nozioni chiave che qui presentiamo: accanto alle definizioni di *violenza fisica*, *violenza sessuale*, *violenza do-*

mestica, vengono chiarite le nozioni di *violenza psicologica*, *violenza assistita*, *violenza economica*, *cyberviolenza*, *tratta e sfruttamento sessuale*, *vittimizzazione secondaria*. Si è reso necessario poi un approfondimento ad hoc sul concetto di *femminicidio* – l’uccisione di donne in quanto donne –, reato che non ha trovato ancora spazio nel nostro ordinamento ma, come si mostra nei paragrafi precedenti, è assunto ormai a livello internazionale come categoria necessaria nell’azione di contrasto, come testimonia il capitolo di chiusura della prima parte, dedicato agli orfani di femminicidio. Infine, si illustra il ruolo cruciale svolto dai *centri antiviolenza*, che per primi, spesso in solitudine, hanno affrontato e combattuto il fenomeno, contribuendo in modo decisivo alla sua emersione.

La seconda parte del lavoro si concentra sugli indirizzi da adottare per le buone pratiche. Per ciascuno degli ambiti coinvolti nel contrasto abbiamo messo a punto indicazioni volte a definire le azioni da intraprendere e quelle da evitare. Accanto ai settori in prima linea – sicurezza, giustizia e sanità – abbiamo considerato anche il mondo della cultura, dell’istruzione e dell’informazione, ambiti strategici se si sceglie di fare della prevenzione la chiave del contrasto alla violenza contro le donne.

Le autrici condividono la responsabilità del progetto e le modalità della sua attuazione; le responsabilità dei singoli capitoli vanno così suddivise: sono di Paola Di Nicola Travaglini il capitolo 3 e il paragrafo 5.2 della prima parte, i capitoli 1 e 2 della seconda; di Di Nicola Travaglini e Lella Palladino il paragrafo 2.8 del capitolo 2 della prima parte; di Vittoria Doretti e Alessandra Kustermann i paragrafi 2.2, 2.4 della prima parte e il capitolo 3 della seconda; di Fabrizia Giuliani il capitolo 1 della prima parte e i capitoli 5 e 6 della seconda; di Palladino i paragrafi 2.1, 2.3, 2.5., il capitolo 4 della prima e della seconda parte; di Claudia Segre i paragrafi 2.6, 2.7. e 5.1 della prima parte e il capitolo 7 della seconda.

Prefazione

di Eugenia Roccella

È possibile debellare la violenza degli uomini contro le donne, fermare la scia di dolore, morte e ingiustizia che attraversa la storia e le culture? Non parliamo solo di arginare il fenomeno, di ridurne le proporzioni, ma proprio di sconfiggerlo, arrivare ad azzerarlo o quasi. Insomma, possiamo immaginare un mondo in cui la parola femminicidio abbia un suono arcaico, definisca qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle? Se ripercorriamo il cammino di libertà che le donne hanno tracciato negli ultimi decenni, se ricordiamo come mentalità, abitudini e atteggiamenti che sembravano inveterati si siano velocemente dissolti, come idee e convinzioni che apparivano inamovibili siano state superate o perlomeno confinate in angoli minoritari, dobbiamo dirci che sì, è possibile. Possiamo farlo, possiamo credibilmente sognarlo. Possiamo, soprattutto, progettarlo. E quindi mettere in campo tutte quelle azioni, politiche e culturali, che contribuiscono a sgretolare le motivazioni profonde della violenza, a delegittimare non solo gli atti violenti, ma anche chi li sottovaluta e li tollera, chi è complice indirettamente, attraverso la disattenzione o l'abitudine.

Per fare questo dobbiamo far crescere la consapevolezza delle donne e degli uomini sul fenomeno, costruire un alfabeto condiviso. Non iniziamo da zero: l'impegno su questo fronte è stato lungo e intenso, parte da lontano, si è stratificato nel tempo attraverso analisi, documenti, norme. Ma questo denso lavoro di pensiero e azione non è ancora diventato patrimonio comune diffuso, non è stato fino in fondo introiettato e digerito. Non è diventato cambiamento.

In Italia abbiamo buone leggi, e certamente una buona legge può incidere molto, può contribuire a salvare vite e modificare le mentalità, ma non basta. Le leggi vanno applicate, e forse in nessun ambito come in questo l'efficacia della norma è affidata alla sensibilità e preparazione di coloro che entrano in contatto con le donne che hanno

subìto violenza, e con i minori coinvolti: gli operatori della sanità, della giustizia, delle forze dell'ordine. È per favorire «una formazione adeguata ed omogenea» che nella legge 168, approvata non a caso il 24 novembre 2023, alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza, e firmata da me, dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, abbiamo previsto, all'art.6, «apposite linee guida nazionali», da predisporre «anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica». Il libro bianco che presentiamo è il frutto di questo impegno, e costituirà la base per l'elaborazione delle linee guida, ma sarà anche, per tutti coloro che hanno a cuore la lotta alla violenza contro le donne, un punto fermo, un riferimento necessario e il più possibile esaustivo.

Paola Di Nicola Travaglini, Vittoria Doretti, Alessandra Kustermann, Lella Palladino, Claudia Segre, che compongono il Comitato tecnico-scientifico, presieduto da Fabrizia Giuliani, hanno riversato in questo testo non solo le diverse competenze specifiche, ma l'esperienza e la passione maturate in un lungo impegno di donne dalla parte delle donne. Le ringrazio del loro lavoro, che dimostra ancora una volta come la diversità di provenienza, formazione e orientamento culturale e politico può essere un arricchimento, una spinta necessaria per raggiungere l'obiettivo, se, come è scritto nelle prime pagine del libro, «la violenza deve essere riconosciuta come responsabilità pubblica, condivisa, e dunque sottratta allo scontro politico e alle sue strumentalizzazioni».

Per offrire agli operatori strumenti di formazione veramente utili e adeguati, pensiamo quindi che sia indispensabile fare prima chiarezza sulla terminologia, condividere le premesse, le valutazioni di fondo sul fenomeno, sulle sue radici, che affondano nella storica asimmetria di potere tra uomini e donne. Pensiamo sia necessario riconoscere il fenomeno, comprenderlo in tutti i suoi aspetti, altrimenti non saremo in grado di affrontarlo adeguatamente, e tantomeno di sconfiggerlo. Pensiamo, insomma, di avere ancora bisogno delle «parole per dirlo». Ecco, il nostro augurio è che il libro serva a questo scopo.

Prima Parte

Il Riconoscimento



Che cos'è la violenza contro le donne

1.1 Il riconoscimento come problema

Se la violenza contro le donne affonda le sue radici nella storia e nelle culture dell'umanità, la sua identificazione è un dato molto più recente e, come mostrano le ragioni che sono dietro questo lavoro, non può dirsi ancora del tutto compiuto. Misurarsi con questo tema vuol dire dunque affrontare il problema del suo riconoscimento: la violenza resta inespressa per un tempo molto lungo, mancano le parole per esprimerla e quando arrivano non bastano. La tendenza a negarla, ignorarla, coprirla, trascurarla, attraversa gli anni più recenti ed è ancora il primo ostacolo da affrontare per chi ha come obiettivo il suo contrasto.

Partiamo dalle origini. La violenza sessuale attraversa l'arte e il mito come tratto ricorrente, eppure le grandi lingue antiche, greco e latino, non hanno parole per esprimere in modo puntuale e circostanziato il fenomeno. Quelle che più si avvicinano al significato odierno coprono un'area semantica che intreccia istanze diverse ma non comprende il tratto che oggi identifichiamo come distintivo: il consenso libero. La mancanza è un segno e in questo caso indica un aspetto preciso: la violenza maschile su una donna non è riconosciuta perché la sua volontà è irrilevante, il bene da tutelare non è la sua libertà ma l'onore - garantito dal vincolo matrimoniale. Non si tratta, naturalmente, di cercare simmetrie impossibili tra lingue e culture distanti nel tempo, ma di comprendere le radici di problemi che arrivano fino a noi senza essere riconosciuti. Nelle lingue antiche non troviamo il significato che oggi associamo alla parola "stupro" perché manca il presupposto: gli uomini sono i soli liberi, la loro azione incontra il limite solo nel rispetto dell'ordine sociale, non in una libertà femminile ancora tutta da conquistare¹.

Il cammino compiuto dalle donne ha trasformato profondamente gli assetti delle nostre società, portando alla rottura dell'ordine patriarcale e al venir meno della separazione tra sfera pubblica e privata sulla quale si reggeva². Non si è trattato di un processo lineare né indolore. Eric Hobsbawn,

1 Cfr. F. Izzo, *Le avventure della libertà. Dall'antica Grecia al secolo delle donne*, Carocci, Roma 2015. Ringraziamo la dott. Flavia Palmieri per l'aiuto nel reperimento delle fonti.

2 D'obbligo il riferimento a C. Pateman, *Il contratto sessuale* che attraverso una rivisitazione puntuale dei testi della tradizione moderna e contemporanea del pensiero politico mostra l'accordo - *Il contratto sessuale* - sul quale si fondano, che consente agli uomini l'accesso, legittimo, al corpo

il grande storico, ha definito la liberazione delle donne come la sola rivoluzione pacifica del '900: le sue parole sono vere, a patto di riconoscere che la reazione a questo processo, invece, non lo è stata.

Se l'ingresso delle donne nella *polis* ha prodotto un conflitto che ha avuto forma pubblica – la lotta per l'emancipazione, i diritti, la fine delle discriminazioni – i cambiamenti che hanno investito la sfera privata – famiglia, affettività, sessualità – sono stati molto più difficili da elaborare e da affrontare, persino da nominare. Del resto, al contrario di quanto è accaduto per la cittadinanza maschile, i diritti civili saranno gli ultimi in ordine di conquista per le donne.

Le ragioni della violenza attuale – violenza contro le donne e violenza domestica – vanno cercate qui: nel rifiuto di una libertà inedita che ha cambiato equilibri millenari. Il fenomeno con il quale oggi siamo alle prese va letto in questa congiuntura e rappresenta, evidentemente, un problema di cittadinanza.

Se si assume questa prospettiva, si comprende come il primo obiettivo di una strategia di contrasto sia quello di promuovere il riconoscimento di ogni forma di abuso. La resistenza a identificare la violenza, quale che sia la forma nella quale si manifesta, è un tratto ancora vivo: se oggi abbiamo parole in grado di identificare il fenomeno, norme mirate a sanzionarlo, i dati – e la cronaca – mostrano quanto sia lunga la strada da percorrere per sottrarre tolleranza e complicità al fenomeno. Un numero, sopra gli altri, si distingue per valore indicativo: il sommerso, la violenza che non viene raccontata e denunciata, e che dunque, *non esiste*. È quanto confermano gli studi più recenti delle Nazioni Unite, che per questo sollecitano indagini statistiche nella popolazione civile. Un'indagine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) – *Violence against women across the EU: abuse at home, work, in public and online* – presentata dalla Commissione FEMM del Parlamento Europeo nel 2014 si concludeva affermando che solo un terzo delle vittime di violenza da parte del partner e un quarto delle vittime di violenza non da parte del partner si sono rivolte alle forze dell'ordine o alle associazioni antiviolenza: “la maggior parte delle donne non denuncia e non si sente incoraggiata a farlo dai sistemi, che spesso non vengono considerati di aiuto”. Inoltre non in tutti paesi è “culturalmente accettabile rivelare ad altre persone, inclusi gli intervistatori coinvolti nelle indagini la violenza subita”³. I dati Eurostat più recenti (2021),

delle donne. “La libertà civile non è universale, bensì un attributo maschile, e dipende dal diritto patriarcale. I figli non rovesciano la legge patriarcale soltanto per conquistare la propria libertà, ma per assicurarsi il possesso delle donne”. *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*. Traduzione di C. Biasini, *Introduzione* di O. Guaraldo, Moretti e Vitali, Milano 2015 [1988].

3 Vedi il sito web: <https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report>.

circoscritti a un numero ridotto di paesi, sembrano indicare una tendenza simile: cresce il numero di donne che segnalano o denunciano la violenza da parte di non partner, ma resta che “meno di un quarto delle donne (che hanno subito violenza *ndr*) ha denunciato alla polizia almeno un episodio di violenza da parte del partner”⁴.

L’ultima indagine Istat (2014) riporta che quasi il 30% (28,7%) delle vittime delle violenze da partner o ex partner non ha parlato con nessuno della violenza subita; il 12,3% ha denunciato la violenza. Solo una piccola parte delle violenze e degli abusi (il 3,4%) entra in contatto con i servizi, le istituzioni e il sistema giudiziario. La violenza resta dunque un fatto privato, al riparo dal giudizio pubblico e dalle norme⁵. Le ragioni che il report europeo segnala – le lacune di un sistema che non garantisce sostegno adeguato e un senso comune che ostacola la denuncia – sono evidentemente i due lati dello stesso foglio, che mostra quanto sia ancora diffusa la tendenza a negare il fenomeno, dunque a coprire la responsabilità di chi lo esercita. La pressione è forte non solo perché le norme che hanno archiviato quell’ordine sono recenti, ma soprattutto perché le leggi non scritte di cui è fatta la cultura resistono molto più a lungo. Per cambiare occorre agire in profondità, lavorare per il riconoscimento della violenza sul terreno dell’educazione e della formazione: solo così è possibile davvero prevenirla e combatterla. Nelle prossime pagine ricostruiremo a grandi linee il faticoso percorso di emersione del fenomeno richiamandone gli aspetti sociali, culturali e giuridici. Se l’obiettivo è andare alle radici della violenza, occorre portare alla luce le tappe di un capitolo ancora nascosto nella storia del nostro paese: le resistenze incontrate, le tappe raggiunte, il lavoro da fare e soprattutto il coraggio di chi lo ha reso possibile.

4 Vedi *EU survey on gender-based violence against woman and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) – first results 2022 edition*, consultabile sul sito web: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/15323622/KS-FT-22-005-EN-N.pdf/315d443b-ba8d-e607-3ce0-845f642a8c00?version=1.0&t=1669371271599>.

5 Il dato è relativo all’ultima indagine ISTAT consultabile sul sito web: https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf. (Consultato il 10 settembre 2024).

1.2 Una questione di cittadinanza

La violenza contro le donne trova parole per essere espressa e condivisa solo a partire dalla seconda metà del secolo scorso, sull'impulso della riflessione elaborata dai movimenti delle donne che la legano da subito al tema della libertà. Nel mondo patriarcale l'uso della forza è rivendicato per mantenere un assetto fondato sul comando maschile, ritenuto naturale e immutabile. Fino agli '60, l'interpretazione dei maltrattamenti in famiglia avveniva ancora nella chiave dello *Ius corrigendi*, che assegnava a ogni uomo sposato la facoltà di agire con la forza per "educare e correggere" la moglie e i figli. L'idea di famiglia che questa equiparazione sostiene mostra con chiarezza come nonostante i progressi conseguiti sul piano pubblico con la nascita della Repubblica, nella sfera privata libertà e potere restino ancora in mano maschile: non c'è una coppia con pari diritti e responsabilità, ma un capofamiglia al quale moglie e figli devono obbedienza e, se questa manca, va ristabilita anche con la forza.

La memoria del tempo, ci hanno insegnato gli storici, è fatta di eventi e lunga durata. Capita che singoli episodi assumano valore iconico e diventino paradigmi di cambiamento. Nella storia italiana, il primo decisivo capitolo del riconoscimento e del contrasto alla violenza lo scrive in Sicilia Franca Viola, la ragazza di Alcamo, nel 1965. La sua vicenda è nota: si oppone, dopo lo stupro, al matrimonio riparatore con Filippo Melodia e lo denuncia, affermando di non essere "proprietà di nessuno". Rifiuta la logica di sopraffazione e la norma che la codifica: l'onore lo perde "chi le fa certe cose, non chi le subisce", afferma rivendicando il ribaltamento compiuto. La portata del suo gesto è chiara a tutti; le sue parole incontrano condivisione e sostegno, se ne comprende il valore anticipatorio. Il processo è seguito in tutto il Paese e si conclude con la condanna degli imputati anche se ridimensionata rispetto alle richieste del pubblico ministero. I giornali commentano così: "Di esemplare resta il comportamento della ragazza, non il verdetto, ancora bisognerà fare affidamento su altre fanciulle coraggiose come Franca Viola [...] per sperare che certi comportamenti scompaiano"⁶. Il suo rifiuto resta uno spartiacque, avvia un processo irreversibile, nonostante le resistenze e gli ostacoli. Il ma-

6 Ricostruisce la vicenda L. Pronzato, *Franca Viola, il coraggio di dire no*, "Corriere della sera" 20/12/2016.

trimonio riparatore verrà rifiutato da molte altre donne, dopo di lei, ma dovranno passare sedici anni perché l'istituto venga definitivamente abrogato insieme al delitto d'onore (1981), dunque dopo l'approvazione della legge sul divorzio (1974), del diritto di famiglia (1975), della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza (1978). Si tratta di un passo avanti importante, che non modifica il punto cardine: il riconoscimento della violenza sessuale come lesione della libertà personale e non della moralità pubblica⁷.

Per archiviare il Codice Rocco saranno necessari ancora trent'anni, con una discussione parlamentare di quasi venti dove si alternano proposte di riforma e leggi di iniziativa popolare e un altro evento periodizzante: il delitto del Circeo (1975). Il fatto è noto: tre giovani romani, di famiglie alto-borghesi - Andrea Ghira, Gianni Guido e Angelo Izzo -, con il pretesto di una festa al mare rapiscono e seviziano due ragazze fino a uccidere una di loro, Rosaria Lopez. L'altra, Donatella Colasanti, sopravvive fingendosi morta. L'auto con i corpi delle due donne viene riportata a Roma e parcheggiata nel quartiere Trieste, dove abitano i giovani. La richiesta di aiuto di Colasanti viene intercettata dai passanti e poi dalle forze dell'ordine: il volto della ragazza nel momento dell'apertura del portabagagli, documentato da una fotografia, segnerà un prima e un dopo nella storia del Paese. Il processo ha un'eco nazionale, mette in luce la disumanizzazione alla base della violenza, il senso di impunità di chi la esercita - amplificato in questo caso dalle differenze sociali tra gli assassini e le giovani -, le complicità di cui gode. Emerge al contempo una forza inedita, il coraggio di Colasanti, sostenuto e affiancato da un larghissimo movimento di donne, che dentro e fuori le aule del tribunale chiede che cambino le leggi, la cultura e la società.

Dal punto di vista parlamentare, la legge contro la violenza sessuale approvata il 15 febbraio 1996 chiude un ciclo lungo quasi vent'anni, nel quale si alternano proposte di riforma parlamentare e leggi di iniziativa popolare. Sotto il profilo giuridico, il tratto distintivo è il trasferimento delle norme dall'ambito della morale pubblica e del "buon costume" ai delitti contro la persona, spostamento che identifica la libertà individuale - sessuale - e non più l'onore come bene da tutelare. Al netto di molte altre valutazioni che accompagnano la discussione, il varo della legge segna una svolta attesa da tempo: le ricadute politiche e culturali dello spostamento ricordato sono evidenti, com'è evidente che, nonostante il carattere neutro del diritto, il riconoscimento della dimensione personale investa le donne e la loro libertà.

A partire dal decennio successivo si è messo in moto un importante ciclo di riforme che, anche su impulso europeo, ha consentito di mettere a fuoco strategie finalizzate a identificare e combattere la violenza nelle diverse forme

7 Cfr. S. Brownmiller, *Against Our Will: Men, Women, and Rape*, Simon and Schuster, New York 1975; J. Bourke, *Stupro. Storia della violenza sessuale*, Laterza, Roma-Bari 2009.

in cui si esercita. Ancora una volta, non si è trattato solo di un percorso giuridico, ma dell'esito di una mobilitazione internazionale che si è battuta per il riconoscimento del fenomeno, senza il quale nessun contrasto è possibile. Entra nell'uso, anche in Italia, la parola *femminicidio*, tratta dall'esperienza di contrasto internazionale, necessaria a descrivere con puntualità il fenomeno delle donne uccise in ragione del proprio essere donne⁸. Il vocabolo è accolto con qualche scetticismo, ma si estende rapidamente superando le resistenze e affermandosi nei vocabolari. La linguista Valeria Della Valle, direttrice scientifica del Vocabolario Treccani – tra i primi a registrarlo e poi a farne la parola dell'anno nel 2023 –, risponde così alle obiezioni sul suo uso: “Dal punto di vista linguistico [...] esistono solo parole formate correttamente o meno, non parole belle o brutte, brutto semmai è ciò che indicano”⁹. Il processo non si comprende per intero senza inquadrarlo nel contesto internazionale. Gli anni '90 sono segnati dalla svolta della Quarta Conferenza mondiale sulle donne del 1995, più nota come Conferenza di Pechino, preparata dalla CEDAW¹⁰. La *Piattaforma d'Azione* adottata raccoglie le novità più significative emerse dall'elaborazione dei movimenti femministi di tutto il mondo e introduce categorie nuove, destinate a influire profondamente nelle politiche sulla promozione dei diritti e della libertà delle donne. Non è questa la sede per richiamarli adeguatamente, ci limitiamo a segnalare il carattere innovativo della parte dedicata alla violenza: la scelta di ribadire che “i diritti umani sono i diritti delle donne”; che la diffusione degli abusi è legata al permanere delle disuguaglianze e “viola, indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei diritti umani e libertà fondamentali”. Non solo: “Il costante fallimento dell'azione di protezione e promozione di tali diritti e libertà nel caso della violenza contro le donne, è materia di grave preoccupazione in tutti gli Stati e deve essere affrontato” (Obiettivi strategici, D). Queste affermazioni aprono una prospettiva nuova che investe la descrizione del fenomeno, l'analisi delle sue cause e la richiesta di una nuova assunzione di responsabilità. Parte da qui, come vedremo nel prossimo paragrafo, il processo che culminerà, in Europa, nella definizione e nel varo della Convenzione di Istanbul, vero e proprio spartiacque nella lotta alla violenza maschile contro le donne.

8 D. E. H. Russell, J. Radford, *Femicide: the politics of woman killing*, Twayne Publishers, New York-Toronto 1992. B. Spinelli, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, FrancoAngeli, Milano 2008. Cfr. anche F. Giuliani, *Femminicidio*, «Italianeuropei», I, pp. 189-90.

9 <https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/femminicidio-e-la-parola-dell-anno-2023.html>; cfr. G. Adamo, V. Della Valle, *Il Vocabolario Treccani. Neologismi. Parole nuove dai giornali*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2008;

10 *IV Conferenza mondiale delle donne. Pechino 4-15 settembre. Piattaforma d'azione* Consultabile sul sito web https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/PFA_E_Final_WEB.pdf

1.3 La Convenzione di Istanbul

La *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* – c.d. Convenzione di Istanbul –, varata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma l'11 maggio a Istanbul, è approvata nel nostro Paese il 19 giugno del 2013.

Dal punto di vista procedurale, il trattato è preceduto dalla Raccomandazione Rec (2002)5 del Consiglio d'Europa dove per la prima volta si delineano analisi e definizioni di un fenomeno rimasto ai margini o non considerato. In esso confluiscono riflessioni ed esperienze elaborate nel tempo da studiose, movimenti, centri antiviolenza e associazioni internazionali, e soprattutto il percorso giuridico compiuto dal Comitato CEDAW che prepara la Piattaforma della Conferenza di Pechino¹¹.

Il documento ha grande rilievo culturale e politico: per la prima volta si stabilisce il nesso tra violenza e cittadinanza, affermando che gli abusi impediscono alle donne il pieno godimento dei diritti umani; che il fenomeno è legato alla disegualianza e dunque ha natura strutturale; che ha carattere trasversale e multiforme; che emerge solo una piccola parte del fenomeno rispetto alle sue reali proporzioni. La Raccomandazione rientra, tuttavia, nell'ambito della *soft law*: può solo esortare i singoli Paesi a promuovere politiche adeguate ad affrontare il fenomeno, senza produrre effetti diretti¹².

Con l'adozione della Convenzione di Istanbul, che ha carattere giuridicamente vincolante nei confronti degli Stati aderenti, si compie dunque un passo decisivo. Le innovazioni introdotte nella Rec (2002)5 vengono recepite

11 Ci riferiamo alla Raccomandazione n. 12 (1989) formulata dalla Convenzione CEDAW - Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention of Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) adottata nel 1979 all'Assemblea generale delle Nazioni Unite – dove si esplicita, per la prima volta, il nesso tra violenza e discriminazione; più avanzata l'elaborazione raggiunta dalla Raccomandazione n. 19 (1992), nella quale la violenza di genere è definita come “violenza diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”, compromette “o nullifica il godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.

12 <https://www.coe.int/en/web/genderequality/recommendation-rec-2002-5-and-other-tools-of-the-council-of-europe-concerning-violence-against-women>. Cfr. A. Anselmo, *Strumenti legali europei e degli Stati Membri per la prevenzione e repressione della violenza contro le donne e la violenza domestica*, in “Rassegna avvocatura dello Stato”, n. 3, pp. 67-79, online: http://www.avvocaturastato.it/files/file/Rassegna/2012/rassegna_avvocatura_2012_luglio_settembre.pdf. (Consultato il 20 settembre 2024).

e precisate: si stringe il nesso tra violenza e disegualianza “*de jure e de facto*”, si esplicita che gli abusi sono espressione dei “rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi” e che agiscono come dispositivo di subordinazione¹³.

Molto rilevante anche il capitolo relativo all’analisi del fenomeno che diventa sempre più precisa e puntuale, come mostra questo passaggio tratto dal capitolo delle Definizioni (art. 3):

con l’espressione violenza contro le donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata [...].

Altrettanto rilevante la parte dove si chiarisce che l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”, che con il termine donne si intendono anche le bambine e ragazze con meno di 18 anni e che questo diritto deve essere garantito senza discriminazioni di sorta¹⁴. Gli obblighi riprendono le premesse affermando che la lotta alla disparità e l’impegno per sostenere l’autonomia delle donne costituiscono una parte essenziale del contrasto e, al contempo, come sia necessario, dal punto di vista della cultura e dei costumi, lavorare per sottrarre alibi e giustificazioni agli atti di violenza. La strategia proposta, come noto, si articola sui tre assi della prevenzione, protezione e punizione – le tre P –, sottolineando la necessità di un’azione coordinata e globale. Non si tratta di un’esortazione generica ma di un punto qualificante che supera le divisioni degli approcci propri delle culture politiche tradizionali, volti a considerare le tre linee d’azione alternative se non antitetiche tra loro. La Convenzione rovescia la prospettiva, affermando la necessità di agire simultaneamente lungo le tre direttrici senza mai farle giocare l’una contro l’altra, soprattutto quando esorta le istituzioni a fare la loro parte: prevenzione, protezione e repressione sono parti essenziali di un’unica strategia che deve agire sempre in modo integrato. Cooperazione e coordinamento sono parole chiave del *modus operandi* indicato dal Trattato anche per quanto riguarda gli attori del contrasto: solo la collaborazione tra istituzioni – organismi statali e territoriali competenti –, associazioni, centri antiviolenza, garantisce l’efficacia delle politiche.

13 <https://rm.coe.int/1680462537>. (Consultato il 20 settembre 2024).

14 “sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione” (art. 4).

1.4 Dopo Istanbul

L'impegno assunto con la firma del trattato apre una stagione di riforme: nel giro di un decennio in Italia vengono varate una serie di misure volte ad attuare i principi e le indicazioni in esso contenuti.

Ne richiamiamo qui, brevemente, i titoli più importanti: la legge n.119/2013 – c.d. *femminicidio*; approvazione del *Percorso per le vittime di violenza*, 2015 (che porterà alla definizione delle *Linee Guida ospedaliere*); legge n. 4/2018, *Norme a tutela orfani di femminicidio*; legge n.69/2019, cd. *Codice Rosso*; la legge 168/2023, *Norme sulla violenza contro le donne e la violenza domestica* (cosiddetta legge Roccella)¹⁵. Anche se precedente al periodo citato, va ricompresa in questo processo la norma sugli atti persecutori, legge 38/2009 – c.d. *stalking* –, nella quale sono adottati orientamenti che verranno ripresi da molte delle leggi elencate.

È importante ricordare come l'insieme di queste norme, sostenute nella quasi totalità dei casi da larghe maggioranze, sono state proposte da governi di diverso orientamento politico, a testimonianza della consapevolezza che il contrasto alla violenza deve essere riconosciuto come responsabilità pubblica, condivisa, che dunque va sottratta allo scontro politico e alle sue strumentalizzazioni.

Sul piano sovranazionale, va richiamata infine la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, approvata a maggio 2024 (2024/1385 UE), primo strumento adottato dall'Unione per dotarsi di standard comuni nel contrasto alla violenza di genere. Dopo un lungo negoziato, è stata raggiunta una sintesi su questioni che riguardano le mutilazioni dei genitali femminili, i matrimoni forzati e varie forme di violenza informatica, la condivisione non consensuale di immagini intime, lo stalking online, le molestie online e l'istigazione alla violenza online. È mancato l'accordo, però, sulla definizione del reato di violenza sessuale, che resta escluso dai crimini sui quali l'Unione

15 Cfr. a proposito P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Il nuovo Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno. Commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla nuova direttiva UE del 2024*, Giuffrè Francis Lefebvre, Roma 2024; A. Simone, I. Boiano, A. Condello, *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori, Roma 2019; T. Manente, I. Boiano et alii, *La violenza nei confronti delle donne. Fattispecie, Strumenti di protezione, Accesso alla giustizia, Risarcimento del danno*, Giappichelli, Roma 2024.

stabilisce misure minime omogenee per gli Stati. Il nodo, ancora una volta, è relativo all'assunzione del consenso – ossia del dissenso – inteso come tratto costitutivo del reato.

Rispetto alle ricadute della Direttiva 2024/1385 UE sul nostro Paese, occorre richiamare, però, due aspetti. Il primo riguarda i pronunciamenti della Corte di Cassazione, che ha più volte ribadito come il consenso della persona offesa – chiaro, inequivoco e continuo – costituisca l'elemento discriminante nella definizione del reato di violenza sessuale, come si evince da questo passaggio:

integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà e integrità sessuale altrui, realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona¹⁶.

Il secondo riguarda le altre fonti sovranazionali, le decisioni della Corte europea, del Comitato CEDAW e la Convenzione di Istanbul, che definisce con chiarezza lo stupro un "atto sessuale non consensuale" (art. 36). I pronunciamenti delle Corti sovranazionali nei confronti dell'Italia sono a loro volta netti nel fissare come punto cardine il solo accertamento del consenso e nel dichiarare non necessario l'accertamento di eventuali resistenze da parte della vittima. Ogni riferimento alla forza fisica, si afferma, dovrebbe essere rimosso dal diritto positivo degli Stati Membri¹⁷.

Il quadro emerso appare dunque coerente nel definire un orientamento giurisprudenziale nel quale il dissenso della parte offesa si definisce come tratto qualificante per evitare di far ricadere sulla vittima l'onere della prova del rifiuto. Va ricordato poi che lo stesso art. 36-bis (*Misure specifiche di prevenzione dello stupro e promozione del ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali*) ribadisce come le campagne di prevenzione della violenza sessuale debbano assumere "il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali, che deve essere dato volontariamente come risultato della libera volontà della persona".

16 Cass. Pen. Sez. III, 19 aprile 2023, n. 19599 nonché Cass. Pen. Sez. III, 19 marzo 1919, n. 42118. Cfr. a proposito P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Il nuovo Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno. Commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla nuova direttiva UE del 2024*, Giuffrè Francis Lefebvre, Roma 2024.

17 Corte Edu M.C. contro Bulgaria, 4 dicembre 2003.



Le forme della violenza

2.1 La violenza domestica

L'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (*art. 3 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Convenzione di Istanbul*).

Una definizione ampia che include anche rapporti passati senza convivenza e non di coppia, che comprende qualsiasi membro della famiglia e che si riferisce, piuttosto che al luogo in cui la violenza viene agita, al tipo di relazione tra autore e vittima, alla sua presenza e diffusione all'interno di relazioni intime e che può essere quindi utilizzata in maniera interscambiabile con *Intimate Partner Violence (IPV)*¹⁸ - terminologia preferita nella letteratura anglosassone.

La violenza domestica secondo questa definizione può rivolgersi anche agli uomini in determinati contesti, ma la Convenzione di Istanbul riconosce che essa colpisce le donne in misura decisamente sproporzionata. La Convenzione include i bambini e le bambine testimoni di episodi di violenza domestica tra le vittime a cui prestare grande attenzione.

Per quanto elevatissimo resta ancora il "numero oscuro", cioè la parte sommersa della violenza domestica che non emerge nei dati ufficiali perché non viene denunciata e perché ancora tante donne fanno fatica a percepirla e a chiedere aiuto, sappiamo che è un fenomeno diffusissimo, di grande complessità, pervasivo, presente trasversalmente in ogni ambito geografico e che colpisce indistintamente le donne a prescindere dalla loro condizione occupazionale, culturale, etnica e dall'età.

Numerosi studi e ricerche nazionali e transnazionali rilevano che la violenza domestica è caratterizzata da una serie distinta di azioni fisiche, sessuali, di coercizione psicologica ed economica, di comportamenti persecutori che tendono a cronicizzarsi e che comportano nel breve e lungo periodo un danno alla salute, sviluppando gravi conseguenze sul piano psi-

18 Cfr. a proposito A.C.Baldry, *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*. Franco Angeli, Milano, 2016

cologico e costituendo, oltre che una violazione dei diritti umani, un enorme limite alla libertà delle donne.

Per comprendere come sia possibile che, nonostante le numerose norme che sanciscono i maltrattamenti in famiglia e le diverse misure introdotte contro la violenza nelle relazioni familiari, le donne facciano ancora tanta fatica ad interrompere relazioni violente e resistano a lungo in situazioni estremamente critiche, è importante conoscere le modalità con cui la violenza viene agita e il meccanismo della ciclicità che finisce per incastrare le donne.

La violenza in una coppia non esordisce quasi mai con le forme più chiare e lesive ma in una relazione che evolverà poi in una dimensione di sempre maggiore potere e controllo, ovvero comincia con il manifestarsi di forme ambivalenti di attenzioni e limitazioni che difficilmente vengono lette come segnali di allarme, predittivi di violenze più gravi.

L'evoluzione della violenza e il suo susseguirsi e radicarsi attraverso un modello comportamentale ciclico è stata delineata per la prima volta da Leonore Walker che introdusse il concetto di "*ciclo della violenza*" definendolo come "il progressivo e rovinoso vortice che divora la persona vittima di violenza continuativa, sistematica e ciclica, da parte del partner"¹⁹, che conduce ad uno stato di assoggettamento e manipolazione della donna.

Un ulteriore strumento indispensabile per diventare consapevoli di quali siano i comportamenti tipici di chi può potenzialmente essere un uomo violento è la "Ruota del Potere e del Controllo"²⁰ (Pence, Paymar, 1993): una rappresentazione visiva realizzata sulla base delle esperienze delle sopravvissute, che individua un complesso di tipologie di comportamenti, rappresentate con una ruota, che è diventata il modello più utilizzato a livello internazionale per comprendere le dinamiche della violenza domestica.

Sono tre le fasi che descrivono il maltrattamento quale strategia di controllo, tre momenti fondamentali e consecutivi che si ripetono ciclicamente in una evoluzione graduale e progressiva che si radica nella relazione, in maniera profonda e inconsapevole.

La prima fase della tensione è caratterizzata da aggressioni verbali, comportamenti ostili e volontà di sminuire, mortificare e insultare la vittima, atteggiamenti volti al controllo ossessivo e possessivo della donna che inizia ad avvertire la crescente tensione e cerca di prevenire e controllare la rabbia del partner, percependosi spesso investita di una missione salvifica dell'uomo, ritenuto afflitto da problemi e bisognoso di aiuto (Baldry, 2016). L'idea di riuscire a cambiare un uomo violento porta a minimizzare gli episodi di

19 Leonore Walker. *The Battered Woman*, Harper&Row, New York, 1979

20 Pence, E., & Paymar, M. *Education groups for men who batter: The Duluth model*. Springer Publishing Company, 1993

violenza che ancora non è direttamente violenza fisica ma trapela sul piano del comportamento non verbale attraverso la mimica, i non detti, i silenzi ostili, porte o oggetti che vengono sbattuti o rotti, il tono della voce minaccioso. La strategia utilizzata è la colpevolizzazione della donna per giustificare ogni abuso motivato come perdita di controllo temporaneo e diretta conseguenza di un comportamento sbagliato che genera gelosia o di un' inadempienza rispetto ai compiti genitoriali e di cura degli spazi domestici.

Da qui si innesta la spirale perversa che determina l'erosione delle energie interne della donna, la demolizione lenta della sua autostima e il suo senso di inadeguatezza rispetto al mandato culturale di tenere insieme la famiglia e alla sua volontà di salvare la relazione. Tutto si fonda anche su alcuni presupposti cognitivi quali il rifiuto di identificare il proprio partner come aggressore, se stesse come vittime, il bisogno di controllare quello che accade, la difficoltà a percepire la soglia dell'illegittimità dell'uso del potere e della forza in un contesto culturale che considera tollerabili alcuni comportamenti violenti in una coppia.

A questa prima fase fa seguito il culmine, l'esplosione della tensione con violenze ancora più gravi ma evidenti per la perdita del controllo e la presenza di violenza fisica, il ricorso anche alla violenza sessuale. Questa fase è la più pericolosa per la donna e i suoi figli, ha una durata breve ed è il momento durante il quale è più facile che la donna chieda aiuto, debba fare ricorso alle cure sanitarie, provi a scappare e a sottrarsi alla violenza anche se non sempre è convinta di voler porre fine alla relazione. Ha paura, è sotto shock, sa che la situazione le è sfuggita di mano ma può nutrire ancora la speranza di riuscire a cambiare il proprio compagno, di tentare nuovamente di controllare la violenza accondiscendendo alle sue richieste, evitando i comportamenti proibiti.

In ogni caso il maltrattante capisce che rischia di perderla e mette in atto quella serie di comportamenti di remissione della violenza, di attenzione e di rassicurazione dando vita alla terza fase detta della riconciliazione o luna di miele. È il momento dei fiori e dei doni, del perdono, della richiesta di aiuto per migliorare, della giustificazione del proprio comportamento dovuto a un momento di difficoltà, di stress, di problemi sul lavoro, di proiezione della responsabilità all'esterno e non da ultimo alla donna stessa. In questo stadio del ciclo la tensione e la violenza spariscono e l'uomo si mostra dispiaciuto e pieno di rimorsi per ciò che ha fatto, si scusa con la sua vittima e promette che non si comporterà mai più in quel modo.

Questi momenti di falsa riappacificazione possono durare pochi giorni o molti mesi ma contribuiscono pesantemente a far considerare la violenza una parentesi, un incidente dovuto a fattori specifici e a rendere maggiormente difficile per la donna interrompere la relazione, perché alimentano la speranza che l'uomo che ha scelto, con il quale ha ancora un forte legame,

spesso il padre dei propri figli, non sia un violento ma solo in difficoltà e da sostenere. Sono tante le strategie di sopravvivenza che le donne attivano e che consentono loro di sopportare i continui abusi e soprusi negando la gravità degli agiti, minimizzando le conseguenze della violenza, considerando l'aggressione un atteggiamento educativo per i propri errori, giustificando i comportamenti per il retaggio di un padre violento o per una famiglia disfunzionale.

Il risultato è una donna sempre più fragile, insicura, sistematicamente isolata, che vive in un continuo stato di terrore, non riesce a reagire, si auto-colpevolizza, ha completamente perso fiducia nelle proprie capacità e smarrito progressivamente il proprio punto di vista sul mondo e su se stessa, si vede con gli occhi del maltrattante, bisognosa di aiuto, finisce per dipendere dall'uomo violento per alleviare lo stress emotivo che lui stesso le ha creato (Baldry 2016).

Conoscere la spirale della violenza in cui una donna resta invischiata è indispensabile per comprendere perché molte donne impiegano anni per rendersi conto di quello che stanno subendo e liberarsi e per smettere di chiedersi e di chiedere "perché non lo lasci?"

L'isolamento, la svalutazione costante, la segregazione, l'aggressione fisica, i rapporti sessuali imposti senza volontà e senza consenso, il ricatto sui figli e la minaccia di perderli se va via, la dipendenza economica indeboliscono la donna che "viene immobilizzata come in una tela di ragno, tenuta a disposizione, psicologicamente incatenata, anestetizzata"²¹.

È importante, quindi, non forzare mai le donne a prendere decisioni per le quali non sono pronte, quali la denuncia o la separazione, rispettando i loro tempi e rendendole al contempo consapevoli dei loro diritti e delle opportunità disponibili per poter recuperare la propria libertà e mettere in protezione i figli se presenti. È importante anche sapere che nella complessità della violenza domestica le donne restano o tornano con gli uomini maltrattanti anche per problemi di sicurezza perché lasciare il partner può essere molto pericoloso (dal momento che una percentuale molto significativa dei femminicidi avviene nel momento della separazione) e perché il percorso di uscita dalla violenza resta fortemente condizionato dagli aiuti e dalle risposte più o meno appropriate che incontrano sui territori da parte dei diversi attori chiamati in causa.

Tutti i dati ad oggi disponibili e le osservazioni e gli studi di chi da anni lavora per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne ci consentono di affermare che la violenza domestica non è limitata a situazioni di devianza nonostante comporti la violazione di diverse norme

21 Marie-France Hirigoyen, *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, Einaudi, 2000

adottate nel nostro Paese. Non esiste infatti una tipologia dell'autore della violenza, che è insospettabile, di qualsiasi estrazione sociale, culturale e religiosa, qualsiasi grado di istruzione e qualsiasi occupazione, di tutte le età (purtroppo la violenza è presente anche tra giovanissimi), e non presenta generalmente disturbi psichiatrici, non fa uso di sostanze. Parallelamente non esiste una tipologia della vittima, tutte le donne possono vivere una relazione violenta a prescindere dalle competenze, dalle risorse personali e dall'occupazione anche se chi non ha un'indipendenza economica (messa spesso in crisi dalla violenza stessa) ha meno possibilità di liberarsi.

2.2 La violenza fisica

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la violenza contro le donne come l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, o la minaccia di tale uso, rivolto contro le stesse, o contro un essere vivente a loro caro che produca, o sia molto probabile che possa produrre, lesioni fisiche, morte, danni psicologici, danni allo sviluppo e privazioni.

La definizione e le modalità di esercizio della violenza sono già state spiegate nel precedente paragrafo.

L'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato, e con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Secondo le statistiche comunitarie in Europa la violenza rappresenta una tra le prime cause di morte delle donne nella fascia di età compresa tra i 16 e i 50 anni. Secondo dati diffusi dall'Istat, in Italia circa una donna su tre, dai 16 ai 70 anni, nel corso della propria vita, è stata vittima di violenza fisica o sessuale.

Il 28,7% delle donne che hanno subito violenza dal partner attuale non ne parla con nessuno, secondo una ricerca condotta dall'ISTAT nel 2014. Il sommerso emergerà quando crescerà la coscienza del reato nella popolazione in generale, nel mondo della sanità e in particolare nel personale del pronto soccorso in grado così di riconoscere anche le richieste d'aiuto non esplicite. Ricerche recenti dimostrano che l'influenza di un abuso subito può persistere a lungo anche dopo che la violenza è terminata. Più severo è l'abuso subito, maggiore è l'impatto sulla salute fisica e mentale della donna; inoltre, l'impatto di differenti tipi e modalità di perpetrazione appaiono cumulativi. Una ricerca dell'UNICEF dimostrava che la violenza era la seconda causa di morte tra le adolescenti. Globalmente nel 2012 le cause di morte tra le ragazze decedute tra i 10 e i 19 anni risultavano: al primo posto le infezioni, al secondo la violenza, al terzo gli incidenti stradali, al quarto i disturbi cardiovascolari²². Le conseguenze fatali per le donne sono omicidio, suicidio e mortalità materna. Globalmente per l'Organizzazione Mondiale della Sanità

22 2012 UNICEF, *Humanitarian action for children*. <https://www.datocms-assets.com/30196/1607934375-hac2012lowwebfinal.pdf>

circa il 38% di tutti gli omicidi di donne riportati nelle casistiche sono stati commessi da un partner.²³ In Italia il 77% delle donne vittime di omicidio è stata uccisa per mano di un familiare, di un partner o di un ex partner. Il suicidio nelle donne che hanno subito violenza da parte di un partner è decisamente superiore rispetto alle donne che non l'hanno subita. Anche il tentato suicidio ha una frequenza superiore in molti Paesi come Brasile, Perù, Thailandia, Namibia, Serbia, Bangladesh, Tanzania e Etiopia.

La violenza fisica può determinare lesioni estremamente variabili, tra queste ricordiamo: abrasioni, escoriazioni, ferite da punta, ferite da taglio, ecchimosi, ematomi e fratture multiple in vari stadi di guarigione. Queste ferite possono essere causate da spintoni, schiaffi, pugni, pizzichi, bruciature e anche da utilizzo di oggetti per percuotere o da armi da taglio.

“Gli studi condotti suggeriscono che percentuali tra il 40 e il 72% di tutte le donne che hanno subito un abuso fisico da parte del partner presentino lesioni a un certo punto della loro vita”. Tali lesioni, tuttavia, non costituiscono la conseguenza fisica più comune dell'abuso da parte del partner; i “disturbi funzionali” sono più frequenti, si tratta di una serie di indisposizioni che spesso non presentano cause mediche individuabili, quali la sindrome dell'intestino irritabile, fibromialgie, disturbi gastrointestinali e diverse sindromi da dolore cronico. Gli studi collegano in modo sicuro tali disturbi con una storia di abuso fisico o sessuale. Le donne vittime di abuso patiscono anche, rispetto alle donne che non hanno subito abusi, una funzione fisica ridotta, un maggior numero di disturbi fisici e presentano un numero superiore di giornate passate a letto (OMS *World Report on Violence and Health* - 2002)²⁴.

23 2013 WHO, *Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence* <https://www.who.int/news/item/20-06-2013-violence-against-women-a-global-health-problem-of-epidemic-proportions->

24 Tratto dal manuale *Linee operative per lo sviluppo di un programma di formazione sul tema della prevenzione della violenza contro le donne e della violenza assistita da minori - Dall'esperienza pilota all'implementazione del programma di formazione a livello territoriale. Strategie, Contenuti e Strumenti per operatrici/tori di area sanitaria e socio-sanitaria* del Progetto Ipazia CCM 2021 “Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso la formazione di operatrici e operatori di area sanitaria e socio-sanitaria con particolare riguardo agli effetti del COVID-19 (#IpaziaCCM2021)” promosso dalla Regione Toscana e dalla Ausl Toscana Sud-Est e con Partner - Istituto Superiore di Sanità (ISS), Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Milano, ASL Friuli Occidentale, USL Umbria 1, ASL Lecce e ASL Matera (ASM). Programma CCM(Centro Nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie)- Ministero della Salute.

Donne sottoposte a violenza di genere con discriminazioni multiple

Nelle Osservazioni del 19/02/2024 del Comitato ONU sull'ottavo rapporto periodico dell'Italia in merito all'attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) viene segnalata la persistenza, nel nostro Paese, del sessismo e degli stereotipi di genere a livello sociale e istituzionale e dei discorsi di odio contro le donne e le ragazze LBGTI e le donne e le ragazze con disabilità. Quest'ultime sono esposte più delle altre a violenza di genere, compresa la violenza domestica, la sterilizzazione forzata e la cyberviolenza. Per le ragazze e donne con disabilità l'accesso alla giustizia è limitato, spesso le loro denunce non vengono riconosciute o non sono considerate attendibili. Alle ragazze e donne con disabilità psicosociali spesso viene negata la capacità giuridica. Andrebbe aumentata la conoscenza e la sensibilizzazione sulle varie forme di violenza subite e potenziata l'accoglienza nei centri antiviolenza e nelle case rifugio tenendo conto delle esigenze specifiche delle donne con disabilità. Una grave lacuna è rappresentata dalla mancanza di dati disaggregati, anche per età e disabilità, sul tema della violenza di genere. Per quanto riguarda il tema della salute delle donne con disabilità si evidenziano disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari sessuali e riproduttivi e alle informazioni in formati accessibili, e la necessità di fornire formazione e competenze al personale sanitario sul diritto delle donne e delle ragazze con disabilità di decidere autonomamente sulle questioni relative alla loro salute²⁵.

L'European Disability Forum (EDF) ha pubblicato il 01/03/2024 la terza edizione del Manifesto sui diritti delle donne con disabilità in Europa per chiedere ai governi europei di affrontare la sistematica marginalizzazione delle donne e delle ragazze con disabilità che costituiscono il 25,9% della popolazione femminile dell'Unione europea e sono più esposte delle altre donne a discriminazioni e violenza di genere.

Il Manifesto è scaturito dalle recenti sfide rappresentate dalla pandemia da Covid 19, dai conflitti armati e dalle conseguenze del cambiamento climatico e dal loro impatto sui diritti umani delle donne e ragazze con disabilità e si focalizza su alcuni ambiti specifici quali l'empowerment, la leadership, la partecipazione politica e la lotta contro la violenza di genere²⁶.

Fonte: Forum italiano disabilità - Silvia Cutrera.

25 <https://www.direcontrolviolenza.it/cedaw-raccomandazioni-allitalia-accolte-le-istanze-della-societa-civile/>; https://www.direcontrolviolenza.it/wp-content/uploads/2024/02/CEDAW_C_ITA_CO_8_57560_E_-ITA.pdf.

26 <https://www.edf-feph.org/manifesto-women-and-girls-with-disabilities-must-be-recognised-as-leaders-and-changemakers/>.

2.3 La violenza assistita

“Per violenza assistita intrafamiliare si intendono gli atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuti su figure di riferimento o su altre figure – adulte o minori – affettivamente significative, di cui la/il bambina/o può fare esperienza direttamente (quando la violenza avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando la/il bambina/o è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti. Si include l’assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici”²⁷

Questa definizione è stata elaborata dal Cismai (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia) nel 2005 nel “Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri” integrato e revisionato nel 2017 alla luce dei cambiamenti intercorsi nelle normative, in particolare l’adozione della Convenzione di Istanbul, il riconoscimento come aggravante per il reato di maltrattamenti in famiglia, quando è commesso in presenza o in danno di un minore (L. 119/2013) per gli studi e ricerche effettuate sugli orfani speciali: “Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l’adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minore è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici”²⁸

Il documento del 2017 in particolare enuclea i principali elementi su cui porre attenzione nell’impostazione degli interventi a favore dei bambini e delle bambine vittime di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, precisando, tra l’altro, che il coinvolgimento dei bambini nella violenza domestica può avvenire non solo durante la convivenza dei genitori, ma anche nella fase di separazione e dopo la separazione stessa. Queste ultime due fasi sono particolarmente a rischio per il coinvolgimento dei figli da parte del padre/partner violento, il quale può utilizzare i bambini come strumento per reiterare i maltrattamenti sulla madre e per continuare a controllarla.

27 <https://cismai.it/>

28 cismai.it/documento/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita/

Inoltre, in queste fasi aumenta il rischio di escalation della violenza e la possibilità di un esito letale (omicidio della madre, omicidi plurimi, omicidio-suicidio).

La violenza assistita è la seconda forma di maltrattamento in danno dei minori più diffusa nel nostro Paese, la cui rilevazione necessita del preliminare riconoscimento della violenza intrafamiliare subita dalla madre. La conoscenza dell'esistenza del problema e la disponibilità mentale ed emotiva a prendere in considerazione il danno che ne deriva alle vittime e ai loro bambini, è la premessa necessaria che sollecita a vedere, informarsi, formarsi, decidere di compiere delle azioni ai fini della protezione e della cura della donna e dei suoi figli.

La violenza assistita rappresenta, infatti, l'altra realtà della violenza domestica sulle donne ed è stata messa in luce grazie all'esperienza maturata e agli studi compiuti nelle case rifugio sui bambini e le bambine accolti con le loro madri, che hanno evidenziato i danni che derivano ai figli esposti alla violenza subita dalle madri e l'hanno indicata come fattore di rischio per altri tipi di maltrattamento, la trascuratezza e l'abuso sessuale²⁹, da annoverare tra le Esperienze Infantili Sfavorevoli (ESI).

Nonostante la violenza assistita sia stata definita come maltrattamento di tipo primario al pari della violenza fisica, psicologica, sessuale e dell'incuria già nel 1998 nel Congresso Internazionale di Singapore e l'incontro a Ipswich del 1999 "Stop domestic violence" abbia sancito che la protezione dei bambini sia inscindibile da quella delle madri, ancora ora, nel tutelare l'interesse superiore del minore (art. 26 della Convenzione di Istanbul), non si tiene nella giusta considerazione la dinamica complessa della violenza domestica e si finisce per equiparare nei percorsi di valutazione delle competenze genitoriali i due genitori ignorando che uno è autore del reato di maltrattamento e l'altra ne è la vittima.

L'intervento con i minori solitamente prescinde da una lettura sociale del fenomeno della violenza contro le donne, inteso come problema strutturale, conseguenza della disparità di potere tra uomini e donne e lesione dei diritti fondamentali e di cittadinanza e, nonostante la nuova attenzione al problema, nella maggior parte dei casi, gli operatori dell'area clinica e/o psicosociale faticano a riconoscere dietro le separazioni difficili e dentro le storie di bambini contesi la violenza maschile, approcciandosi a essa come se si fosse in un contesto di conflitto di coppia, generando così alla donna nuovo dolore, disorientamento e sfiducia nei sistemi di aiuto esistenti.

Saper riconoscere "la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul Genere", consente alla rete degli operatori di assumere un punto di vista lucido e reale rispetto alle molteplici situazioni di sofferenza

29 E. Buccoliero, G. Soavi, *Proteggere i bambini dalla violenza assistita*, Franco Angeli, Milano, 2018

dei minori e di partire dalla consapevolezza che le dinamiche della violenza domestica interferiscono sulla relazione con i figli, alterando l'espressione delle funzioni genitoriali della madre e del padre maltrattante e i modelli di attaccamento. La capacità di vedere la violenza maschile contro le donne con la sua portata e la sua grande diffusione permetterebbe di accogliere la momentanea disfunzionalità genitoriale materna come danno conseguente alle violenze cronicamente subite e alla peculiarità del ciclo della violenza, acquisendo la capacità di affrontare il problema in modo integrato e di adottare strategie di protezione dei minori più efficaci.

I bambini che assistono alla violenza soffrono perché non possono affidarsi ai genitori per essere protetti e accuditi, sviluppano relazioni di attaccamento disorganizzate; provano paura-angoscia-impotenza con compromissione delle funzioni alimentari e del sonno, possono venire accidentalmente colpiti durante i litigi e quando provano a difendere la madre. Si verifica spesso un'inversione di ruoli e i bambini cercano di proteggere la madre, i fratelli, le sorelle durante o dopo gli attacchi; hanno paura di lasciare la casa e la madre non protetta con una diminuzione della frequenza scolastica e di una vita di relazione consona alla loro età.

I minori testimoni di violenza sono sempre in stato di allerta, nell'attesa e nel terrore che possa verificarsi la prossima aggressione, non avendo la possibilità di prevedere i tempi e di tenere sotto controllo la situazione maltrattante, per questo non si sentono mai al sicuro, tendono a preoccuparsi per se stessi, per la madre, per le sorelle e i fratelli. Provano dei sensi di colpa sperimentati per l'impotenza, l'impossibilità di reagire e di cambiare lo stato delle cose, sentimenti ambivalenti di rabbia verso l'abusante ma anche verso la madre, colpevole, nella loro convinzione, di non essere in grado di prevenire la violenza di cui si sentono essi stessi spesso responsabili. In molti casi si sentono obbligati a mantenere il segreto di famiglia ma sono alla ricerca di attenzione, affetto, approvazione, percependosi isolati e vulnerabili, abbandonati fisicamente ed emotivamente.

La letteratura scientifica e le ricerche più recenti concordano nel correlare gli esiti post-traumatici all'assistere alla violenza, nel sottolineare che assistere alla violenza agita produca un trauma acuto che diventa cronico quando questa esperienza pervade la quotidianità, condiziona la percezione della vita e del futuro, creando quella sofferenza definita "il dolore degli impotenti"³⁰. L'elenco dei disturbi, espressione del disagio vissuto, che la/il bambina/o e l'adolescente possono manifestare, è articolato e contempla quelli che coinvolgono il corpo in prima istanza, soprattutto nei più piccoli, e quelli cognitivi e comportamentali: deficit nella crescita, deficit visivi, ritardi nello sviluppo psicomotorio, mal di testa, mal di stomaco, enuresi, problemi di autostima,

30 J. L. Herman, *Guarire dal trauma*, Magi, Roma 2005 (New York, 1992)

ritardi e anomalie sulle competenze intellettive, sviluppo disorganizzato delle capacità empatiche, deficit di attenzione, iperattività, ansia, insicurezza, vulnerabilità, senso di abbandono, impulsività, aggressività, bullismo, mancanza di fiducia, umiliazione, odio, difficoltà di concentrazione, isolamento, alienazione, perdita di autonomia del pensiero, depressione, disturbi del sonno, disordini alimentari, disturbo da stress post traumatico, abuso di alcol e sostanze stupefacenti, delinquenza giovanile, fughe da casa, autoleisionismo, condotte suicidarie, difficoltà a socializzare, stringere e mantenere rapporti con coetanei e adulti.

Gli effetti della violenza assistita sono quindi non solo molteplici, ma pregiudicanti per il percorso evolutivo. Essi alterano in negativo inesorabilmente l'esperienza di vita del bambino, prima, e dell'adulto, poi, rappresentando un fattore di rischio preoccupante per la trasmissione transgenerazionale dei comportamenti violenti: "L'educazione sentimentale di questi bambini in generale è impregnata di stereotipi di genere, connotati da svalutazione della figura materna e da disprezzo verso le donne, ma anche verso gli uomini che a questi stereotipi non vogliono adeguarsi"³¹. L'Istat nel 2015 rileva che la trasmissione intergenerazionale è ben testimoniata dalla relazione esplicita tra vittimizzazione vissuta o assistita da piccoli e comportamento violento nell'età adulta.

L'intensità e la qualità degli esiti dannosi sulle/sui minorenni derivano dal bilancio tra i fattori di rischio e di protezione. Sono indispensabili quindi una rilevazione precoce e un intervento competente che possano non solo assicurare nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulla madre una tempestiva valutazione del grado di rischio e della pericolosità/letalità fisica e/o mentale per le/i bambine/i ma anche garantire l'attivazione di interventi protettivi e riparativi adeguati che inevitabilmente non possono prescindere da un intervento congiunto di sostegno alla madre. La violenza produce sintomi assimilabili al disturbo post-traumatico da stress complesso e può danneggiare fortemente le competenze genitoriali delle donne influenzando fortemente la relazione con i figli e le figlie e le capacità di cura ed attenzione verso i loro bisogni. Tuttavia, un approccio non giudicante, l'instaurarsi di un legame di fiducia con la psicologa e l'educatrice consente alla donna che ha subito violenza di ricominciare ad esprimere le proprie competenze genitoriali. Una donna, nella fase in cui subisce violenza, pur avendo competenze genitoriali, non riesce a metterle in atto perché le sue energie sono depotenziate dalla paura e dalla necessità di garantire la sua sopravvivenza e quella dei figli/e.

Per gli effetti che la violenza domestica causa sulla madre e quelli che la violenza assistita provoca sul bambino/a, sono due persone traumatizzate

31 L. Luberti- M. T. Pedrocco Biancardi(a cura di) *La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente*, Franco Angeli, Milano 2005

che si incontrano e scontrano e diventa indispensabile partire sempre da questo quadro di riferimento. L'esperienza dei centri antiviolenza ha dimostrato che intervenire pensando che la violenza e la funzione genitoriale siano "distinte", comporta sempre un ulteriore danno sia alla madre che ai minori, mentre la misura da prendere è interrompere la violenza cui il bambino assiste, garantendo una concreta esperienza di un'area di protezione nel rapporto quotidiano con la madre.

Offrire sostegno e protezione alle donne fornisce contemporaneamente protezione ai figli e facilita in essi lo sviluppo di uno spazio psichico libero dai terrori legati al timore per l'incolumità della madre e di se stessi come emerge dai contenuti espressi dai minori. Finché la violenza sarà considerata esclusivamente come un problema privato della coppia, si continuerà a distorcere e a minimizzare la gravità delle sue conseguenze. La misura da prendere è interrompere la violenza cui il bambino assiste. Il sostegno e la protezione alle donne fornirà automaticamente protezione ai figli, specie se nella prima fase del percorso di uscita dalla violenza si rafforzerà la loro fiducia in se stesse e si sancirà che il partner maltrattante potrà vedere i figli solo in un contesto protetto e con un'osservazione dei suoi comportamenti da parte di educatrici e assistenti sociali formate sui temi della violenza.

La metodologia lungamente sperimentata nei centri antiviolenza consente di aiutare i bambini a ritrovare la propria dimensione di bambini; a sperimentare condotte alternative al comportamento violento; a interagire con modelli femminili e maschili non stereotipati, ma flessibili; a essere autonomi e indipendenti; a modificare l'atteggiamento troppo protettivo nei confronti della madre; a ricostruire un'immagine materna autorevole; a esprimere tutti i sentimenti legati alla rabbia ed emozioni nascoste dalla paura eliminando il senso di colpa e di vergogna; a sviluppare la propria autostima e la fiducia in se stessi e nel mondo.

Simultaneamente, tale metodologia consente di aiutare la donna a rivedere ed elaborare la sua storia di violenza, a proteggersi nel lungo percorso di allontanamento dalla violenza, a credere nuovamente in se stessa come donna e come madre, a riflettere sul modo in cui la violenza ha interferito nelle sue capacità materne, a smontare i sensi di colpa e a recuperare la propria autorevolezza di fronte ai figli. Infine, struttura la possibilità per la madre e i figli/e di riconoscere, elaborare e depotenziare quegli elementi che partendo da interazioni quotidiane fungono nell'una e negli altri da riattivatori post traumatici, elementi che se non depotenziati perpetuano gli effetti della violenza subita inficiando il riemergere delle capacità genitoriali presenti. Quando il nucleo madre/figli si allontana dalla violenza ed è in un ambiente sereno, i cambiamenti comportamentali dei minori possono essere veloci, ma il percorso interno di superamento delle conseguenze della violenza non è breve; molte donne e bambini necessitano

di sostegni prolungati e privi delle interferenze operative generate spesso da dispositivi incongruenti e scarsamente condivisi dalla rete dei servizi competenti per l'incapacità di tanti di leggere la violenza di genere.

Adottare un linguaggio comune, una prospettiva che a partire da linee operative e procedure condivise tra operatori sociali, sanitari, centri antiviolenza e/o case rifugio, forze dell'ordine e sistema giudiziario, è l'unica modalità di lavoro efficace, la sola in grado di garantire una buona valutazione e "cura" dei legami e delle funzioni genitoriali.

La strategia che funziona è solo in parte la paziente e faticosa attivazione di sinergie, la disponibilità a lavorare in rete e a creare obiettivi comuni tra attori diversi da perseguire insieme; limitarsi a questo, però, non determinerebbe quella fondamentale e complessa contaminazione culturale che parte dalla conoscenza del lavoro culturale dei centri antiviolenza e porta all'assunzione collettiva di un'ottica di genere che aiuta a riconoscere la violenza maschile contro le donne come una violazione dei diritti umani e un ostacolo allo sviluppo delle capacità femminili che determina una minore crescita dell'economia. Il cambiamento culturale necessario per prevenire la violenza è l'acquisizione della consapevolezza che la violenza di genere è un fenomeno socio-culturale e non una patologia dei singoli uomini che la perpetuano.

2.4 La violenza sessuale

La violenza sessuale costituisce una grave violazione dei diritti umani, compromette o annulla i diritti delle donne alla sicurezza, alla salute, alla libertà, alla dignità e alla integrità fisica e psichica.

La violenza sessuale compiuta sulle donne da un esercito o da un gruppo armato nel corso di guerre e conflitti viene riconosciuta come un crimine internazionale dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (n. 2.467 del 23 aprile 2019). Secondo la Campagna delle Nazioni Unite contro la violenza sessuale in situazioni di conflitto, la stragrande maggioranza delle vittime delle guerre odierne si riscontra tra i civili, per lo più donne e bambini, che possono essere esposti a gravi forme di violenza sessuale e di prevaricazioni, talora messe in atto in modo sistematico allo scopo di raggiungere obiettivi militari o politici.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riconosce inoltre la violenza di genere come uno dei più gravi problemi di salute pubblica a livello mondiale, perché incide gravemente sullo stato di salute fisico e psichico delle donne. L'OMS definisce la violenza sessuale come "qualsiasi atto sessuale, tentativo di ottenere un atto sessuale, apprezzamenti o commenti a sfondo sessuale indesiderati, o sfruttamento o traffico sessuale, rivolti nei confronti di una persona attraverso la coercizione. La violenza sessuale può essere messa in atto da qualsiasi persona indipendentemente dalla relazione con la vittima e in qualsiasi ambito, incluso quello lavorativo e familiare". La definizione dell'OMS di violenza sessuale include quindi lo stupro (i.e. atto penetrativo vaginale o anale con il pene, con altre parti del corpo o con oggetti), ma non è limitata ad esso, includendo anche il tentato stupro e tutte le altre forme di atti sessuali indesiderati, come le molestie fisiche e verbali, i palpeggiamenti, i toccamenti e gli apprezzamenti indesiderati. Violenza sessuale può verificarsi anche quando la vittima non è in grado di esprimere un valido consenso per uso di alcolici, droghe, farmaci, grave ritardo mentale o per età infantile³².

32 Dal libro di Giusy Barbara, Laila Micci, Alessandra Kustermann, *Violenza sessuale su donne adulte*.

Il problema del consenso

Il consenso ad un atto sessuale, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, deve essere dato quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

L'assunzione volontaria o involontaria di alcolici o di sostanze facilitanti la perdita di lucidità diminuisce o annulla la capacità della donna di fornire un valido consenso. Si definisce violenza sessuale, di conseguenza, un atto sessuale compiuto in assenza di un esplicito e non equivoco consenso e comprende, secondo l'art. 36 della Convenzione di Istanbul:

- atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
- altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso.

Il consenso deve essere:

- esplicito: sì vuol dire sì e no vuol dire no;
- valido: espresso in un contesto sereno e in assenza di condizioni che possano alterare la volontà della donna (droghe, alcol);
- non coartato da situazioni di condizionamento/pressioni ambientali (abuso di autorità);
- preliminare al rapporto sessuale;
- deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti atti sessuali;
- deve comprendere tutte le modalità con cui il rapporto sessuale viene consumato (uso profilattico, sex toys).

Violenza sessuale è un termine molto generico che include diversi comportamenti come:

- lo stupro, anche se l'autore è il partner o il marito (stupro coniugale);
- stupro senza memoria per assunzione di sostanze o alcolici che facilitano la violenza;
- qualsiasi contatto sessuale indesiderato;
- l'esposizione non gradita di un corpo nudo, l'esibizionismo e il voyeurismo;
- l'abuso sessuale di un minore;
- la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
- la molestia sessuale;
- atti sessuali su clienti o dipendenti perpetrati da terapeuti, medici, capi, colleghi o altre figure professionali.

Alcuni dati in Italia³³:

- 21% (4 milioni 520 mila donne) hanno subito violenza sessuale;
- 5,4% forme gravi di violenza sessuale come stupro o tentato stupro (652 mila donne);
- 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o pregresso.

Secondo la Relazione del Ministero dell'Interno dell'8 marzo 2023, le vittime di violenza sessuale sono tra il 91% e il 93% dei casi donne.

Le conseguenze della violenza domestica e sessuale sull'individuo, sulla famiglia e sulla comunità secondo l'OMS³⁴ dimostrano che la violenza che sia occorsa durante gli anni più giovani di vita a una donna, particolarmente se si è trattato di un abuso sessuale nell'infanzia, può colpire lei e la famiglia per il resto della loro vita. Queste conseguenze negative si riflettono in numerose sfere della vita incluse quelle educative, economiche e sessuali. Si riduce la capacità di stare insieme ai propri parenti, aumentano i rischi sulla salute, compreso l'abuso di alcol e di droghe. Aumenta la probabilità che venga scelto dalla donna un partner maltrattante, ma anche di essere nuovamente vittima di violenze sessuali.

La violenza sessuale è un atto di potere e non sempre vengono utilizzate la forza fisica o le minacce contro la vittima, perché la violenza può essere molto sottile (come nel caso in cui l'autore dell'atto utilizzi la propria età, fisicità o status sociale per spaventare o manipolare la vittima).

Se lo si chiedesse ad una donna, a qualsiasi donna, la definizione di violenza sessuale sarebbe molto semplice: quando il rapporto sessuale avviene senza consenso.

Forme della violenza sessuale in base all'autore

Violenza sessuale da sconosciuto

Evento episodico, sovente avviene in luoghi pubblici come parchi, cantieri, garage o ascensori. Si accompagna nella donna che lo subisce a un senso di totale impotenza a difendersi, a una sensazione di congelamento che le impedisce qualunque reazione di evitamento, a una passività dipendente dalla paura di essere uccisa in caso di tentativi di fuga o di attirare l'attenzione di

33 <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>

34 Dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) forniti nei primi mesi del 2016 e risalenti al 2013 (si tratta di 185 studi relativi a 86 Paesi) che si riferiscono a una ricerca condotta dall'OMS in collaborazione con la London School of Hygiene and Tropical Medicine e con il Medical Research Council, *Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, Geneva, Switzerland, 2013, www.who.int/en/; consultabile in sintesi in italiano su www.salute.gov.it. Ulteriori dati sono contenuti nella ricerca dell'OMS *Understanding and addressing violence against women* in www.who.int/en/.

possibili passanti. Crea un elevato allarme sociale e nell'immaginario collettivo è erroneamente considerata la forma più frequente di violenza. In questi casi è più frequente l'immediato ricorso alle cure sanitarie, per il timore di avere contratto una malattia sessualmente trasmissibile o di avere una gravidanza come conseguenza della violenza subita.

Spesso determina un radicale cambiamento delle abitudini, un'ansia che impedisce di uscire di casa, un senso di colpa per essersi messa in una situazione di rischio, una difficoltà a parlarne per la vergogna e il timore del giudizio degli altri per non essersi difesa. Il disturbo post traumatico da stress cronico può insorgere, ma la sua durata dipende molto dalla paura provata di peggiori conseguenze e dalla capacità di chi raccoglie tra i primi la sua storia di restituirle il significato di autotutela dei suoi comportamenti.

Stupro di gruppo

Ha accompagnato la storia dell'umanità, ma è sempre stato passato sotto silenzio come diritto e ricompensa per un esercito vittorioso. Grazie al movimento femminista degli anni '70 si è arrivati ad un cambiamento di rotta e ad importanti modifiche legislative, che hanno portato a considerare lo stupro collettivo come un grave crimine di guerra. Nella violenza di gruppo emerge in modo lampante il substrato ideologico e simbolico dello stupro come esercizio di potere, dominio, assoggettamento e umiliazione sia della donna sia del popolo o del gruppo etnico e religioso di cui fa parte.

“La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza di cui all'art. 609. Chi commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni” (1996). Lo stupro di gruppo presenta alcune caratteristiche:

- ha spesso una maggiore lesività fisica a livello ano-genitale, in quanto compiuto da più uomini e con la messa in atto di modalità penetrative diverse, determina soprattutto un'elevata sensazione di degradazione personale della vittima. Anche in questo caso il ricorso a cure sanitarie è frequente per ottenere la profilassi infettivologica e la contraccezione post-coitale. Le conseguenze psicologiche spesso sono più gravi e determinano frequentemente una sindrome post traumatica da stress cronica. L'importanza di ricevere in breve tempo un supporto psicologico è evidente. Anche perché spesso gli autori della violenza di gruppo sono conosciuti dalle vittime come: ex partner, amici, conoscenti occasionali o gruppi di giovani in conflitto con il partner attuale della donna;
- sussiste una maggiore forza intimidatrice nell'azione condotta da un gruppo di persone, che determina sentimenti di paura e impotenza più elevati;
- la reazione di congelamento è normalmente presente. La volontà di denuncia non sempre è presente fin dal primo momento, per il timore del

giudizio degli altri e la paura di un processo mediatico che renderebbe pubblica la degradazione subita. La rapida conclusione del processo potrebbe modificare la storia naturale di uno stupro di gruppo e aiutare la donna a evitare la cronicizzazione del disturbo post traumatico;

- il corpo della donna viene usato per ritualizzare e a volte sancire l'appartenenza al gruppo stesso da parte degli stupratori. La donna perde persino il connotato di "oggetto del desiderio" e diventa un mezzo per rafforzare i legami e le gerarchie all'interno del gruppo.

Stupro coniugale

L'autore è il marito o partner attuale della donna. Per le donne, anche se oramai consapevoli di vivere in una relazione maltrattante, è il più difficile da riconoscere e persino se denunciano hanno una scarsa propensione a definire stupro un rapporto sessuale imposto in assenza del loro consenso o addirittura in seguito a un esplicito rifiuto.

Rientra ancora nell'antico concetto dei "doveri coniugali" che possono essere imposti dall'uomo in una relazione di coppia, nella tacita convinzione che la sessualità maschile necessiti di uno sfogo obbligatorio una volta risvegliata la libido.

Stupro per diniego della donna alla prosecuzione dell'atto sessuale

Nonostante alcune sentenze dimostrino in modo chiaro che il consenso all'atto sessuale deve permanere per l'intera durata del rapporto, non è facile per le donne dimostrare che un atto inizialmente consenziente si è tramutato in uno stupro.

Purtroppo è convinzione diffusa che il consenso ad un atto sessuale sia implicito dal momento in cui la donna accetta i primi approcci, senza sollevare obiezioni. Quasi come se fosse legittimo per l'uomo passare dal bacio o dalle carezze accettate, all'atto sessuale in quanto si è superato il punto di non ritorno, che non consente più l'interruzione del rapporto sessuale su richiesta della donna. Invece, qualunque sia il motivo per cui la donna neghi ad un certo momento il consenso alla prosecuzione dell'atto, per dolore eccessivo alla penetrazione, per mancanza o rottura del preservativo, per una frase ritenuta da lei sessualmente ingiuriosa, il rapporto sessuale deve essere interrotto. In questi casi vi è spesso una conoscenza precedente tra la donna e l'autore della violenza. Raramente la donna si presenta in ospedale. Spesso ritiene che ignorare quanto è avvenuto, non parlarne con nessuno, possa essere la strategia più efficace per dimenticare rapidamente la violenza. A volte, invece, il tempo passato consente alla donna di decidere di denunciare.

Purtroppo, la possibilità di essere creduta da forze dell'ordine o magistratura, la mancanza di prove raccolte, il suo stesso prolungato silenzio e la querela tardiva vengono giudicate dimostrazioni che non consentono di prevedere

una ragionevole probabilità di condanna dell'imputato per violenza sessuale, per cui viene richiesta l'archiviazione, con la motivazione che le indagini effettuate e l'ascolto dei testi a difesa dell'imputato siano concordi nella conferma che il rapporto sessuale era stato consenziente.

La parola della donna non viene creduta. In questi casi è facile comprendere che la querela ha trascinato la donna in un meccanismo perverso che determina una vittimizzazione secondaria di notevole entità. La consapevolezza che ottenere giustizia è impossibile per lei entra nell'inconscio collettivo femminile come l'ennesima prova che un processo per stupro è da evitare, che presentare querela è inutile e determina solo un riacutizzarsi del trauma subito. La psicoterapia di supporto che all'inizio sembrava inessenziale per la donna, diviene necessaria dopo l'archiviazione per evitare la cronicizzazione del trauma subito.

È particolarmente importante che la qualità e le motivazioni del decreto di archiviazione legittimino comunque la querela della donna, non facendola sentire colpevole quasi di una falsa denuncia. Pur affermando l'impossibilità di raggiungere prove sufficientemente consistenti da portare a una condanna del presunto reo, si sarebbe almeno ottenuto di non sottoporre la donna ad ulteriori umiliazioni e si contribuirebbe a dissipare la convinzione che sia legittimo proseguire un rapporto sessuale, nonostante la richiesta della donna di fermarsi.

Stupro senza memoria

In seguito all'assunzione volontaria o involontaria di sostanze come le cosiddette droghe dello stupro che possono rendere impossibile esprimere un valido consenso all'atto sessuale.

Sostanze che facilitano la violenza sessuale (elenco non esaustivo):

- Alcol;
- GHB;
- Ketamina;
- Benzodiazepine;
- Cocaina e metaboliti;
- Anfetamina;
- Efedrina;
- Metadone;
- LSD;
- Scopolamina;
- THC e metaboliti.

L'alcol è la droga dello stupro più frequentemente utilizzata, sia nello stupro da singolo aggressore che nello stupro di gruppo. Purtroppo, l'alcolemia

può essere rilevata in modo corretto solo se il prelievo avviene dopo poco tempo dalla violenza e viene conservato in modo idoneo fino al momento della lettura del risultato, mentre valutarla retrospettivamente in modo attendibile dipende da molte variabili come la quantità di liquidi e cibo ingerito, l'età, il peso e il sesso della persona. Mentre per il GHB – acido gammaidrossibutirrico –, che è un acido grasso a catena corta molto simile al neurotrasmettitore acido gamma-aminobutirrico, bisogna sempre considerare che i suoi metaboliti sono presenti normalmente nell'organismo, ed è molto difficile già a distanza di 7 ore sapere se la quantità ritrovata è il normale metabolita attivo nell'organismo o l'esito dell'assunzione della droga dello stupro, simile alla Ketamina per quanto riguarda gli effetti, ma con una durata d'azione più lunga e una maggiore pericolosità. Se assunto insieme ad alte dosi di alcool o altri sedativi il GHB può essere molto tossico, determinando vertigini, perdita di coordinazione, nausea, vomito, episodi di apnea, fino a depressione respiratoria e coma che possono provocare la morte di chi l'ha assunto.

L'amnesia è il nucleo traumatico centrale. Si susseguono pensieri ricorrenti finalizzati a dare un contenuto al "buio in testa" o "al buco nero nei ricordi".

Nei Paesi anglosassoni l'atto di aggiungere sostanze alle bevande è noto come "*drink spiking*" ed è considerato reato, perfino se non è seguito da una aggressione o altro tipo di violenza.

Caratteristiche della droga dello stupro ideale:

- sensazione di rilassamento e tranquillità, fino alla sedazione;
- disinibizione;
- diminuzione del livello di coscienza;
- amnesia retrograda;
- incolore, inodore, insapore;
- proprietà di sciogliersi in bevande alcoliche o non alcoliche;
- rapido assorbimento;
- rapida metabolizzazione ed eliminazione.

Quali sono le conseguenze per la vittima?

Le conseguenze della violenza sono profonde e vanno oltre la salute della donna condizionando il benessere di intere comunità. Si tratta infatti di un grave problema di salute pubblica. Donne con storie di traumatizzazione in seguito a una violenza riportano spesso una bassa autostima e una minore capacità a partecipare alla vita sociale, in alcune situazioni non riescono ad occuparsi adeguatamente dei figli e non riescono più a lavorare. La violenza influisce sullo sviluppo della personalità, dell'immagine di sé, sulla sessualità delle bambine e delle adolescenti che l'hanno subita.

Chi è vittima di una violenza sessuale subisce un trauma i cui segni per-

durano per lungo tempo, se non affronta e rielabora l'evento accaduto.

Le conseguenze variano da donna a donna (o uomo, o bambino) e dipendono da diversi fattori, quali: la circostanza, l'autore, la frequenza, le modalità dell'aggressione. Ci sono comunque conseguenze negative di tipo fisico, psicologico e sociale.

Diritti e cura delle vittime (OMS 2004):

- Diritto alla salute.
- Diritto alla dignità e al rispetto.
- Diritto a non subire discriminazioni.
- Diritto all'autodeterminazione.
- Diritto all'informazione.
- Diritto alla privacy.

La richiesta di aiuto dopo una violenza sessuale, se la donna ha deciso di parlarne, avviene nella maggior parte delle circostanze dopo poco tempo dall'aggressione. Tuttavia, nei casi di utilizzo delle sostanze che facilitano l'abuso sessuale e determinano amnesia retrograda, il tempo trascorso può essere maggiore, per la difficoltà di ricordare quanto è avvenuto. In questi casi i ricordi assomigliano più a flash, che vengono interpretati con l'ausilio di amiche e conoscenti che hanno assistito alla fase iniziale degli accadimenti e magari hanno visto la ragazza uscire dal locale con un uomo che era appena stato presentato da un amico o conoscente.

È quindi importante che gli operatori siano in grado di affrontare e contenere i sentimenti di paura, di orrore, la confusione e lo shock che spesso le pazienti presentano.

In molti casi le vittime sono state portate in un pronto soccorso ospedaliero dalle forze dell'ordine ed è quindi importante spiegare e contestualizzare quello che accade, il significato delle procedure, degli accertamenti e di tutti gli interventi sanitari che verranno messi in atto. La possibilità di non accettare qualcuna delle procedure proposte è fondamentale per la donna. Le consente di riassumere la responsabilità delle decisioni che prende. In linea di massima, sulla base della letteratura esistente sul tema, sarebbe meglio che almeno la visita ginecologica venisse effettuata da una donna. Tuttavia questo non è sempre possibile, specialmente di notte e in un pronto soccorso.

Occuparsi di violenza sessuale richiede una forte motivazione, una consapevolezza che è difficile affrontare il tema della violenza senza il confronto, la collaborazione e l'aiuto di altri colleghi e senza la possibilità di attivare risorse sul territorio.

Sperimentare un'accoglienza empatica e non giudicante può permettere alle vittime di affrontare con più forza la paura, la vergogna, la solitudine e

l'eventuale successivo processo nel momento in cui si sentirà in grado di presentare querela per la violenza subita.

L'accoglienza

L'accoglienza ad una vittima di violenza sessuale può già costituire un primo intervento terapeutico, ma per essere tale deve basarsi su atteggiamenti empatici, di sospensione di qualunque giudizio, di contenimento dei sentimenti di disperazione e di orrore che la donna manifesta.

Visita medica alle vittime di violenza sessuale

Gli studi che hanno analizzato i risultati della visita medica in donne vittime di violenza sessuale riferiscono la presenza di lesioni corporee dal 40 all'82% dei casi e di lesioni in sede ano-genitale dal 6 all'87%.

Questo ampio *range* nella rilevazione delle lesioni può dipendere da differenze nel tipo di popolazione esaminata (età, parità, precedenti rapporti sessuali, modalità dell'aggressione e tipo di aggressore, numero degli aggressori, modalità di perpetuazione della violenza). Inoltre, la definizione di "lesione" utilizzata, l'esperienza dell'esaminatore e la stessa tecnica di esame (colposcopio, lente di ingrandimento o a occhio nudo) determinano la possibilità di osservare e descrivere lesioni anche di piccole dimensioni, ma significative.

Violenza sessuale in adolescenza

Nel mondo tra il 12 e il 25% delle ragazze adolescenti sperimentano violenza sessuale. Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta riporta che in USA circa 1 su 4 ragazze sotto i 18 anni è vittima di violenza sessuale.

In una *survey* nei Paesi Baltici il 42-56% di ragazze adolescenti ha riferito palpeggiamenti, e il 10% violenza sessuale attraverso atti penetrativi. Per una sostanziale percentuale di ragazze (30%) la prima esperienza sessuale è forzata³⁵. Circa il 10% delle donne intervistate ha riportato di aver subito violenza sessuale prima dei 16 anni.

I perpetratori di violenza sono abitualmente i genitori o familiari (19.5%), amici di famiglia (11.4%), amici della vittima (15.4%) o conoscenti, inclusi quelli conosciuti online (23.8%).

I perpetratori sconosciuti sono meno frequenti, rappresentando solo il 20.2% dei casi³⁶.

35 WHO: *Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence* e *European institute for gender equality's studies on gender biased violence*

36 Fonte ISTAT Anno 2014

Molestie e ricatti sessuali sul lavoro

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), agenzia specializzata delle Nazioni Unite sui temi del lavoro e della politica sociale, il 21 giugno 2019 ha approvato la Convenzione n° 190 (2019) sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro definite come:

“Insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico”.

Tali pratiche e comportamenti ad oggi, in Italia, nonostante la ratifica della Convenzione avvenuta il 29 ottobre 2021 non sono perseguite in sede penale, così come le violenze e le molestie realizzate nel luogo di lavoro, ma anche quelle subite durante spostamenti o viaggi di lavoro, durante sessioni di formazione, eventi o attività sociali, correlate con il lavoro o addirittura durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro a casa.

Tra le misure consigliate dalla Convenzione per la prevenzione della violenza e delle molestie si annoverano:

- l'inserimento nel piano della valutazione del rischio (Dlgs 81/2008) della violenza, delle molestie e dei rischi psico-sociali connessi;
- l'adozione di misure per prevenire i rischi individuati e tenerli sotto controllo;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori in merito ai pericoli e ai rischi connessi alla violenza e alle molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione. La Convenzione - ratificata dall'Italia - impone al legislatore italiano un adeguamento per cui nel corso del primo anno della XIX legislatura sono stati presentati diversi disegni di legge (A.S. 89, 671, 813) di cui alcuni in corso di esame;
- la vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sullo stato del rapporto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore che abbiano denunciato le molestie, al fine di assicurarne la tutela contro sanzioni, demansionamenti o licenziamenti di natura ritorsiva e nel caso in cui presentino dimissioni volontarie;
- l'introduzione del reato di molestie sessuali nonché della circostanza aggravante del fatto commesso nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche in fase di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio;
- la delega al Governo per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e pari opportunità.

La violenza e le molestie sono incompatibili con lo sviluppo di imprese sostenibili avendo un impatto negativo sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti di lavoro, sulla reputazione e sulla produttività.

Una politica aziendale che persegue l'obiettivo di una gestione etica e sostenibile, in termini di ESG (Environmental, Social and Governance), non può trascurare i rischi derivanti da fenomeni di violenza di genere e molestie all'interno degli ambienti di lavoro.

Alcuni dati³⁷

L'Indagine sulla sicurezza dei cittadini 2016 ha permesso di stimare il numero delle donne che, nel corso della loro vita e nei tre anni precedenti all'indagine, sono state vittime di un'altra forma specifica della violenza di genere: le molestie e i ricatti sessuali in ambito lavorativo.

Vengono comprese le molestie sessuali con contatto fisico - colleghi, superiori o altre persone che sul posto di lavoro hanno tentato di toccarle, accarezzarle, baciarle contro la loro volontà - fino al tentativo di utilizzare il corpo della donna come merce di scambio, con la richiesta di prestazioni o rapporti sessuali o di una disponibilità sessuale in cambio della concessione di un posto di lavoro o di un avanzamento.

Donne dai 15 ai 65 anni che hanno subito ricatti sessuali o molestie fisiche sessuali sul lavoro nel corso della vita e negli ultimi 3 anni, per tipo di ricatto. Anni 2015-2016 (per 100 donne con le stesse caratteristiche):

Tipo di ricatto	Nel corso della vita		Negli ultimi 3 anni	
	migliaia	%	migliaia	%
Ricatti per assunzione:				
- Richiesta di prestazioni sessuali	333	2,1	62	0,4
- Richiesta di disponibilità sessuale	708	4,6	89	0,6
Ricatti per avanzamento di carriera/ mantenimento del posto di lavoro	268	1,8	43	0,3
Almeno un ricatto sessuale (per assunzione e/o per carriera)	1.173	7,5	167	1,1

Il fenomeno dei ricatti sessuali appare più frequente al centro Italia, nei grandi comuni delle aree metropolitane e in quelli con più di 50 mila abitanti.

Il 32,4% dei ricatti sessuali viene ripetuto quotidianamente o più volte alla settimana, mentre il 17,4% si verifica all'incirca una volta a settimana, il 29,4% qualche volta al mese e il 19,2% ancora più raramente. Negli ultimi tre anni, la quota di donne che ha subito ricatti tutti i giorni o una volta a settimana è ancora maggiore (rispettivamente il 24,8% e il 33,6%).

³⁷ *Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro negli anni 2015-2016. (Report ISTAT 2018).*
<https://www.istat.it/it/files/2018/02/statistica-report-MOLESTIE-SESSUALI-13-02-2018.pdf>.

Ricatti vissuti in silenzio

Quando una donna subisce un ricatto sessuale, nell'80,9% dei casi non ne parla con nessuno sul posto di lavoro, un dato in linea con quello rilevato nel 2008-2009 quando questa percentuale era dell'81,7%.

Quasi nessuna ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine: appena lo 0,7% delle vittime di ricatti nel corso della vita (l'1,2% negli ultimi tre anni). Un dato che si riduce ulteriormente se si considera chi ha poi effettivamente firmato un verbale di denuncia, il 77,1% di chi ha dichiarato di essersi rivolto alle Forze di polizia.

Le motivazioni più frequenti per non denunciare il ricatto subito nel corso della vita sono la scarsa gravità dell'episodio (27,4%) e la mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine o la loro impossibilità di agire (23,4%).

Il ricatto è stato grave per la maggior parte delle vittime: lo ritiene molto o abbastanza grave il 69,6% delle vittime e il 72,8% delle donne che l'hanno subito negli ultimi tre anni. Il 24,2% delle donne che hanno subito ricatti nel corso della vita (il 36,9% negli ultimi tre anni) ha preferito non rispondere alla domanda su quale sia stato l'esito del fatto. Tra coloro che hanno subito i ricatti nel corso della vita e hanno risposto al quesito, il 33,8% delle donne ha cambiato volontariamente lavoro o ha rinunciato alla carriera, il 10,9% è stata licenziata o messa in cassa integrazione o non è stata assunta.

La Direttiva ministeriale in materia di “riconoscimento, prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme”

Sul tema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro merita di essere annoverata la Direttiva ministeriale in materia di “riconoscimento, prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme”, adottata il 19 dicembre 2023 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni, alle quali spetta il compito “di garantire un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di favorire una maggiore consapevolezza che aiuti a riconoscere i casi in cui si manifestano molestie e violenze, in tutte le loro forme, nonché a fornire adeguati strumenti per la prevenzione, il contrasto e la rimozione di tali fenomeni”. La Direttiva individua nella formazione e nella sensibilizzazione le leve essenziali per affermare una cultura organizzativa orientata al superamento degli stereotipi sessisti sul luogo di lavoro. Il testo fornisce a tale scopo una serie di indicazioni rivolte a tutti i dipendenti pubblici, a partire dalle figure apicali e dirigenziali che devono assumere il ruolo di promotori del cambiamento all’interno delle proprie organizzazioni. In particolare, poi, il documento si rivolge ai responsabili delle politiche di gestione delle risorse umane e dell’organizzazione del lavoro, ai Comitati unici di garanzia (CUG), alla Consiglieria e al Consigliere di parità, alla Consiglieria e al Consigliere di fiducia, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV). In generale, si chiede dunque di promuovere e sviluppare adeguati cicli formativi in materia di pari opportunità e sul comportamento etico, in attuazione anche del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della legge n. 168/2023 (“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”), e di proporre azioni di informazione, anche continuative, per sviluppare la capacità di prevenire o intercettare, riconoscere e rimuovere odiosi episodi di discriminazione, molestie e violenze nel contesto lavorativo. Tra le azioni previste, anche l’adozione e l’attuazione di Codici etici e di condotta, e il ricorso agli strumenti di formazione messi a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tra cui il corso “RI-Forma-Mentis” erogato tramite la piattaforma Syllabus, da seguire in parallelo ai corsi sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro³⁸.

38 *Portale CUG Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.*

2.5 La violenza psicologica

Non si dispone di una definizione univoca di violenza psicologica che se, come ci riportano i dati Istat e tutte le rilevazioni dei centri antiviolenza, rappresenta la forma più diffusa e pervasiva di maltrattamento nelle relazioni di intimità, ha però confini imprecisi, percezioni soggettive e risulta ancora difficile da identificare e dimostrare e quindi da sanzionare legalmente in mancanza di prove materiali di accertamento.

Il primo a parlare di violenza psicologica fu Albert Birdman nel 1957. Egli identificò almeno 15 categorie di aggressioni verbali, partendo dal tono alto di voce e la scelta di ignorare l'altro, non mostrare empatia³⁹. Secondo Albert Birdman, la violenza psicologica si caratterizza per il controllo di dieci campi fondamentali che permetterebbero l'assoggettamento dell'altro: controllo della libertà di movimento, delle frequentazioni, del comportamento, dei mezzi finanziari, dei gusti, del pensiero, dello spazio sonoro, del tempo, dello spazio fisico e della comunicazione. Inoltre, questo tipo di abuso è incentrato sulla manipolazione delle esperienze emotive dell'altra persona, manipolazione che può portare l'aggressore ad avere un pieno controllo delle emozioni della sua vittima.

Se la violenza fisica è oggettiva al punto da lasciare spesso danni visibili sul corpo, la violenza psicologica entra nell'area della soggettività e questo può rappresentare un limite per il riconoscimento e la validazione di comportamenti che possono generare grande sofferenza nelle vittime e danni permanenti spesso molto più gravi della stessa violenza fisica.

Anni di osservazione e analisi dei casi di violenza nelle relazioni di intimità consentono di poter affermare che la violenza si manifesta prevalentemente come una modalità relazionale fondata sul controllo e sulla violenza psicologica quale meccanismo di sopraffazione che nel tempo mina il valore personale, il senso di identità, la dignità e l'autostima delle donne.

La violenza psicologica è quindi qualcosa di reale, sempre presente, un minimo comune denominatore, insieme alle altre forme di violenza (fisica, economica, sessuale) che può anche manifestarsi singolarmente, in loro as-

³⁹ <https://psiche.santagostino.it/empatia/>.

senza. Al contrario, non esiste violenza fisica che non abbia avuto un retroterra di violenza psicologica, cioè l'adozione di una serie di atteggiamenti, comportamenti e discorsi mirati a denigrare e rifiutare il modo di essere di una persona con lo scopo di renderla insicura e far del male. Non si tratta di aggressioni estemporanee ma di una forma di rapporto che mira a sottomettere la donna, a controllarla e a mantenere il potere su di lei⁴⁰.

La violenza psicologica non ha un aspetto specificatamente definito, può esprimersi attraverso molteplici manifestazioni: attacchi verbali ed insulti, minacce, offese, accuse, atti denigratori, umiliazioni, sarcasmi, svalutazioni, isolamento sociale, limitazione della libertà, controllo, proibizioni di frequentare amici e parenti, esclusione dalle decisioni importanti che riguardano la famiglia o la coppia, mancata assistenza in caso di malattia o bisogno.

Questi comportamenti possono variare di frequenza e di intensità, possono essere più o meno manifesti ed espliciti, ma in ogni caso non si spiegano in un singolo episodio. In quanto forma di maltrattamento, infatti, la violenza psicologica ha carattere ricorsivo, si sviluppa nel tempo in un crescendo di gravità e può seguire un andamento ciclico e si articola intorno a diversi assi comportamentali o di atteggiamento di seguito elencati:

- *il controllo*: il partner tende a controllare tutto per imporre un determinato modo di fare le cose. Può essere il controllo delle ore di sonno, dell'orario dei pasti, delle relazioni sociali, dei pensieri, degli spostamenti con la pretesa di una risposta immediata a chiamate o messaggi; di internet, social network, e-mail, messaggi e chiamate per monitorare le interazioni sociali. Questo tipo di controllo si associa con la tendenza a impartire ordini e lezioni su ciò che è giusto fare in diversi ambiti, con l'imprevedibilità del comportamento: a esplosioni di rabbia si alternano momenti di grande affettività e gentilezza che lasciano confusa e disorientata la vittima;
- *l'isolamento*: perché la violenza possa perpetuarsi è necessario isolare la donna dalla sua famiglia, dagli amici, impedirle di avere una vita sociale e anche di lavorare, si deve fare in modo che essa non abbia modo di confrontarsi e di avere altri punti di vista sulla sua vita e sulla relazione che sta vivendo. La vita della donna deve ruotare solo intorno a quella del partner. L'isolamento si produce in vari modi: attraverso un discredito di tutte le persone vicine alla donna; mettendola contro chi le è caro con insinuazioni, menzogne o manipolazioni; sottraendole telefono e computer. L'isolamento è una causa e una conseguenza dei maltrattamenti;
- *la gelosia patologica*: il controllo può accompagnarsi ad un comportamento geloso, al sospetto continuo, all'infondata attribuzione di intenzioni. La

40 Marie-France Hirigoyen, *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, Einaudi, 2000

gelosia non si fonda su una rispondenza con la realtà e tanto meno con l'infedeltà e non cessa o diminuisce se la partner adotta comportamenti rassicuranti, non esce da sola, non adotta abbigliamenti o comportamenti che possano attirare attenzione e meno che mai essere seduttivi. Nessuna spiegazione razionale può placare questo tipo di gelosia e la norma resta una quotidianità fatta di rimproveri, ricerche di prove, minacce, estorsioni di confessioni, discussioni senza fine, di una serrata sorveglianza;

- *le critiche e le umiliazioni*: strumento cardine per minare l'autostima della partner, per mostrarle che non ha valore è la svalutazione costante del lavoro, degli studi, degli interessi, dei risultati conseguiti come se privi di significato o considerati qualcosa di non rilevante. Parole offensive, discorsi sarcastici, osservazioni sgradevoli, critiche sull'aspetto fisico, commenti negativi sull'abbigliamento si accompagnano ad insulti veri e propri, indirizzati con un linguaggio volto a sminuire la partner, a farla sentire incapace come donna, come madre, come padrona di casa. Le critiche corrispondono allo stereotipo sociale sulle donne che sono attaccate soprattutto nei loro ruoli di madri, di datrici di cure dello spazio domestico e relazionale, di amanti. Umiliare, ridicolizzare e svilire costituiscono i caratteri specifici della violenza psicologica. Alla partner, considerata come sfogo continuo della rabbia e di ogni frustrazione non si deve rispetto, non solo in privato ma anche in situazioni sociali;
- *le intimidazioni e le minacce*: rompere gli oggetti, sbattere le porte, manifestare in maniera plateale il proprio cattivo umore costituiscono atti di intimidazione che se sono forme indirette di violenza hanno un ruolo importante nel trasmettere alla partner un chiaro messaggio sulla propria forza, la capacità distruttiva e di colpire. Le minacce possono essere ancora più esplicite come giocare con un coltello, dormire con la pistola accanto al letto, guidare in maniera pericolosa in modo da terrorizzare la partner e anche dirette come la minaccia di portare via i bambini, di agire rappresaglie su membri della famiglia o persone care. L'incertezza sulla realtà della minaccia è un modo di esercitare un grande potere sulla partner;
- *le accuse e la negazione*: particolarmente pericoloso per il benessere psicologico della donna è la negazione dell'abuso. Ogni volta che la vittima prova a lamentarsi del trattamento e degli attacchi subiti, gli autori di violenza negano la realtà e con un sistematico ribaltamento delle responsabilità accusano le partner di aver causato le reazioni di aggressività, di meritare le critiche, di aver reagito in modo eccessivo, di prendere tutto troppo sul serio o di non avere alcun senso dell'umorismo;

- *Gaslighting*⁴¹: è una forma di manipolazione psicologica con la quale l'abusante presenta alla partner false informazioni con l'intento di farla dubitare di se stessa, della sua stessa memoria e percezione, della sua capacità di analisi e valutazione della realtà, fino a farla sentire disorientata, inadeguata, o addirittura sospettosa di star sviluppando un disturbo psichico;
- *l'indifferenza e la trascuratezza emotiva*: rifiutare di interessarsi della propria partner, mostrare scarsa sensibilità e non avere nessuna cura, ignorare le sue esigenze, i suoi sentimenti, rifiutarsi di parlarle, di uscire insieme, di partecipare alle feste di famiglia, tenere il broncio per giorni senza conoscerne il motivo, utilizzare la tattica del silenzio, interrompere la comunicazione ignorando i tentativi di dialogo, mostrare indifferenza nei confronti della sofferenza e del bisogno di aiuto sono comportamenti che creano una situazione di insicurezza e prostrazione.

È vasto e complesso, dunque, il *pattern di azioni* che un uomo violento utilizza per controllare e dominare la sua partner, spaventarla, minandone l'autostima alla base, compromettendo la percezione stessa della propria identità. Il carattere continuativo della violenza psicologica agita all'interno di una relazione intima, porta la vittima a sentirsi sempre più inadeguata, colpevole, incapace, a sperimentare sensi di colpa, auto biasimo, vergogna, paura, impotenza.

La crescente insicurezza e l'erosione dell'autostima rendono difficile mettere in discussione la relazione violenta nella quale le donne restano invischiate, interrompere la spirale che le rende sempre più vulnerabili e dipendenti dall'abusante e le porta a sminuire il comportamento psicologicamente violento e a modificare invece il proprio comportamento per evitare ulteriori conseguenze ed alimentando di fatto l'abuso emotivo che sarà sempre più parte integrante della relazione. Molto spesso adeguare il proprio comportamento sulla scorta della paura e del ricatto non serve però a scongiurare l'esordio di altre forme di violenza.

Le conseguenze della violenza psicologica possono riflettersi sia sul piano della salute fisica che su quello della salute mentale. Sul piano della salute mentale, una donna vittima di violenze corre un rischio di depressione cinque o sei volte più elevato di una donna che non le ha subite; più elevata è anche la probabilità di soffrire di disturbo da stress post-traumatico.

Il lavoro con le donne vittime di violenza che da anni viene promosso nei centri antiviolenza prevede un complesso percorso di empowerment

41 Il termine deriva dall'opera teatrale del 1938 *Gaslight* del drammaturgo britannico Patrick Hamilton. Nella storia, un marito cerca di portare la moglie alla pazzia manipolando piccoli elementi dell'ambiente, per esempio affievolendo le luci delle lampade a gas. Questo porta la moglie a dubitare sempre di più delle sue sensazioni e diventare sempre più emotivamente instabile.

che, partendo dalla conoscenza delle gravi conseguenze causate dal subire violenza psicologica che è presente in tutte le donne seguite, fonda sulla ricostruzione dell'autostima, sulla consapevolezza del danno subito. Inoltre, per quanto non sia semplice da dimostrare in sede legale, la normativa vigente riconosce la violenza psicologica in diverse fattispecie di reato:

- minacce: reato punibile con una pena proporzionata alla gravità della minaccia;
- lesioni personali: questo reato punisce chi causa danni alla mente o al corpo di un individuo, con pene commisurate alla gravità delle lesioni;
- violenza privata: fattispecie che si verifica quando si viola la libertà personale della vittima con violenza psicologica o fisica oppure minaccia;
- atti persecutori o stalking: punisce con la reclusione da un minimo di un anno in su chi - tramite minacce, molestie o altre condotte - induce nella vittima uno stato di ansia⁴² o paura prolungato, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita;
- maltrattamenti in famiglia: includono le condotte maltrattanti esercitate all'interno delle mura domestiche, compresa la violenza psicologica. La pena base per questo reato varia da tre a sette anni di reclusione e può aumentare se il reato è perpetrato in presenza o a danno di particolari categorie vulnerabili come minori, donne in stato di gravidanza⁴³ o persone disabili.

42 <https://psiche.santagostino.it/ansia/>.

43 <https://www.santagostino.it/it/santagostinopedia/gravidanza>.

2.6 La violenza economica

La violenza economica è il volto nascosto della violenza contro le donne e le ragazze, difficile da riconoscere e, nel suo manifestarsi, un fenomeno pervasivo e molto diffuso che si cela dietro a comportamenti ancora culturalmente giustificati e accettati, e per questo poco rappresentato dai dati puntuali. Emerge nella sua essenza e nel linguaggio dei trattati giuridici internazionali tra le forme di violenza contro le donne per la prima volta nell'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia nel 2013 ma entrata definitivamente in vigore in tutta l'UE dal 1 ottobre 2023, che definisce come: "Violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata".

Nell'art. 18 comma 3 sugli Obblighi generali a protezione e sostegno inoltre reitera: "Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo [...] mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza".

La ritroviamo parimenti citata insieme alle altre forme di violenza anche nella Convenzione n. 190 dell'OIL, sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione, che è uno strumento importante che rappresenta la prima norma internazionale per prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. La Convenzione detta la prima definizione riconosciuta a livello internazionale di violenza e molestie legate al lavoro, includendo la violenza e le molestie basate sul genere. Tale definizione cita specificatamente "un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili" che "si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico". La definizione si estende a tutti i lavoratori e le lavoratrici, includendo tirocinanti e apprendisti/e, gli individui che svolgono il ruolo o l'attività di imprenditore o imprenditrice, nel settore pubblico e privato, in imprese nel settore formale e informale, e in zone rurali e urbane. La Convenzione 190 è stata ratificata

con la Legge. N. 4 del 15 gennaio 2021, in vigore dal 27 gennaio 2021.

La definizione di violenza economica comprende atti di controllo coercitivo del comportamento e delle azioni di una donna nell'uso e distribuzione del denaro, nell'ambito della relazione familiare e/o sentimentale con la costante minaccia di negare risorse economiche, ovvero attraverso un'esposizione debitoria, o ancora impedendole di avere un lavoro e un'entrata finanziaria personale e di utilizzare le proprie risorse secondo la sua volontà e ostacolando sistematicamente una piena e trasparente condivisione delle decisioni famigliari sull'aspetto economico e finanziario.

La violenza economica è diffusa trasversalmente e indipendentemente dalle fasce di reddito delle donne, tutte possono esserne vittime. Il congiunto/partner che utilizza la leva del denaro e la forza economica come strumento di potere può arrivare a impedire alla vittima il possesso di un proprio conto corrente o di una carta di credito o a non fornire spiegazioni su documenti di cui si pretende la firma, celandone le motivazioni e i rischi.

Le dinamiche di controllo maniacale dei conti famigliari e delle spese conduce a un vero e proprio isolamento della vittima alla quale, talvolta, si giunge a impedire lo svolgimento di un'attività lavorativa. Il soggetto che subisce tale forma di abuso quindi si ritrova a dover continuamente dare spiegazioni anche in merito alle più banali spese e a dover chiedere al proprio marito o compagno le risorse economiche necessarie alle esigenze di vita quotidiana. Ogni aspetto legato alla gestione finanziaria della casa familiare viene monopolizzato dal congiunto in posizione di "superiorità economica".

L'effetto principale di tale condotta è la totale privazione dell'autonomia finanziaria. Una volta raggiunto questo scopo, viene ingenerato nella vittima un forte senso di inferiorità e di inadeguatezza nel far fronte ai propri e agli altrui bisogni e nella maggior parte dei casi vi è un'escalation verso le altre forme di violenza, in primis quella psicologica.

Il dato sulla partecipazione lavorativa femminile in Italia resta il più basso d'Europa, e il fenomeno ricorrente sulle differenze salariali, che si evidenziano nel settore privato, alimentano l'ostacolo principale nel limitare un'opportunità di piena autonomia finanziaria. Un passo in avanti in tema di disparità tra uomo e donna nel lavoro è stato fatto nel giugno 2023 con la Direttiva europea 2023/970 sulla trasparenza retributiva unitamente alla Legge 162/2021 sulla parità retributiva, si è così rafforzata l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore. La riduzione attesa del *gender gap* salariale va quindi nel senso di aiuto alla prevenzione e tutela e favorisce l'uguaglianza dei redditi e unitamente a un aumento della presenza femminile nel settore del lavoro retribuito, rappresenta un principio di equità che si traduce in un vantaggio economico tangibile per tutti.

Ulteriore variabile che amplifica gli esiti della violenza economica è il danno correlato a forme di ludopatie comportamentali come: il gioco d'azzardo, lo shopping compulsivo o il trading speculativo, che con queste dipendenze comportamentali condividono una serie di somiglianze. Sono infatti associate alla vergogna e allo stigma sociale che funge da barriera per le persone colpite da isolamento economico e le spinge a cercare supporto o alternative di affrancamento all'esterno. Violenza economica e dipendenze senza sostanze formano così un mix micidiale, emergendo come un fenomeno sociale diffuso non documentato o tracciato, nonostante causi costi sociali crescenti.

Come evidente la violenza economica non è riconducibile a una normativa ben definita. D'altro canto, la giurisprudenza, negli ultimi tempi, ha compiuto importanti passi in avanti. Basti ricordare la sentenza n. 19847 del 22 aprile 2022, con la quale la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto la Convenzione di Istanbul come il più importante strumento, giuridicamente vincolante, di tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile interpretare limitatamente l'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), relegandolo ai soli casi di violenza fisica e tralasciando altre forme di violenza invisibili come quella psicologica ed economica. Ricordando, dunque, che per l'integrazione del reato non è necessaria l'esistenza di condotte plurime identificabili singolarmente come atti di violenza, ma è sufficiente che il comportamento dell'autore sia volto a comprimere la libertà, l'integrità e l'autodeterminazione della persona offesa. Tale orientamento è corroborato, peraltro, dall'art. 3 della stessa Convenzione di Istanbul che prevede il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza come un "diritto umano".

Altrettanto rilevante la sentenza n. 6937 del febbraio 2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un marito che vessava la moglie, costringendola a un "risparmio domestico", pur non avendo difficoltà economiche poiché entrambi i coniugi lavoravano. La donna era sottoposta a un regime di risparmio aggravatosi gradualmente dopo il matrimonio e divenuto insopportabile. Il comportamento del marito, in effetti, era diretto a sottomettere la donna per condizionarne decisioni e scelte. Tali condotte, per i Giudici, possono essere ricondotte al reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

L'escalation della violenza economica

La violenza economica si manifesta in un'escalation di cui sono identificabili quattro fasi:

Prima fase: verso l'isolamento economico

- Avere un conto corrente congiunto con firme disgiunte, senza potersi occupare della gestione in autonomia, essendone esclusa in assenza di strumenti di accesso.
- Nessuna trasparenza nelle decisioni su investimenti e operazioni straordinarie nella gestione del conto corrente condiviso.
- Utilizzo della delega sul conto personale per aumentare il controllo coercitivo.

Seconda fase: controllo e assenza di condivisione

- Vedersi riconosciuto un compenso periodico per esercitarne un controllo sulla sua gestione.
- Pretendere rendiconti dettagliati delle spese.
- Non consentire in toto l'accesso a tutti i conti correnti, condivisi e personali, e alla gestione del budget familiare.
- Non avere contezza delle entrate totali della famiglia.

Terza fase: perdita di autonomia e di accesso alle risorse familiari

- Ricevere esclusivamente i soldi per la spesa della famiglia, settimanalmente o mensilmente, magari anche in misura insufficiente.
- Non consentire il minimo necessario per spese personali e per i figli.
- Negare i soldi per le medicine o cure mediche.
- Escluderla dagli acquisti necessari anche per i figli, togliendo qualsiasi autonomia decisionale.
- Impedire l'uso di carta di credito o bancomat, ovvero sottrarli a discrezione.

Quarta fase: spossessamento e abuso economico

- Dilapidare il capitale di famiglia o redditi, rendite personali anche tramite spossessamento.
- Obbligare a firmare documenti senza spiegarne l'utilizzo. In molti casi questi documenti sono vere e proprie trappole economiche, come ipoteche, mutui, crediti personale, fidejussioni e assegni scoperti che minano la "credibilità creditizia".
- Obbligare o convincere a fare da prestanome.
- Svuotare il conto corrente in previsione della separazione. Spesso il maltrattamento economico non si interrompe con la separazione, ma continua quando il marito: si dichiara nullatenente; modifica il reddito dopo il raggiunto accordo per l'assegno di mantenimento dei figli; e/o non contribuisce al mantenimento.

Cenni di buone pratiche

Questa forma di violenza è una delle espressioni di abuso contro le donne ancora oggi molto diffusa e tuttavia sottovalutata. Per questo è necessario lavorare sulla prevenzione e sul contrasto all'isolamento economico ponendo in atto azioni formative a supporto dei principi di uguaglianza di genere e di riduzione dei danni sociali legati a questo fenomeno.

Possiamo identificare alcuni esempi raccolti dalle attività degli sportelli attivi sul territorio per riconoscere e contestualizzare la violenza economica da considerare come buone pratiche:

- Valutare la gestione di un conto corrente proprio per gestire le proprie rendite di lavoro o altre e di cui disporre in autonomia, garantendo la propria libertà di scelta.
- Mantenere oltre a un conto corrente condiviso anche una situazione di conti correnti bancari separati, il che non significa amare meno o non fidarsi: è sempre importante condividere le scelte economiche e finanziarie della famiglia.
- Monitorare strumenti legati alla gestione e accesso al conto corrente quando cointestato con firme disgiunte: dalla carta bancomat alla carta di credito aggiuntiva a proprio nome sino a sottoscrizioni di assicurazioni, linee di credito, accesso a piattaforma di trading online.
- Conoscere l'esatto ammontare delle entrate familiari, le entrate così come le uscite: da una verifica dell'estratto conto bancario si possono apprendere eventuali uscite anomale e avere spie di allarme su comportamenti e attitudini pericolose finanziariamente (es. spese fuori controllo che portando al sovraindebitamento, il vizio del gioco, altre relazioni o assuefazione a droghe che spesso diventano fonte, oltre che di disastri economici, anche di violenza).
- Vigilare quando coinvolti in un'attività di famiglia gestita dal coniuge, e informarsi attraverso consulenze di professionisti sui propri diritti per l'eventuale pagamento di contributi salariali e previdenziali.
- Attivarsi per respingere un linguaggio discriminatorio: frasi come "taci che ti mantengo" o "taci tu che non lavori", pronunciate anche davanti ai figli, sono già forme di violenza.
- Non mettersi mai nella posizione di "elemosinare" la soddisfazione dei propri bisogni primari: bisogna esigere, per se stesse e per i propri figli, il massimo dell'attenzione e delle cure, anche mediche.
- Verificare pratiche inerenti i beni immobili sia in caso di locazione che contestazione, (spesso è preferibile intestare ad entrambi i coniugi il contratto: garantisce una maggiore tutela legale. In tutti i casi, nessuno ha diritto, anche nel caso abbia ragione, di far uscire un convivente dall'abi-

tazione comune e di impedirgli/le di rientrare). In caso di acquisto, non sottovalutare l'importanza di essere a conoscenza delle condizioni e dei vincoli dei contratti di mutuo.

- Non firmare mai documenti presentati come bancari, assicurativi e/o contratti sui quali non vi siano sufficienti informazioni sugli oneri da essi derivanti.
- Non delegare mai completamente tutte le attività finanziarie, da quelle bancarie alle assicurazioni, soprattutto se si è beneficiari.
- Non fare da prestanome per alcuna garanzia o prestito.
- Non sottoscrivere mai impegni con 'finanziarie' sconosciute o con 'amici' disposti ad aiutarvi e che chiedono tassi di interessi fuori legge, informarsi per evitare sovraindebitamento fuori controllo.

Un accesso diseguale ai servizi finanziari ed al credito dovuto a scarse competenze economiche finanziarie frenano la spinta imprenditoriale a creare una propria attività, impediscono una gestione efficiente delle proprie risorse economiche aumentando le sacche di povertà femminile ed impedendo un approdo all'indipendenza finanziaria esponendole ad episodi di violenza economica.

Secondo i dati ISTAT e dell'Università Milano Bicocca (2024) il 22% delle donne sono in una situazione di dipendenza finanziaria rispetto al 10% in Polonia ed al 5% in Germania e Austria. Inoltre, il fatto che l'occupazione femminile sia concentrata in settori con livelli salariali mediamente più bassi (servizi, salute ed educazione) non favorisce quella autodeterminazione finanziaria necessaria a prevenire l'isolamento economico. Così la dipendenza finanziaria da un partner abusivo è una ragione chiave per cui lasciare i maltrattanti può essere così difficile, soprattutto nei casi di adozione di tattiche specifiche che possono essere utilizzate per esercitare il controllo. Quando ciò avviene su donne vittime disabili o anziane si agisce una discriminazione multipla, e per agire il controllo vengono utilizzati mezzi più o meno legali basati sulla limitazione all'accesso alle proprie risorse di sostentamento ed al contatto con l'esterno.

2.7 **Cyberviolenza (Cyber-VAWG o violenza informatica)**

La direttiva comunitaria sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, insieme alla Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Unione europea nel giugno 2023, certamente costituirà il tanto atteso quadro giuridico per proteggere le persone dalla violenza di genere, pertanto ci atteniamo a quanto proposto in tema di cyberviolenza per definirla.

In particolare, sia le donne che gli uomini possono essere vittime di violenza informatica o cyberviolenza. Tuttavia, i dati dimostrano che le donne e le ragazze sono molto più esposte. Non solo hanno maggiori probabilità di essere prese di mira dalla cyberviolenza, ma possono anche subire gravi conseguenze, con danni e sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche. Spesso le donne e le ragazze finiscono per ritirarsi dalla sfera digitale, mettendosi a tacere e isolandosi, perdendo così l'opportunità di costruire la propria istruzione, la propria carriera professionale e le proprie reti di supporto.

Con la diffusione della digitalizzazione entrata nel vivere quotidiano, le forme di violenza che già colpiscono in modo sproporzionato donne e ragazze assumono dimensioni diverse. L'UE non disponeva di un quadro legislativo per affrontare questa violenza di genere, nonostante il suo impatto dannoso sugli individui, sulla società e sulla democrazia. Così la nuova direttiva che combatte la violenza contro le donne e la violenza domestica riconosce questo problema e adotta misure per proteggere le donne online. Le donne della vita pubblica, comprese le giornaliste, le attiviste e le politiche, hanno una particolare probabilità di ricevere abusi online di tipo misogino e sessualizzato. Questo fenomeno colpisce in modo sproporzionato anche le donne appartenenti a minoranze etniche e religiose. L'aumento dell'uso di Internet durante la pandemia COVID ha esposto un maggior numero di donne e ragazze al rischio di cyber-violenza, oltre a creare nuove tipologie di reato, con l'evidenza che i contenuti online misogini si stanno diffondendo dai margini del web alle piattaforme sociali tradizionali, normalizzando gli abusi.

Le definizioni dell'EIGE di CVAWG *Cyberviolence against women and girls perpetrated through electronic communication and the internet*⁴⁴ e delle

44 <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/cyber-violence-against-women>

sue diverse forme si riferiscono al continuum “online-offline” della violenza tra il regno fisico e quello digitale e devono essere intese come forme di violenza che hanno origine e si svolgono in digitale, così come la violenza facilitata dalla tecnologia perpetrata nel mondo fisico, utilizzando le tecnologie digitali. Include anche forme di azione iniziate in ambienti digitali e che si diffondono nel mondo fisico e viceversa. Mentre gli autori di reati nella cybersfera sono spesso anonimi o sconosciuti, alcune forme di violenza informatica (ad esempio lo stalking) sono spesso perpetrate da partner o ex partner. Per questo motivo le definizioni proposte dall'EIGE tengono conto anche della considerazione della relazione tra la vittima e l'autore del reato

La cyber-violenza contro le donne è un atto di violenza di genere commesso, direttamente o indirettamente, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione che dà origine, o è probabile che dia origine, a violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, e che comprende le minacce di compiere tali atti. Può verificarsi sia nella vita pubblica che in quella privata e ostacola l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne. La cyber-violenza contro le donne include le violazioni della privacy, lo stalking, le molestie, i discorsi di odio basati sul genere, la condivisione non consensuale di immagini personali, gli abusi sessuali basati sulle immagini, l'hacking, il furto di identità e la violenza diretta. La cyber-violenza fa parte del continuum della violenza contro le donne: non è un fenomeno isolato, piuttosto si origina da forme multiple di violenza offline e le alimenta.⁴⁵

Per quanto riguarda i reati informatici, quindi la direttiva contro la violenza di genere criminalizza i seguenti atti persecutori e/o comportamenti continuativi e molesti online:

- condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
- stalking informatico (“*cyberstalking*” o “*cyberharassment*”);
- molestie informatiche (*body-shaming*, *slut-shaming*, *doxing*, *sextortion*, *gendertrolling*, tecniche che vengono perpetrate con aggravanti legate a furto d'identità, cyberbullismo, ricatti, ed estorsioni – es. truffe sentimentali – già delineate dal Codice Penale);
- incitamento informatico alla violenza o all'odio (“*hate speech*”).

La cyber-VAWG viene operata attraverso una molteplicità di canali e di forme di fatto riproducendo le strutture di distribuzione del potere e le relative disuguaglianze sociali che caratterizzano gli ambienti offline.

La Legge 19 luglio 2019 n. 69 detta “Codice Rosso” innova e modifica la disciplina penale e processuale inserendo nuove forme di reato. Per la prima

45 Commissione europea, *Comitato consultivo sulle pari opportunità per donne e uomini*, 2020.

volta si fa riferimento a una delle forme più diffuse di cyberviolenza, infatti, è stato introdotto nel codice penale l'art. 612 ter c.p. "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", definito anche come «pornografia non consensuale» e anche abuso sessuale tramite immagini, è l'atto di condivisione di immagini o video intimi di una persona senza il suo consenso, attuato sia on-line che off-line.

L'introduzione di nuove fattispecie penali autonome ha permesso di offrire alla vittima o persona offesa strumenti di protezione importanti anche sul piano processuale.

A seguire, nel 2022, il Garante della privacy ha imposto a Facebook, Instagram e Google di adottare le misure necessarie a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme di materiale (foto e video) segnalato da potenziali vittime di diffusione illecita (provvedimenti n. 9775414, 9775327, 9775401, 9775948, 9775932). Contro *la diffusione illecita*, inoltre, è nato dalla collaborazione tra il Garante e Facebook un canale di emergenza per le segnalazioni, il quale rientra tra i compiti attribuiti all'Autorità dalle modifiche normative introdotte al Codice privacy nel dicembre 2021. Compito del Garante è quello di ricevere le segnalazioni, e di attivarsi in modo tempestivo per disporre il blocco preventivo nei confronti delle piattaforme indicate dal segnalante.

Con riferimento invece allo *stalking*, sempre dalla Legge 69/2019, si è avuto un inasprimento delle pene passando da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi. Più recentemente abbiamo assistito a un "rafforzamento" della L.69/2019 con la legge n. 168 del 24 novembre 2023, "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (cosiddetta «Legge Roccella»). Il provvedimento, composto da 19 articoli, è diretto soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosiddetti "reati spia o sentinella", maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp), violenza sessuale (art.609 bis ter octies), atti persecutori (art. 612 bis), violazione di domicilio, possano poi degenerare in fatti più gravi.

Per ciò che attiene alle truffe digitali, ricatti ed estorsioni che possano connotarsi come cyberviolenza occorre tenere conto del contesto, infatti, come si legge nel capitolo 'Sicurezza e cittadinanza' del 57esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2023 in cui si rileva che i reati informatici aumentano significativamente, il 76,9% degli italiani si è imbattuto in almeno una minaccia digitale nell'ultimo anno (e la percentuale sale all'87,3% tra i nativi digitali).

Gli sforzi normativi sono in un processo di continua evoluzione a rafforzare quanto già definito normativamente e penalmente in tema di furto d'identità, violazione dei dati personali, e ricatti, ma non sono tuttavia sufficienti a offrire un certo grado di protezione senza che siano attivate dalla persona misure di autotutela supportate grazie anche alle numerose

campagne sociali di sensibilizzazione in tal senso. Indubbiamente normative più restrittive sull'informazione digitale, come quella recente Ddl Beneficenza sono un segnale che dovrebbe estendersi alla considerazione della pubblicità digitale occulta da parte di influencer sui temi che alimentano forme di violenza che portano ad esempio a ludopatie digitali, quindi violenze passive indotte, che poi sfociano come forme di reazione all'esclusione sociale ed economica come esito della violenza subita, e trovano sfogo tramite shopping compulsivo, trading speculativo e gioco d'azzardo. Aumentare le limitazioni all'accesso anche a contenuti leciti, come il gioco d'azzardo, aldilà di quelle legate all'età, porterebbe a inevitabili conseguenze in tema di lesione della libertà d'espressione. Inoltre, l'evoluzione rapida delle tecnologie e delle piattaforme digitali rende difficile per i legislatori tenere il passo con le ultime tendenze e strategie utili esaltate dalle piattaforme senza regole.

L'informazione e la formazione giocano, così, un ruolo altrettanto importante nel mitigare i rischi di cyberviolenze e nel creare consapevolezza sui rischi e sulle problematiche della rete e della società algoritmica, senza alimentare un inutile clima di terrore e diffidenza verso la tecnologia, per dotare tutti e tutte degli strumenti adatti ad assumere comportamenti e decisioni adeguate. La regolamentazione europea recentemente varata in tal senso unitamente all'esempio della Legge n. 299/2022 francese contro le cyberviolenze del 2 marzo 2022 sono strumenti esemplari da valutare per proteggere soprattutto le ragazze in ambito scolastico anche universitario e donne con disabilità dal subire questo tipo di violenze. Permane una responsabilità collettiva di governi, istituzioni educative, famiglie, società civile e industria tecnologica garantire che i giovani siano adeguatamente formati, informati e preparati per navigare nel mondo digitale in modo consapevole e sicuro.

Alcuni dati

Digital stalking

Secondo Kaspersky (il gruppo tech specializzato in software di sicurezza informatica) 29.312 persone in tutto il mondo nel 2022 sono state vittime di *stalkerware*, vale a dire di un tracciamento, seppure discreto, che consente di individuare la posizione e l'attività di un altro dispositivo all'insaputa del proprietario. Italia e Germania i Paesi più colpiti nella classifica europea, Russia, Brasile e Stati Uniti su scala mondiale. La Coalition Against Stalkerware stima, infatti, che l'uso di questa forma di software a livello mondiale potrebbe sfiorare un milione di casi all'anno. Secondo il loro report *Digital stalking in relationships*, il 26% delle persone in Italia riterrebbe normale spiare il proprio partner senza il consenso e l'8% lo ha fatto davvero. Il 24% degli italiani invece, sospetta che la sua privacy digitale sia stata violata.

Diffusione illecita di immagini

Circa due milioni di italiani sono stati vittime di diffusione illecita di immagini mentre 14 milioni di persone hanno guardato in rete immagini di pornografia non consensuale. Sono i principali risultati di un'indagine condotta da TF Group srl, società di analisi e ricerche e gestione della reputazione online, per conto di PermessoNegato.it APS, no-profit di promozione sociale che si occupa del supporto alle vittime di Pornografia Non-Consensuale, di violenza online e discorsi di odio. Attraverso un questionario online sottoposto ad un campione statistico di 2.000 casi, rappresentativi della distribuzione della popolazione italiana secondo criteri di sesso, età e regione di residenza, sono stati misurati i comportamenti e gli atteggiamenti degli italiani sul tema della pornografia non consensuale.

2.8 La tratta e lo sfruttamento sessuale

La tratta di esseri umani è stata definita nel 2000 da uno dei tre Protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato all'articolo 3 del Protocollo addizionale sulla Tratta (Protocollo di Palermo):

- la “tratta di persone” indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, dando oppure ricevendo somme di denaro o benefici al fine di ottenere il consenso di un soggetto che ha il controllo su un'altra persona, per fini di sfruttamento. Per sfruttamento si intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l'asservimento o l'espanto di organi;
- il consenso di una vittima di tratta di esseri umani allo sfruttamento di cui alla lettera (a) è irrilevante laddove sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui alla lettera (a);
- il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere un minore a scopo di sfruttamento sono considerati “tratta di esseri umani” anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo.

Analogamente la normativa del nostro Paese riconosce il reato di tratta (L. 228/2003) quando si verificano le condizioni previste all'art.3 del Protocollo di Palermo e richiamando l'art. 600 c.p. che definisce il reato di riduzione in schiavitù.

La tratta di esseri umani non va confusa con il traffico di migranti che consiste nello spostamento illegale di una o più persone da uno Stato a un altro senza finalità di sfruttamento e con il consenso della persona trafficata che ha un ruolo attivo nel contattare l'organizzazione con un accordo tra le parti che termina una volta raggiunta la destinazione, mentre nella tratta l'arrivo nel Paese di destinazione coincide con l'inizio dello sfruttamento. In realtà, sempre più spesso i due fenomeni si sovrappongono e si confondono: può accadere che una persona diventi vittima di tratta solo in un secondo momento del viaggio che aveva deciso di compiere spontaneamente, a

causa del debito che viene contratto o dell'inganno da parte del trafficante.

È a partire dal 1998 che l'Italia, per contrastare la gravissima violazione di diritti umani rappresentata dalla tratta, ha previsto nel proprio ordinamento giuridico una norma, l'articolo 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" diretto al "soggiorno per motivi di protezione sociale" che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per le vittime del traffico di esseri umani, attraverso un percorso giudiziario (nel caso in cui la vittima decida di cooperare con le autorità giudiziarie e di polizia nel corso delle indagini e del procedimento penale nei confronti dei trafficanti) o un percorso sociale (in ragione dell'accertamento di una situazione di violenza o grave sfruttamento e indipendentemente dalla volontà della vittima di testimoniare). Nasce poi nel 2000, per volontà della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, il Numero Verde Antitratta, un'azione di sistema che affianca l'esperienza dei progetti di protezione sociale ulteriormente potenziati dall'introduzione dell'art. 13 della l. 228/2003 che disciplina i percorsi di accoglienza e di recupero delle vittime. Sarà il DPCM del 2016 a definire il programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale.

Nell'ambito dell'Unione europea il contrasto alla tratta degli esseri umani, in particolare di donne e minorenni, costituisce una priorità tanto da essere previsto sia nel Trattato di Lisbona (art. 79, par. 1, lett. d, TFUE), sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in cui vi è una specifica disposizione che definisce la tratta una violazione dei diritti fondamentali, sancendone il divieto in termini assoluti (art. 5, par. 3).

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005, c.d. Convenzione di Varsavia, ratificata dall'Italia con la legge del 2 luglio 2010, n. 108, adottando una prospettiva fondata essenzialmente sulla tutela dei diritti umani, ha introdotto il concetto dell'identificazione delle vittime di tratta (art. 10) e una causa di non punibilità per i reati commessi in condizione di costrizione (art. 26) quali presupposti indefettibili per far emergere il fenomeno criminale e sviluppare le misure di protezione e promozione delle persone trafficate di cui sono violati diritti inalienabili quali la libertà e la dignità.

La Corte EDU ha incluso la tratta nell'art. 4 della CEDU che vieta la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato (Corte EDU Rantsev contro Cipro del 7 gennaio 2010) e, da ultimo, per la prima volta, ha riconosciuto il principio di non incriminazione delle vittime di tratta (v., *infra*, Corte EDU V.C.L. e A.N. contro Regno Unito del 16 febbraio 2021).

Tra i numerosi atti di indirizzo e strumenti normativi approvati dall'Unione europea rileva, in particolare, la Direttiva 2011/36/UE (sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che

ha sostituito la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI), attuata con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, i cui punti nevralgici sono i seguenti:

- l'adozione di una nuova e più ampia definizione di tratta di esseri umani nella quale sono inclusi nuovi tipi di sfruttamento tra i quali "lo sfruttamento di attività illecite" (art. 2);
- la definizione di "posizione di vulnerabilità", per tale intendendosi la condizione in cui può trovarsi la vittima e di cui l'autore del reato può approfittare per porre in essere la condotta (art. 2, comma 2);
- l'imposizione di precisi obblighi agli Stati membri volti a fornire alle vittime adeguata tutela attraverso misure specifiche di rapida identificazione, assistenza e sostegno (art. 11), sin da quando le autorità abbiano un "ragionevole motivo" di ritenere che la persona sia vittima di tratta, per un lasso di tempo congruo.

Assume in tale quadro un particolare rilievo il principio in forza del quale i sistemi nazionali devono garantire tutela non soltanto alle vittime di tratta formalmente identificate, ma anche a tutte quelle persone per le quali vi siano elementi sintomatici per ritenerle tali, con un'importante anticipazione del momento valutativo e degli standard utili per il riconoscimento. Inoltre, l'assistenza e il sostegno devono comprendere una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e, soprattutto, di sottrarsi ai loro trafficanti, indipendentemente dalla volontà di collaborare con le autorità nell'ambito delle indagini e del procedimento penale.

Inoltre la Direttiva 2011/36/UE ha previsto un articolato sistema di emersione del fenomeno criminale centrato sul sostegno alle vittime di tratta anche quando non possano o non intendano rivolgersi all'Autorità giudiziaria (programma unico di "emersione, assistenza e integrazione sociale" che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 286 del 1998 purché la vittima segua un percorso sociale e si affidi a un ente specificamente preposto all'assistenza), ritenendosi un dato acquisito la volontà delle vittime di non denunciare per paura e sfiducia nelle istituzioni.

È importante evidenziare che la Direttiva 2024/1712 ha recentemente modificato la Direttiva 2011/36 per rafforzare la lotta alla tratta di esseri umani e migliorare la protezione delle vittime e dovrà essere recepita entro il 15 luglio 2026.

La Cassazione, dopo aver ricostruito il sistema normativo di riferimento, evidenzia come la non punibilità della vittima di tratta per i delitti commessi a causa di tale condizione sia conseguenza del rispetto del principio di non contraddizione dell'ordinamento: sarebbe irragionevole punire chi abbia commesso un reato in una condizione di costrizione che lo stesso ordinamento riconduce alla violazione dei diritti umani fondamentali.

È chiaro, pertanto, come le vittime in oggetto, per via della pressione psicologica ed economica subita, perdano in tutto o in parte sfere della propria

autonomia decisionale, dovute al potere ricattatorio cui sono costrette.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 novembre 2023 n. 2319, per la prima volta in Europa, applica la sentenza della Corte EDU V.C.L. e A.N. contro Regno Unito del 16 febbraio 2021 e dà attuazione all'art. 26 della Convenzione di Varsavia che prevede una espressa causa di non punibilità delle vittime di tratta che commettono reati e individua tre diversi tipologie di delitti suscettibili di non essere puniti se commessi dalla vittima di tratta. Tra questi la Corte richiama: quelli strettamente collegati alla condizione di irregolarità nel territorio dello Stato; quelli in cui il trafficante si appropria del provento criminoso (furto, traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione) e quelli c.d. "di liberazione", commessi per liberarsi dallo sfruttamento di terzi.

Secondo la Corte di cassazione l'Autorità giudiziaria è obbligata, innanzitutto, ad accertare se la persona è vittima di tratta (ex artt. 10, par. 2, della Convenzione di Varsavia e 11, par. 4, della Direttiva 2011/36/UE), attraverso un processo di "individuazione" fondato sul vaglio di precisi indicatori che tengano conto della resistenza della vittima nel riferire la sua posizione:

- per il timore delle conseguenze di un'eventuale denuncia;
- per la scarsa percezione della propria situazione;
- per possibili sentimenti di "gratitudine" nei confronti di chi le ha comunque permesso di lasciare il Paese di origine;
- per le difficoltà di raccontare il proprio vissuto di violenze fisiche, psicologiche o sessuali (per pudore o senso di colpa);
- per la già menzionata sfiducia nelle autorità.

Utili strumenti per l'individuazione delle "persone trafficate" sono contenuti nelle Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento allegate al Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento, previsto dall'art. 13 della legge n. 228 del 2003, e periodicamente aggiornate, adottate per consolidare e rilanciare l'azione delle istituzioni per "prevenire e contrastare la tratta degli esseri umani e assicurare un'adeguata protezione delle vittime, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Varsavia ratificata dall'Italia". Le Linee guida (Allegati 1 e 2 al Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani) hanno fatto propri sia gli indicatori che i protocolli contenuti nei documenti elaborati dalle diverse organizzazioni internazionali, a partire da UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), e denominati "*Indicators of trafficking in persons*" (pubblicati nel marzo 2019), ove si legge che "Esistono serie standard di indicatori utilizzati dagli Stati per identificare potenziali casi di tratta, che possono essere strumenti utili per formare diversi attori...".

Si tratta di parametri sintomatici - suddivisi anche in ragione dello specifico ambito di sfruttamento delle vittime (sessuale, lavorativo, in contesti

delinquenti, etc.) – sia di carattere generale, sia relativi alla specifica situazione della vittima e alle modalità di arrivo nel Paese di destinazione, quali, a titolo esemplificativo: essere donna o minorenne in condizioni economiche disagiate e con basso livello di istruzione; provenire da un Paese esposto al fenomeno della tratta; avere percorso rotte utilizzate da organizzazioni criminali; avere vissuto esperienze di sfruttamento nei Paesi di transito; avere contratto debiti prima e durante il viaggio; avere subito la sottrazione di documenti di identità; non avere alcuna conoscenza della lingua del Paese di destinazione anche dopo una lunga permanenza in esso; essere ospite presso abitazioni note alle forze di polizia per la presenza di fenomeni di sfruttamento sessuale o lavorativo o attività delinquenti, ecc.

Il sistema nazionale anti-tratta ha ormai ben più di 20 anni di esperienza e una lunga tradizione di progetti promossi da Enti pubblici e del privato sociale che hanno fornito un enorme contributo all'emersione del traffico e dello sfruttamento, alla protezione immediata, alla cura e all'integrazione delle vittime (art. 13 L. 228/2003), alla loro regolarizzazione (ex art. 18 d. lgs 286/98) e allo studio di un fenomeno in continua mutevolezza⁴⁶.

Dalle sue prime manifestazioni in Italia fino alle sue connotazioni attuali la tratta ha subito costanti trasformazioni diventando una realtà sempre più complessa. A partire dagli anni '90 nell'ambito della tratta ai fini dello sfruttamento sessuale si sono alternati o sovrapposti flussi di donne e minori di diverse nazionalità (albanesi, nigeriane, moldove, ucraine, russe, latino-americane, rumene e cinesi) con un graduale aumento del numero di Paesi di origine coinvolti, con l'affiancarsi allo sfruttamento in strada di quello al chiuso e il conseguente incremento dell'invisibilità ed irraggiungibilità delle persone sfruttate.

Sono cambiati l'organizzazione delle reti criminali e i metodi di reclutamento, controllo e sfruttamento evidenziando il passaggio da gruppi criminali improvvisati a gruppi fortemente organizzati con forte radicamento nei Paesi di destinazione e collegamenti transnazionali, da forme coercitive particolarmente violente a strategie più subdole basate sulla concessione di margini di contrattualità, il coinvolgimento di alcune vittime nel controllo delle persone sfruttate, il progressivo abbinamento della tratta con altre attività illecite, il traffico dei migranti, droghe e armi, la diversificazione degli ambiti di sfruttamento, il lavoro forzato, il grave sfruttamento lavorativo, l'accattonaggio forzato, attività illegali coercitive.

46 Recentemente, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" all'art. 1, comma 339, ha stabilito l'incremento delle risorse finanziarie destinate al Fondo per le misure anti-tratta di un ammontare, per l'anno 2023, di 2 milioni di euro e di un incremento, a partire dal 2024, di ulteriori 7 milioni di euro annui. Tali risorse aggiuntive, oltre che essere destinate alle misure anti-tratta adottate, sono altresì finalizzate all'attuazione delle azioni previste dal nuovo Piano nazionale d'azione (PNA).

Resta elemento perdurante nel tempo che la tratta degli esseri umani rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani che colpisce prevalentemente donne ma anche uomini, minori e transgender con varie forme di sfruttamento e violenza a cui non ci si può opporre a causa di minacce, inganno, abuso di potere, agite da organizzazioni criminali che approfittano della loro spinta a emigrare alla ricerca di condizioni di vita migliori per sé e la propria famiglia.

Il fenomeno coinvolge persone in posizione di particolare vulnerabilità considerata in relazione all'impossibilità di effettuare una scelta diversa da quella imposta dai trafficanti e a fragilità personali o di contesto, di natura psicologica, familiare, sociale, economica e in cui pesano fortemente le disuguaglianze di genere. Le storie delle donne vittime di tratta incontrate nei percorsi di sostegno mostrano come all'essere donna è attribuito uno status di inferiorità, di mancanza, di disvalore e analizzare la tratta con la lente delle violenze di genere permette di svelare un complesso dispositivo di subordinazione che inserisce la dimensione di genere tra le cause principali della migrazione. I fattori di vulnerabilità sono presenti in ambito familiare, l'impovertimento di nuclei familiari numerosi porta in molti casi alla tratta della stessa famiglia come strategia di sopravvivenza e le donne sono trafficate con il consenso del padre, del fratello, del marito.

Qualunque siano le condizioni di partenza, i Paesi di provenienza e le condizioni di assoggettamento le donne coinvolte nelle diverse situazioni di sfruttamento sessuale vivono nella maggior parte casi condizioni di vita durissime, esposte a ogni tipo di abuso e pericolo sia in strada che al chiuso nell'invisibilità e quasi sempre nell'indifferenza.

Persiste una tendenza a rimuovere dalla coscienza collettiva questa forma estrema di violazione dei diritti umani che non viene riconosciuta nella nostra quotidianità e normalità ignorando che nella pluralità dell'offerta si cela una domanda espressa di prestazioni sessuali a pagamento che non può essere ignorata.

Un quadro al contrario tristissimo, complesso, mutevole, soggetto a logiche ciniche e aberranti e contraddistinto da relazioni di dominio di un genere su di un altro e di una parte del mondo su un'altra relativo alla violazione sistematica di diritti fondamentali, non riguarda una parte residuale della società, ma interroga tutti per le implicazioni etiche connesse allo sfruttamento e al traffico degli esseri umani e per le relazioni tra i generi ancora così profondamente condizionate da una grande disuguaglianza.



Femminicidio

3.1 L'origine della definizione

Non ogni uccisione di una donna è un femminicidio (es. una donna uccisa nel corso di una rapina da parte di un uomo); nonostante questo l'uccisione delle donne per essere tali costituisce un diffuso fenomeno criminale di cui non abbiamo una definizione legislativa, interna o sovranazionale.

Il termine 'femminicidio', entrato nel linguaggio comune, costituisce il risultato di una profonda elaborazione di natura politica, economica, culturale e sociale iniziata negli anni '90 negli Stati Uniti ed in America Latina⁴⁷.

Il femminicidio nomina, per la prima volta nella storia, un fenomeno complesso che non può essere affrontato come un incidente isolato e privato, semmai frutto di una personalità malata o gelosa, ma richiede uno studio serio e coordinato della mentalità e delle regole sociali in cui si sviluppa.

Infatti, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere della precedente legislatura, nella relazione su *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, così descrive le difficoltà incontrate nella sua definizione nell'ambito dello studio di 273 procedimenti penali:

“Il femminicidio, e prima ancora la violenza contro le donne di cui è l'espressione più atroce, è difficile da leggere e da sradicare perché richiede un impegno essenzialmente culturale nel decrittare i segni, normalizzati, della subordinazione delle donne che ne sono vittime e del potere diseguale, ritenuto legittimo, degli autori”⁴⁸.

Esiste un'altra modalità estrema, e sempre più diffusa, in cui si consuma il femminicidio ed è quella in cui l'uomo uccide i figli della donna con l'unica finalità di colpire quest'ultima lasciandola in vita (detto femminicidio indiretto o femminicidio in vita). La morte dei figli costituisce per l'uomo un atto *di punizione perenne* nei confronti di una donna che aveva deciso di separarsi da lui e dalla sua violenza lasciandolo privo del suo potere di controllo e dominio, unico che conosce e riconosce.

47 Le più diffuse e accreditate definizioni di femicidio o femminicidio sono quelle di Diana H. Russell e Marcela Lagarde.

48 *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, pag. 10.

3.2 La definizione

L'unica qualificazione che abbiamo è quella contenuta nella Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019⁴⁹, secondo cui il femminicidio è “la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell’ambito della famiglia, di un’unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione”.

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio della XVIII legislatura, nello studio che ha condotto alla Relazione sopra citata, ha ritenuto di aggiungere un dato di carattere soggettivo, non sempre esplicitato, ovvero sia che l’autore del delitto sia una persona di sesso maschile.

49 Considerando E) della Risoluzione sull’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (2019/2855(RSP) che riprende la definizione della Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l’eliminazione della violenza contro le donne (c.d. Convenzione di Belém do Pará) approvata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani a Belém (Brasile) nel giugno 1994.

3.3 L'assenza di dati certi (in Italia, ma non solo)

L'assenza di una definizione di femminicidio si riverbera sull'assenza di dati univoci perché ogni autorità deputata ad acquisirli utilizza una qualificazione propria, così da rendere incerta la reale dimensione del fenomeno.

Ad oggi, infatti, non sono ritenuti femminicidi e comunque non sono *calcolati* come tali:

- i suicidi conseguenti a maltrattamenti fisici o psicologici;
- le uccisioni dei figli e delle figlie delle donne vittime di violenza;
- le sparizioni di donne;
- le morti come conseguenza dei maltrattamenti;
- l'assassinio delle donne che si prostituiscono (ritenuti spesso fondati sul movente economico) e delle vittime di tratta;
- le uccisioni di donne in contesti di mafia e criminalità organizzata;
- i casi di grave inabilità in cui è costretta una donna a seguito di violenze efferate (deformazioni del viso e di apparati sensoriali, paralisi, ustioni, traumi psicologici insuperabili, ecc.);
- i traumi subiti dalle testimoni scampate alle uccisioni della loro madre o sorella o figlia, che muoiono dentro fino alla fine dei loro giorni.

Secondo la Relazione su *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze*:

- il 70,1% dei femminicidi avviene nel contesto di coppia (57,4% è opera del partner e il 12,7% dell'ex partner);
- il 19,8% in ambito familiare (9,1% è opera del figlio; 4,6% del padre; il 6,1% di altro parente), così suffragandosi, anche empiricamente, la convinzione, ormai diffusa a livello sociale, secondo cui detto reato si consuma principalmente nelle relazioni intime.

Ciononostante, non è corretto circoscrivere il fenomeno a questo ambito, pari al 90% dei casi, alla luce sia della complessità e varietà delle morti di donne, sia dell'evoluzione dei rapporti che sorreggono anche altre relazioni interpersonali. Infatti, una prospettiva più analitica, ma anche più avanzata nella lettura di questo crimine, fatta propria anche dalle classificazioni in-

ternazionali⁵⁰, consente di qualificare come femminicidi anche quelli che, pur in numero minimale rispetto al macro-fenomeno, si consumano in altri ambiti come quello sociale/professionale/delinquenziale (es. mafia e criminalità organizzata) o prostitutivo (pari quasi all'8% dei casi).

Il filo rosso che lega tutti i femminicidi, ritenuti tali in base alla qualificazione della Risoluzione del Parlamento europeo sopra citata e al di là dell'ambito della loro consumazione, è costituito dal movente, estraneo a qualsiasi forma di affettività o patologia: una donna (o bambina) viene uccisa perché appartiene al sesso femminile. Se fosse un uomo (o bambino), nelle medesime condizioni o situazioni, non sarebbe ucciso.

Sono due i requisiti costitutivi trasversali ai femminicidi:

- l'autore, uomo, forma la sua identità su una relazione di dominio (anche sessuale) e controllo (anche psicologico) su una donna/bambina, e la violenza nei confronti di questa gli serve a riaffermare e confermare il suo potere, anche pubblico e ostentato;
- la donna che decide di interrompere una relazione, espressamente o subdolamente violenta, viene uccisa perché, sottraendosi ai doveri di ruolo (uscendo con le amiche, studiando, cercando un lavoro appagante, ballando, divertendosi, non occupandosi dei figli o della casa, avendo altre relazioni, guadagnando più del partner, essendo più intelligente e riconosciuta, ecc.) e al potere maschile, non solo viola una regola sociale e culturale, ma rende l'uomo che glielo ha permesso un perdente agli occhi della collettività. La sanzione diventa la morte⁵¹.

Quindi le donne sono uccise non perché fragili o vulnerabili, ma perché, al contrario, con veri e propri atti di coraggio, si ribellano all'intento dei loro aggressori di sfruttarle, dominarle, possederle e controllarle.

Gli indici, assunti a livello internazionale⁵², solitamente ricorrenti nei femminicidi e per questo qualificanti, per ritenere l'uccisione di una donna un femminicidio sono:

- specifiche relazioni e dinamiche tra vittima e autore del reato, in cui emergono subordinazione, controllo o dipendenza;
- precedenti violenze, soprattutto psicologiche e sessuali, praticate dall'uomo;
- ritrovamento del corpo della donna nudo o seminudo (definita scena del delitto *sessualizzata*);

50 Si veda il Modello di protocollo latino-americano sulle investigazioni delle morti violente e di donne per motivi di genere (femminicidio/femicidio) redatte dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2014.

51 Vedi p. 10 *Relazione su la risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, cit. della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio della precedente legislatura.

52 Vedi nota 3 che precede.

- specifiche forme di vulnerabilità, fisica o psicologica, della vittima (es: condizione di gravidanza, giovane età o età avanzata, dipendenza economica dall'uomo, malattia, tossicodipendenza, ecc.);
- modalità particolarmente brutali dell'uccisione che tentano di cancellare l'identità, sia con amputazione di arti, sia con la distruzione del volto o della morfologia del corpo (mutilazioni, lesioni o atti degradanti inflitti alla vittima prima o dopo la morte, depezzamento, carbonizzazione, acidificazione; ecc.);
- rinvenimento di messaggi misogini sia sul corpo (es: sputandogli sopra) che su supporti materiali (lettere, video, ecc.);
- commissione del fatto di fronte ai figli o ai parenti della vittima per rendere pubblico l'atto estremo di dominio;
- rivendicazione dell'uccisione, come doverosa e inevitabile, da parte dell'uomo per la violazione di una regola di ruolo della vittima, in forza di stereotipi radicati innanzitutto nella sua formazione identitaria, riconosciuta come *normale* dal contesto.

La difficoltà che incontrano gli operatori (sociali, sanitari e giudiziari), in Italia e nel mondo, nel distinguere tra femminicidio e uccisione di una donna dipende soprattutto da carenze culturali in chi deve accertare la distinzione.

Infatti, un operatore con adeguata formazione sa bene che innanzitutto deve riconoscere la discriminazione di genere e l'asimmetria di potere tra uomini e donne, poste a fondamento anche di quella relazione di coppia, da non confondere con un dato di natura, come siamo stati educati ed educate da millenni a credere, in ogni contesto, non escluso quello giudiziario⁵³.

Chi non ha strumenti culturali per vedere la discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze non è in grado di rilevare gli indici della violenza che la precedono sempre, prima di svilupparsi nelle sue modalità più gravi, perché la normalizza o la occulta o ne sminuisce e banalizza la portata.

Lo sforzo richiesto a chi affronta il tema del femminicidio è, dunque, quello di analizzare e accertare le modalità in cui si sviluppa e si esprime la violenza di cui la morte costituisce l'apice.

Il femminicidio, infatti, è preceduto sempre da un continuum di maltrattamenti o condotte chiaramente misogine o denigratorie dell'autore nei confronti della vittima la cui difficoltà nella loro individuazione è data dal fatto di essere:

- tollerate in forza di stereotipi e pregiudizi radicati nel substrato socio-culturale, comune a tutti, uomini e donne;

53 P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Il nuovo Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno. Commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla nuova direttiva UE del 2024*, Giuffrè Francis Lefebvre, Roma 2024, pagg. 252 e ss.

- coperte, in molti casi, dal contesto (familiare o sociale) che ribadisce, normalizza e sostiene lo squilibrio tra i sessi non riconoscendo la violenza che ne consegue;
- minimizzate o omesse da operatori non formati che, così, ne favoriscono la reiterazione e l'impunità.

3.4 Il femminicidio nel contesto normativo italiano, prospettive

Il nostro Paese – così come la quasi totalità dei Paesi europei – non prevede il delitto di femminicidio, ma quello di omicidio (art. 575: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito...”) che letteralmente significa uccisione di un uomo (*homo*/uomo e *caedere*/uccidere) per precisa scelta, giuridica e linguistica, essendosi ritenuto che la parola *uomo* fosse più comprensibile della parola *persona*⁵⁴.

La morte di un uomo o di una donna nel corso di una rapina in banca è cosa diversa dalla morte di un uomo durante una rissa ed è cosa ancora diversa dalla morte di una donna che ha deciso di essere libera da un legame violento tanto da essere uccisa. L'art. 575 Codice penale punisce tutti e tre i delitti, ma riconosce solo i primi due in quanto non nomina la matrice del terzo, a partire dall'uso di una terminologia che occulta o *confonde* l'appartenenza al sesso (dell'autore e della vittima) che invece costituisce la causa esclusiva di quella morte.

È auspicabile che il femminicidio, inteso come uccisione di una donna per ragioni legate alla sua appartenenza di sesso, diventi un delitto a sé perché, come accaduto con l'approvazione dell'art. 416-*bis* codice penale (associazioni di tipo mafioso), in forza dell'uccisione di Pio La Torre e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, lo Stato, in tutte le sue articolazioni, decise di definire quel complesso fenomeno, con le sue peculiarità, opponendovisi, innanzitutto, attraverso l'attribuzione di *un nome*.

Nel misurarsi sulla definizione di cosa fosse la *mafia* (oggi il delitto è costituito da ben 8 commi, pari a 54 righe) l'intero Paese è riuscito a crescere acquisendo la necessaria consapevolezza per contrastarla, soprattutto sotto il profilo culturale, e così il legislatore, la società civile, i luoghi di formazione e la stessa magistratura, con le forze di polizia, si sono misurati con una categoria, divenuta anche giuridica, che delinea le sue multiformi radici (politiche, economiche, culturali, antropologiche, criminologiche, sociali, ecc.)⁵⁵.

Non avere il delitto di femminicidio non consente di pensarlo in quanto tale e, dunque, non offre strumenti utili per decrittarlo, a partire dalla rap-

54 Relazione al Re sul codice penale n. 186.

55 In questi termini P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Il nuovo Codice Rosso*, cit., pag. 254.

presentazione della sua stessa matrice, e infine prevenirlo e punirlo. Se per il codice penale il femminicidio, paradossalmente, è “chiunque cagiona la morte di un uomo...” è difficile anche solo immaginare che questa operazione interpretativa possa essere svolta.

A ciò si aggiunge che, il nostro Paese, pur dotato di efficaci norme di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e domestica, arricchitesi soprattutto negli ultimi anni, registra gravi carenze nella fase applicativa – tanto da avere subito plurime condanne da parte di Corti sovranazionali – per il mancato riconoscimento della violenza, da parte degli operatori, nella sua cornice globale, spesso ridimensionata a mero *conflitto di coppia*.

Chi non riconosce le espressioni che connotano la violenza maschile contro le donne, perché appartengono alla propria stessa cultura:

- non protegge adeguatamente le vittime e i loro figli, perché sottovaluta i fattori di rischio;
- non isola il violento perché lo scusa e lo mimetizza dietro sentimenti estranei al delitto – geloso, innamorato o frustrato nei suoi sentimenti non ricambiati – e così rende impunita e tollerata la criminalità maschile contro le donne;
- ostacola l’accesso alla giustizia delle donne che ne sono vittime, anche attribuendo loro la responsabilità del delitto patito;
- riduce la fiducia nelle istituzioni;
- utilizza argomenti densi di pregiudizi e stereotipi, desumibili dall’uso di un linguaggio emozionale che deforma fatti oggettivi, colpevolizza le vittime e giustifica gli autori⁵⁶.

Per tutti i reati di violenza contro le donne il Codice penale italiano utilizza un linguaggio *neutro* (chiunque, persona, ecc.) e non menziona mai la parola *donna* o *genere*, ciononostante punisce tutte le condotte di violenza contro le donne in modo astrattamente adeguato.

Sebbene il reato di femminicidio non sia previsto in quanto tale, esso è punito con una pena minima di 21 anni di reclusione e con l’ergastolo quando tra l’autore e la vittima ricorrono relazioni di intimità o il reato è commesso con determinate modalità.

A causa del sottodimensionamento punitivo dei femminicidi derivante o da strumenti processuali⁵⁷ o da orientamenti di parte della magistratura evincibili dallo studio di 118 sentenze da parte della Relazione su *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, con l’applicazione delle attenuanti generiche nel 30%

56 *Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, cit. pagg. 84-87.

57 La possibilità di ricorrere al rito abbreviato, che riduce di un terzo la pena e trasforma l’ergastolo in 30 anni di reclusione.

delle sentenze, tra il 2018⁵⁸ ed il 2019⁵⁹, il legislatore da un lato ha ampliato i casi da punire con l'ergastolo (anche per il convivente o per il coniuge separato), dall'altro ha escluso il ricorso al giudizio abbreviato e ridotto gli effetti dell'applicazione delle attenuanti generiche (da ultimo, però, la Corte costituzionale con la sentenza n. 197 del 2023 ha dichiarato incostituzionale il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti).

58 La legge n. 4 del 2018, entrata in vigore il 16 febbraio 2018, ha previsto la pena dell'ergastolo (anziché la reclusione da 24 a 30 anni) per l'omicidio aggravato dalle relazioni personali (art. 577 c.p.) ovvero sia quando la vittima sia il coniuge, anche legalmente separato; l'altra parte dell'unione civile o il convivente.

59 La legge n. 33 del 2019, entrata in vigore il 20 aprile 2019, esclude il ricorso al rito abbreviato, e la legge n. 69 del 2019 (cd Codice rosso) con l'art. 11 ha modificato l'articolo 577 del Codice penale prevedendo l'ergastolo anche quando l'omicidio riguardi il minorenni adottato secondo la disciplina della legge n. 184 del 1983 oppure una persona legata da relazione affettiva anche non stabilmente convivente.



I centri antiviolenza

4.1 Il ruolo dei centri antiviolenza

I centri antiviolenza sono strutture che accolgono - a titolo gratuito - le donne di tutte le età e i loro figli e figlie minori, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, sostengono i singoli percorsi di fuoriuscita dalla violenza e di accompagnamento all'autonomia, promuovono attività di prevenzione e formazione, sensibilizzando il territorio e strutturando reti. I centri antiviolenza nascono come spazi autonomi di donne il cui obiettivo principale è attivare processi di trasformazione culturale e intervenire sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile sulle donne.

I requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio sono attualmente definiti dall'intesa in Conferenza Unificata del 14 settembre 2022.

I centri antiviolenza sono promossi da enti locali in forma singola o associata e/o da organizzazioni della società civile. Essi devono essere gestiti esclusivamente da organizzazioni attive nella prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne, con esperienze e competenze specifiche nel sostegno alle donne sopravvissute alla violenza, che utilizzano una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con operatrici specificatamente formate. Tali organizzazioni devono prevedere nel proprio Atto costitutivo e nel proprio Statuto la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne, quale finalità esclusiva o prioritaria (provata dalla consistenza percentuale delle risorse destinate nei propri bilanci), coerentemente con quanto indicato tra gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, e devono dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza sulle donne.

Insistere sulla competenza specifica e sull'esperienza di chi gestisce i centri antiviolenza è centrale per la qualità dei servizi offerti alle donne, non può prescindere dal superamento di un approccio neutro incapace di riconoscere che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena cittadinanza.

Riconoscere la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, vuol dire riconoscere che quello che accade a

livello interpersonale e prevalentemente all'interno delle mura domestiche, ha un significato che va al di là della singola donna e si inserisce all'interno di un contesto collettivo che in qualche modo rende possibile che esista la violenza sulle donne, la legittima e la riproduce. Assumere questa prospettiva, che è quella promossa attualmente dal sistema normativo, comporta non solo l'impegno a trasformare la struttura economica, simbolico-culturale e sociale, ma anche l'adozione di una metodologia di lavoro ben specifica e in grado di rispondere ai molteplici bisogni delle donne: la metodologia dell'accoglienza, sviluppata nel corso degli anni e validata da tutte le principali organizzazioni internazionali che si sono occupate d'intervento e di standard di qualità nell'aiuto offerto alle donne che subiscono violenza.

Essa si basa sulla relazione tra donne, sull'empowerment, la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale, sul rinforzo delle risorse interne e dell'autostima fortemente compromessa dalla cronicità della violenza e implica il superamento di approcci tecnici standardizzati e aprioristici, a favore di una operatività che parte dal dare credito al racconto della donna e dalla fiducia costruita nella relazione. Per questo i centri anti-violenza devono avvalersi esclusivamente di operatrici con una formazione culturale e tecnica specifica, indipendentemente dal profilo professionale posseduto, sia esso in area giuridica, sociale, educativa, psicologica o altro, e in possesso di competenze adeguate all'analisi della domanda, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del centro (formazione, prevenzione e sensibilizzazione, lavoro di rete). Nei centri non si applicano mai le tecniche di mediazione familiare e non si consente l'accesso agli autori della violenza e dei maltrattamenti per i quali vanno previsti percorsi attivati in spazi differenti e con differenti equipe.

I centri antiviolenza così organizzati garantiscono alle donne native e migranti:

- ascolto: colloqui telefonici di primo contatto e preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; è fondamentale che sin dal primo impatto la donna senta empatia, disponibilità, competenza nel fornire le informazioni e nell'indicare possibili soluzioni nel massimo rispetto dei suoi desideri e dei suoi bisogni;
- accoglienza: colloqui strutturati finalizzati all'analisi della situazione volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza. Il lavoro con le donne è orientato a risignificare la violenza riferendo la storia individuale al contesto collettivo e culturale nel quale la violenza viene agita: un intervento relazionale o psico-sociale, non terapeutico, di accompagnamento alla consapevolezza che si realizza secondo tempi e modalità condivise

che ha l'obiettivo di aprire alla donna uno spazio per parlare di sé, per elaborare il suo vissuto e superare il danno da trauma. La metodologia prevede che ogni azione, dall'attivazione di servizi, alle possibili denunce, separazione, o qualsiasi altra azione, venga intrapresa solo con il consenso della donna e che si lavori sempre per il suo vantaggio accompagnando i suoi desideri secondo i presupposti della protezione, della riservatezza e anonimato e del non giudizio. Alla donna non vengono offerte soluzioni precostituite, ma un sostegno specifico e informazioni adeguate, affinché possa trovare la soluzione adatta a sé e alla propria situazione. Una consolidata metodologia di lavoro è rappresentata dall'attivazione di Gruppi di sostegno e di auto-aiuto:

- supporto psicologico: interventi di supporto psicologico individuale o in gruppo, nel caso in cui le operatrici con la donna ne rilevino la necessità;
- assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale da parte di avvocate civiliste e penaliste iscritte all'albo del gratuito patrocinio in tutte le fasi del procedimento giuridico;
- accompagnamento all'autonomia economica e abitativa: orientamento al lavoro anche attraverso informazioni e contatti con i centri per l'impiego, al fine di individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica; progetti specifici di inserimento e sviluppo di imprese sociali, attivazione di tirocini formativi. Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie;
- affiancamento: nella fruizione dei servizi, in situazioni di particolare vulnerabilità da parte di donne migranti con barriere culturali e linguistiche; accompagnamento ai servizi sanitari territoriali, nelle procedure amministrative-burocratiche, per la fruizione di sostegni ed opportunità disponibili, reddito di libertà, micro credito;
- ospitalità: nella casa rifugio, anche in emergenza. Qualora vengano rilevate necessità e bisogni la donna viene accolta per periodi sempre definiti in luoghi riservati e protetti. Gli appartamenti o case possono essere sia a indirizzo segreto oppure sono strutture che garantiscono alle donne coi loro figli/e incolumità fisica in quanto luoghi sicuri;
- progetti: con i figli delle donne vittime di violenza assistita. Le donne molto spesso hanno figli che a loro volta sono vittime di violenza diretta o assistita. I centri mettono a punto dei percorsi di riparazione del danno per i bambini e per le donne come madri, in quanto la violenza danneggia fortemente anche la relazione madre-bambino. Molto spesso i bambini all'interno del centro fanno percorsi eccellenti di elaborazione del danno, sperimentano altri modelli di pensiero e di comportamento, stabiliscono un forte rapporto di fiducia e alleanza con la madre, unico genitore protettivo.

Molti centri garantiscono inoltre, anche con l'aiuto di mediatrici culturali specificamente formate, interventi per le donne migranti e richiedenti asilo, per le donne vittime di sfruttamento sessuale e tratta, e intervengono nei casi di matrimoni forzati e mutilazioni genitali femminili.

Sulla base dell'Intesa in Conferenza Unificata sopra indicata, ai centri è richiesto di garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi, un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24 con segreteria telefonica per le informazioni e il collegamento al 1522 per gli interventi H24 o, nel caso siano previste risorse economiche adeguate nella programmazione locale o con interventi specifici, la reperibilità H24 di un'operatrice per il collegamento coi servizi di emergenza. Le strutture destinate a sede operativa dei centri antiviolenza e delle case rifugio oltre a essere dotate dei requisiti di abitabilità previsti dalle normative nazionali e regionali dispongono di locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.

I centri da sempre elaborano e sperimentano interventi di prevenzione e sensibilizzazione culturale, promuovono percorsi di sensibilizzazione e formazione per gli operatori sociali, sanitari, di giustizia e delle forze dell'ordine, intervengono attivamente per il cambiamento della cultura e la decostruzione degli stereotipi che ancora condizionano pesantemente le opportunità di vita delle donne e determinano le condizioni sociali che vittimizzano le donne. Sono "laboratori sociali" in cui si sperimentano progettazioni virtuose e si promuovono reti territoriali a partire dal lavoro di accoglienza e dai percorsi di sostegno posti in campo con tutti gli attori coinvolti per rispondere ai bisogni della donna e dei suoi figli e figlie se presenti. I centri attivano relazioni utili con le istituzioni e con tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della violenza alle donne creando contaminazioni, sinergie e collaborazioni anche in un'ottica di cambiamento della lettura del fenomeno della violenza alle donne andando a sradicare le radici profonde culturali e psicologiche delle diseguglianze di genere. Hanno un ruolo indispensabile nella promozione di percorsi di educazione all'affettività e al rispetto fin dalla più tenera età quali strumenti prioritari di prevenzione della violenza maschile sulle donne e sono attivi nel sollecitare e sperimentare una formazione sugli stereotipi impliciti e i condizionamenti inconsci in materia di genere per l'intera catena dell'informazione, comunicazione, educazione.



Oltre la violenza

5.1 Gli orfani di crimini domestici

La legge 11 gennaio 2018 n. 4 tutela gli orfani a causa di crimini domestici. Nello specifico, il provvedimento introduce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata e infine, da una persona che è o è stata legata da una relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

Dal punto di vista processuale:

- la legge oggetto di disamina consente, ai figli della vittima, l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti;
- inerentemente alla fase che precede l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'autore del reato, la legge modifica l'art. 316 del codice di procedura penale, che disciplina il sequestro conservativo, e stabilisce l'obbligo per il pubblico ministero di verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), e di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato, in ogni stato e grado del procedimento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli della vittima;
- la legge prevede che, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o della persona che sia o sia stata legata all'imputato da relazione affettiva e stabile convivenza, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice in sede di condanna deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile. Se sono già presenti beni dell'imputato sottoposti a sequestro conservativo, quest'ultimo si converte in pignoramento con la sentenza di primo grado, nei limiti della provvisionale concessa.

Con riferimento agli aspetti economici:

- la legge agisce sull'istituto dell'indegnità a succedere, la cui applicazione diventa automatica in caso di condanna per omicidio in ambito domestico. In altri termini, è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato, fino al

decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Il Giudice, in sede di condanna o di patteggiamento della pena, dichiara l'indegnità a succedere, in modo tale che gli eredi non siano costretti a promuovere un'azione civile per ottenere il medesimo risultato;

- il provvedimento *de quo*, rimandando alla disciplina che già esclude dal diritto alla pensione di reversibilità l'autore dell'omicidio del pensionato, prevede che il rinvio a giudizio per omicidio volontario nei confronti del coniuge (anche separato o divorziato) e dell'altra parte dell'unione civile, comporti la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità salvo, in caso di archiviazione o di proscioglimento, il diritto a percepire gli arretrati. Inoltre, in caso di sospensione della pensione di reversibilità, i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, che siano anche figli della vittima, sono destinatari senza obbligo di restituzione, della pensione di reversibilità del genitore rinviato a giudizio o dell'indennità una tantum spettante alla persona rinviata a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore. Il giudice, in sede di condanna per il delitto di omicidio, dispone il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato fino alla sospensione, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità. Il pubblico ministero ha il compito di comunicare, all'istituto di previdenza, i nominativi dei soggetti cui imputare la pensione di reversibilità.

La legge contiene ulteriori disposizioni, di seguito analizzate:

- si demanda a Stato, Regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza, di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli di crimini domestici. Inoltre, gli stessi favoriscono le attività delle organizzazioni di volontariato e sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani, acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a favore delle vittime e dei loro familiari;
- si prevede che i figli delle vittime di reato di omicidio in ambito domestico abbiano diritto all'assistenza medico-psicologica gratuita per tutto il tempo che occorre al recupero del loro equilibrio psicologico e siano esenti dal partecipare alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
- si modifica la disciplina relativa all'affidamento del minore privato dell'ambiente familiare a seguito della morte del genitore, privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado, garantendo, ove possibile, la presenza di fratelli o sorelle;
- si incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 la dotazione del Fondo di Rotazione per le vittime di crimini violenti, destinando parte anche agli orfani di crimini domestici (mediante erogazione di borse di

- studio e finanziamento di iniziative per il loro reinserimento lavorativo);
- si prevede la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, per gli autori di delitti di violenza domestica;
- si contempla la possibilità per i figli della vittima di modificare il proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva per omicidio del coniuge o di altri familiari.

La legge in esame modifica il Codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali ex art. 577 c.p. In altri termini, il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo di applicazione della norma, pertanto, è prevista la pena dell'ergastolo se vittima del reato è: il coniuge, anche legalmente separato; l'altra parte dell'unione civile; la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. La legge, quindi, non solo aumenta la pena prevista per l'uxoricidio (omicidio del coniuge), per cui la normativa precedente prevedeva la reclusione da 24 a 30 anni, ma estende l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza.

Resta ferma invece la reclusione da 24 a 30 anni, per l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Il decreto 21 maggio 2020, n. 71 a seguire ha reso funzionante una serie di norme inerenti ai benefici a favore degli orfani di crimini domestici minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

I punti fondamentali:

- il decreto introduce misure per il sostegno del diritto allo studio, mediante l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani di crimini domestici, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Commissario per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti. Nel dettaglio, l'erogazione delle borse di studio e la frequenza gratuita o semigratuita presso convitti, educandati o altre istituzioni educative, sono rivolte a studenti degli istituti del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) e degli istituti tecnici superiori (Its);
- il decreto, inoltre, disciplina le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nel mondo lavorativo e incentivi alle assunzioni. In altri termini, ai datori di lavoro privati, che assumono gli orfani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50% dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi. Detto incentivo è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, si riduce il limite massimo del sostegno.

Il regolamento, infine, riconosce un sostegno di 300 euro mensili per ogni minore alle famiglie affidatarie degli orfani dei crimini domestici.

Importanti innovazioni sono state introdotte poi dalla legge 23 novembre 2023, n. 168, nota anche come Legge Roccella, approvata all'unanimità dal Parlamento.

L'art. 17, in particolare, introduce la possibilità di richiedere una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata anticipatamente, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, ove sussista uno stato di bisogno che sia conseguenza della commissione di delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

L'istanza per la provvisionale deve essere presentata al Prefetto, il quale avvia una istruttoria diretta a verificare la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

Spetta al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti provvedere alla determinazione della provvisionale all'esito dell'istruttoria condotta dal Prefetto.

La provvisionale è imputata nella liquidazione definitiva dell'indennizzo determinato con la sentenza di condanna o di patteggiamento anche definitiva ovvero di emissione di decreto penale di condanna anche non esecutivo.

5.2 La vittimizzazione secondaria

Storia del concetto

Il concetto di “colpevolizzazione della vittima” è stato coniato da William Ryan con la pubblicazione, nel 1971, del suo libro intitolato appunto *Blaming the victim*. La pubblicazione è una critica al saggio di Daniel Patrick Moynihan, *The Negro Family: The Case for National Action*, 1965, in cui l'autore descriveva le sue teorie sulla formazione dei ghetti e la povertà intergenerazionale.

Ryan muove una critica a queste teorie in quanto le considera tentativi di attribuire la responsabilità della povertà al comportamento e ai modelli culturali dei poveri stessi. Il concetto è stato ripreso in ambito legale, in particolare in difesa delle vittime di stupro accusate a loro volta di aver causato o favorito il crimine subito.

Generalmente si parla di “vittimizzazione secondaria” (o *post-crime victimization*) quando le vittime di crimini subiscono una seconda “vittimizzazione”, cioè una seconda aggressione, che le rende di nuovo vittime, da parte delle istituzioni.

Questa seconda aggressione può essere operata anche da rappresentanti delle Istituzioni, ad esempio da figure sanitarie, polizia, avvocati e della magistratura (che possono non credere alla versione della vittima e accusarla di avere provocato l'aggressione). Anche i mass media possono causare una “vittimizzazione secondaria”, per esempio pubblicando la foto e il nome della vittima, esponendola all'opinione pubblica senza nessuna etica, oppure insinuando che la denuncia sia una calunnia senza attendere il verdetto del tribunale.

Le istituzioni che possono esercitare vittimizzazione secondaria sono per lo più forze dell'ordine, magistratura, servizi sociali e servizi sanitari.

Da una indagine qualitativa effettuata dal centro antiviolenza Dire Donne in rete contro la violenza, del novembre 2023, si evince che all'inizio del percorso di uscita dalla violenza il 60% delle donne ha subito vittimizzazione secondaria da parte delle forze dell'ordine e degli operatori della giustizia, il 32% da parte dei servizi sociali e il 25% da parte degli operatori sanitari.

Riguardo agli operatori sanitari, dalla su indicata ricerca, si evince che la vittimizzazione secondaria si manifesta, per lo più, nel primo contatto che la donna, vittima di violenza, ha con il pronto soccorso e si estrinseca con scarsa attenzione, mancanza di empatia, esplicitazione di dubbi circa la violenza subita, scarsa disponibilità all'ascolto, o anticipazione di ciò che la donna può fare, anche riguardo alla eventuale denuncia, con la rappresentazione di scenari, che la vittima, in condizioni di completa destabilizzazione, può percepire come un rischio per sé e per eventuali figli.

Un altro impatto la vittima di violenza, nella maggior parte dei casi, lo ha con la figura dello psicologo, afferente ai servizi territoriali, che nella presa in carico integrata, nella valutazione della sua condizione psicofisica e delle competenze genitoriali, nel caso in cui ci siano dei figli, può non dare particolare importanza alle violenze subite dalla donna, arrivando a considerarla parzialmente incompetente nella gestione dei figli.

Parte Seconda

La Formazione

**Strumenti per prevenire,
proteggere e perseguire
la violenza contro le donne**

Indirizzi



**Indirizzi per la formazione
di tutti gli operatori
e le operatrici
che entrano in contatto
con le donne vittime
di violenza e i loro figli**

1.1 Premessa

In questo primo paragrafo si procederà ad indicare gli indirizzi che interessano gli operatori e le operatrici che si occupano di violenza contro le donne, trattandosi di principi e disposizioni di carattere generale che impegnano tutte le categorie in questione. Di seguito si procederà con riferimento alle singole categorie professionali (Capitoli 2 e ss.).

1.2 Adozione di una prospettiva interpretativa fondata sulla discriminazione di sesso

I nostri codici civili e penali (oltre che processuali) sono concepiti in termini “neutri”, con ciò intendendo che il caso esaminato dagli operatori e dalle operatrici giudiziari viene interpretato prescindendo del tutto dal sesso dell'autore o della vittima, perché *l'essere umano* è ritenuto universale e astratto.

I reati esaminati dalla Convenzione di Istanbul (violenza domestica, matrimoni forzati, atti persecutori, violenza sessuale, ecc.) colpiscono invece quasi esclusivamente le donne e le bambine e sono commessi dagli uomini per affermare la loro dominazione e il loro potere.

Quindi l'appartenenza sessuale di vittime ed autori costituisce la ragione stessa del delitto (o della controversia civile nel contesto familiare), attesa la sua matrice discriminatoria. Per tale ragione la Convenzione di Istanbul e la Direttiva 2024/1385/UE, e prima ancora la CEDAW¹, che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, costituiscono fonti del diritto interno, impongono agli operatori e alle operatrici², a partire dalla magistratura – deputata ad interpretare le norme – di assumere, in questi reati, l'appartenenza biologica dell'autore e della vittima ad un sesso come prerequisito determinante per riconoscere la violenza, per accertarla e valutarla. Tale prerequisito è inoltre fondamentale per comprendere i fatti in modo integrale e non parziale, per coglierne il vero movente, per collocare il delitto non come atto isolato frutto di momentanee condizioni comportamentali (rabbia, frustrazione), economiche (disagio sociale, disoccupazione), affettive (gelosia), sanitarie (dipendenza da alcol o droghe, disturbi borderline, raptus) o psicologiche (ansie, frustrazioni, paure abbandoniche), ma come riproduttivo di una quotidiana relazione di dominio di quell'uomo su quella donna, conosciuto e riconosciuto dal contesto sociale come normale, che si esprime in diversi modi e che, a propria volta, riflette la radice storica e discriminatoria del rapporto tra i sessi.

1 Convenzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ratificata dall'Italia con la legge n. 132 del 14 marzo 1985, entrata in vigore il 10 luglio 1985.

2 La Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia e a cui ha aderito l'Unione europea, impone l'utilizzo di questa Prospettiva interpretativa nel Preambolo; negli artt. 4, par. 2 e 4; art. 6; art. 18, par. 3; art. 22, par.3; art. 49, par. 3.

La premessa da cui deve partire l'interpretazione dei reati di violenza maschile contro le donne, nella prospettiva dei diritti umani in cui essa è nata e si è sviluppata, è che la causa e i fattori che ne costituiscono la causa e ne incrementano il rischio vanno ricercati nel contesto generale di subordinazione e di discriminazione sistemica in cui sono tenute le donne, ragione per la quale la Convenzione di Istanbul duplica i diritti già riconosciuti dagli ordinamenti interni (diritto alla dignità umana, alla libertà personale, alla salute, alla vita, all'educazione, ecc.), declinandoli e riconoscendoli in quanto appartenenti specificamente al genere femminile, poiché la violenza subita dalle donne ha natura strutturale tanto da impedire l'esercizio anche di minimali diritti e di libertà come quello di essere riconosciute come persone, di dissentire in condizioni paritarie e decidere sulla propria vita e sul proprio corpo. Insomma di essere libere³.

Secondo la Convenzione di Istanbul, la violenza contro le donne non è solo un delitto che lede il loro diritto umano, ma è un atto che le disumanizza, ne conferma la condizione di inferiorità o subordinazione e così ne viola la dignità umana, specie quando sostenuta o motivata da pratiche sociali e culturali fondate sulla discriminazione di genere.

La relazione gerarchica tra i sessi e il suo saldo e atavico mantenimento si fondano su potentissimi ed interiorizzati stereotipi culturali, anche inconsapevoli, che tendono alla rigida contrapposizione tra i sessi e attraversano ogni ambito, normalizzando la subordinazione delle donne e l'esercizio assoluto del potere maschile: le donne sono più adatte a prendersi cura dei figli e gli uomini sono più adatti alle attività lavorative (ambito familiare); le donne sono fragili e riservate, gli uomini sono coraggiosi e spavaldi; le donne sono irrazionali e passionali, gli uomini sono razionali e rigorosi (modelli comportamentali); le donne devono essere belle e capaci di cucinare e tenere sistemata la casa, gli uomini devono guadagnare per mantenere la famiglia (obblighi sociali); le donne devono essere sessualmente irreprensibili e fedeli e non disinibite, gli uomini devono essere sessualmente liberi e possono accedere sempre e comunque al corpo delle donne (obblighi relazionali); le donne non devono bere e uscire sole, gli uomini non devono piangere e non possono essere sensibili (divieti sociali); le donne desiderano costruire una famiglia, gli uomini ambiscono ad un lavoro soddisfacente (aspettative individuali).

Se non si legge e non si riconosce la discriminazione nei confronti delle donne e non si parte dalla precondizione che l'appartenenza di sesso è il primario elemento da cui partire per cogliere la vera dimensione della

3 In questi termini si veda la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione che in applicazione delle fonti sovranazionali qualifica questa forma di violenza come lesiva di diritti umani inalienabili (tra le varie: Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza n. 26934 del 12/03/2024, S.)

violenza in cui si inserisce l'intervento istituzionale (o professionale), l'effetto è che questa non viene riconosciuta e, quindi, non viene né perseguita, né punita, ma ridimensionata a banale ed innocua vicenda privata (lite familiare, conflittualità di coppia, ecc.). Da questo punto di vista è essenziale che le istituzioni adottino questa chiave di lettura; in caso contrario si avvalorano e conferma la disuguaglianza sistemica tra uomini e donne a favore dei primi in violazione dell'art. 3 della Costituzione e non si garantisce un accesso effettivo ed uguale alla giustizia anche alle donne.

In conclusione, l'operatore/operatrice deve sapere che l'appartenenza al sesso femminile della persona offesa è la causa che attiva la violenza maschile intesa come esercizio di potere, e certamente non la gelosia, l'abuso di sostanze, la rabbia, le fragilità affettive, gli impulsi sessuali e i disagi mentali. Questi, al più, possono costituire acceleratori o rafforzativi di atti di sopruso esercitati da chi ritiene che le donne (o le bambine), in quanto appartenenti al genere femminile, sono prive di autonomia e a propria totale disposizione.

A detta condizione di partenza se ne possono aggiungere altre che l'aggravano: l'età, la povertà, la disoccupazione, la condizione di madri, lo stato di salute, l'età, ecc.

1.3 Rilevamento e valutazione del rischio con relativi fattori

La valutazione del rischio è prevista espressamente dall'art. 51 della Convenzione di Istanbul e dagli artt. 16 e 37 della Direttiva 2024/1385/UE. Deve, dunque, costituire il primo obbligatorio oggetto di formazione in quanto fondamento della prevenzione e protezione spettante agli Stati.

Tutti gli operatori e le operatrici devono conoscere i fattori di rischio e gli indicatori specifici della violenza contro le donne e le bambine, saperli rilevare e, infine, valutarli attenendosi rigorosamente ai fatti, senza pregiudizi e stereotipi, per assumere le decisioni più adeguate ed efficaci rispetto al caso specifico e per prevenire la ripetizione delle condotte violente, il loro aggravamento e l'eventuale letalità.

La valutazione del rischio deve “essere condotta nell’interesse superiore della vittima”⁴ e spetta a ciascun soggetto tenuto ad assumere decisioni, a partire dagli operatori giudiziari. Tale valutazione richiede la capacità di identificare i diversi tipi di violenza (psicologica, economica, fisica, sessuale) a seconda dei contesti (familiare, professionale, sociale, istituzionale, religioso, sportivo), accertando innanzitutto come si sviluppa il rapporto tra autore e vittima, partendo dalla differenza di sesso, dalla natura discriminatoria e di potere che lo connota, dall’esistenza di pregresse violenze, dalla natura controllante e proprietaria dell’autore.

L’oggetto del rilevamento e della valutazione del rischio in condizioni emergenziali (al pronto soccorso, durante un intervento di Polizia su chiamata, per strada, ecc.) può fondarsi sulle 5 domande essenziali contenute nell’allegato B) delle *Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza*, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017:

- La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 6 mesi?
- L’aggressore ha mai utilizzato un’arma, o l’ha minacciata con un’arma, o ha tentato di strangolarla?
- Pensa che l’aggressore possa ucciderla?

⁴ Art. 16.4 della Direttiva 2024/1385/UE.

- L'ha mai picchiata durante la gravidanza?
- L'aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei?

Nel caso in cui, invece vi siano più elementi e tempi, anche stretti, ma che consentano un maggiore approfondimento, i criteri di valutazione del rischio sono stati indicati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella Relazione su *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, approvata all'unanimità il 18 novembre 2021 (pag. 57) sulla base di oltre 200 casi di femminicidio, e in cui essi possono essere distinti a seconda della condizione/posizione della vittima, condizione/posizione dell'autore e contesto in cui si sviluppa la relazione tra questi.

I criteri per la valutazione del rischio

Fra i principali fattori di rischio che riguardano la vittima si segnalano: l'essere una donna in una relazione discriminatoria e controllante; il mancato riconoscimento da parte della donna stessa della violenza come tale; la convinzione della vittima di poter gestire e frenare la violenza; la paura nei confronti dell'uomo, l'aver subito aggressioni o minacce di morte, anche con armi od oggetti, percepite come concrete; il trovarsi in stato di gravidanza o essere stata maltrattata durante la gravidanza; l'essere madre di figli piccoli o avere figli che non sono del partner maltrattante; l'aver rilevato una intensificazione delle violenze in termini di frequenza, intensità e durata (quella che viene definita l'escalation della violenza); la presenza di patologie o disabilità; l'essere straniera; l'assenza di un lavoro stabile e di una indipendenza economica; lo svolgere attività di prostituzione o altri lavori stigmatizzanti; l'essere lontana dalla propria famiglia; il fare uso di alcol o droghe; l'essere troppo giovane o in età avanzata; l'aver espresso la volontà di interrompere la relazione o averlo già fatto; l'aver avviato una nuova relazione affettiva, anche da separata; la convinzione di un possibile cambiamento nella condotta dell'uomo violento; la mancata richiesta di aiuto anche attraverso il ricorso ai centri antiviolenza.

Fra i fattori di rischio riguardanti l'autore devono essere segnalati: avere una mentalità rigidamente fondata su ruoli tradizionali di genere e discriminatoria nei confronti delle donne, con utilizzo di epiteti sessisti e misogini; avere precedenti penali, in particolare per reati contro la persona; avere vissuto in contesti familiari violenti; essere stato vittima di violenza o avere subito abusi sessuali durante l'infanzia; essere in possesso o avere accesso ad armi da fuoco; essere violenti nei confronti dei figli piccoli; esprimere rabbia e violenza verso le forze dell'ordine; pretendere che la relazione non

possa finire; pretendere di avere rapporti sessuali ritenendoli dovuti; controllare la partner; essere dipendente da alcol, droghe o gioco; attribuire la responsabilità delle violenze alle dipendenze; avere un atteggiamento normalmente svalutante verso la propria compagna; avere una malattia fisica e/o un disagio mentale; essere disoccupato.

Fra i fattori di rischio riguardanti il contesto devono essere segnalati: la presenza di figli minorenni o di figli della sola donna; la situazione di separazione/divorzio; l'affidamento congiunto dei figli e diritto di visita del padre, soprattutto con misure cautelari in atto; l'isolamento sociale della coppia; la svalutazione della violenza a mera gelosia o conflittualità da parte del contesto familiare e amicale a cui è rivelata.

1.4 Divieto di vittimizzazione secondaria

Agli operatori e alle operatrici è vietato compiere atti di vittimizzazione secondaria nei termini indicati dalla Convenzione di Istanbul (artt. 15, 18, 48 e 55), dalla Direttiva 2012/29/UE (artt. 12, 22 e 25, par. 3), dalla Direttiva 2024/1385/UE (artt. 21 lett. f), 25.5, 36.9) e dalla condanna della Corte EDU nel caso *J.L. contro Italia* del 27 maggio 2021, e dalla pronuncia del Comitato CEDAW, nel caso *F.C. contro Italia* del 20 giugno 2022. La condanna della Corte EDU sopra indicata, in particolare, ha definito i processi per reati di violenza sessuale “un calvario” per le vittime, attraverso domande che ne ledono la dignità e la riservatezza, estranee all'accertamento dei fatti e alla valutazione di attendibilità e credibilità, tali da trasformarle paradossalmente nelle imputate⁵.

Non c'è una definizione normativa della vittimizzazione secondaria, ma il fatto che numerose fonti sovranazionali la vietino⁶ ne dimostra la pervasività e l'esistenza.

Per vittimizzazione secondaria, secondo la Corte di Cassazione italiana⁷, si intendono le conseguenze pregiudizievoli che la persona che denuncia è costretta ad affrontare a causa del procedimento penale che ha instaurato. Può verificarsi nell'ambito del contatto tra la vittima e le istituzioni, che di

5 Condanne dell'Italia sulla vittimizzazione secondaria praticata dalle istituzioni giudiziarie: si veda

a) pronuncia *F.C. contro Italia* (148/2019) del 20 giugno 2022: il Comitato CEDAW ha ritenuto che lo Stato italiano abbia violato gli artt. 2, 3, 5 e 15 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) in quanto in una sentenza assolutoria per violenza sessuale la Corte di Appello aveva affermato che «una donna potrebbe inventare le accuse di stupro per vendicarsi...» (par. 7.11) e aveva fondato la decisione su «percezioni distorte, credenze e miti preconcepi piuttosto che su fatti rilevanti che hanno indotto la Corte regionale e la Corte di Cassazione a interpretare o applicare in modo errato le leggi... producendo... la rivittimizzazione della ricorrente» (par.7.18);

b) pronuncia *I.M. e altri contro Italia* del 10 novembre 2022: la Corte EDU ha condannato lo Stato per violazione dell'art. 8 della Convenzione perché una donna che aveva denunciato il marito per violenza domestica era stata qualificata come «genitore poco collaborativo» e le era stata sospesa la responsabilità genitoriale.

6 Convenzione di Istanbul artt. 15, par. 1; 18, par. 3; 42; Direttiva 2012/29/UE Considerando n. 52 e art. 12.

7 Si veda la definizione datane dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite civili, n. 35110 del 17/11/2021, Rv. 662942, par. 5.3.7.4. e 5.3.7.5. e Corte di Cassazione penale, Sezione VI, sentenze nn. 32042 dell'8/7/2024, F, Rv. 286854 e 12066 del 24/11/2022, dep. 2023, T.

lei dovrebbero farsi carico per tutelarla, con particolare riguardo a quelle giudiziarie (forze di polizia, magistrati, consulenti psicologi, avvocati)⁸, oppure può derivare dal contesto sociale (social, giornali, ambito lavorativo, ecc.) che isola e colpevolizza chi subisce determinati reati nella convinzione che abbia in qualche modo dato causa al delitto e, dunque, ne sia in parte responsabile (*victim blaming*).

Tra le più diffuse forme di vittimizzazione secondaria, per le quali l'Italia ha subito diverse condanne dalla Corte EDU, si segnala innanzitutto quella vissuta dalle vittime di violenza domestica⁹ per la confusione del delitto con un conflitto familiare, con l'effetto, sotto il profilo civile, di sospendere la responsabilità genitoriale alla vittima attribuendole la volontà di allontanare il padre dai figli o di non averli sufficientemente protetti¹⁰; sotto il profilo penale, di non riconoscere il delitto, lasciare madre e figli senza protezione e rendere impunito l'autore nella prosecuzione delle violenze.

Una particolare forma di vittimizzazione secondaria è quella vissuta dalle vittime di violenza sessuale nel corso dei processi, soprattutto attraverso la sottoposizione a domande disancorate dai fatti, volte a trasformare la donna in imputata, per l'assenza di formazione non solo sui "miti dello stupro", ormai oggetto di studi internazionali accreditati, ma soprattutto per la confusione tra la valutazione di attendibilità e credibilità e la lesione della dignità.

Per evitare la vittimizzazione secondaria, le Corti sovranazionali chiedono all'Autorità giudiziaria un rigoroso esame degli atti, evitando di sconfinare in valutazioni di plausibilità soggettiva e costrutti pregiudiziali, del tutto disancorati dai fatti, il cui effetto è quello di determinare inevitabilmente la vittimizzazione secondaria processuale.

8 Vedi Corte Cost., sent. 21/02-27/04/2018, n. 92, che definisce in questi termini la vittimizzazione secondaria: «*quel processo che porta il testimone persona offesa "a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto"*».

9 Corte EDU I.M. e altri contro Italia del 10 novembre 2022, *supra*.

10 Si veda la *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, approvata all'unanimità il 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.



2

**Operatori/operatrici
giudiziari**

**Magistratura,
Forze dell'ordine,
Avvocatura, Consulenti**

2.1 Indirizzi sulla formazione validi per ogni operatore giudiziario

Di seguito saranno indicati gli indirizzi validi per ogni operatore giudiziario (magistratura, forze dell'ordine, avvocatura, consulenti) che si vanno ad aggiungere a quelle di carattere generale esposte al Capitolo 1 collocandole anche nelle diverse fasi del procedimento penale, civile e minorile.

Indicazioni di carattere generale valide per ogni tipo di procedimento (penale, civile e minorile)

Tra le indicazioni di carattere generale si annoverano:

- l'approfondita conoscenza della Convenzione di Istanbul, anche alla luce delle sentenze della Corte EDU della Direttiva 2012/29/UE, della Direttiva 2024/1385/UE; della CEDAW e dei Rapporti sull'Italia (GREVIO e Comitato CEDAW), e dell'intera legislazione, nazionale ed internazionale, circa il rispetto dei diritti umani delle donne, con aggiornamento costante della giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della Corte EDU;
- la centralità e priorità nella tutela della vittima e dei suoi figli, in tutte le fasi procedurali e processuali (penali e civili) anche alla luce della sentenza *Talpis contro Italia*, il cui par. 123 stabilisce “*La Corte rammenta che, nelle cause in materia di violenza domestica, i diritti dell'aggressore non possono prevalere sui diritti alla vita e all'integrità fisica e psichica delle vittime*”¹¹;
- la trattazione prioritaria dei procedimenti come previsto dalle specifiche disposizioni nel settore civile e penale¹²;
- la conoscenza dei pregiudizi e degli stereotipi giudiziari nei confronti delle donne che non consentono loro un concreto accesso alla giustizia per tutelare i loro diritti umani e che ostacolano una risposta giudiziaria imparziale, effettiva e rapida¹³ alla luce sia della condanna della Corte

11 Convenzione di Istanbul artt. 1, par. 1, lett. a); 2, par. 2; 7, par. 2; 16, par. 3; 49 e 50.

12 Convenzione di Istanbul artt. 49 e 50.

13 CEDAW artt. 2 lett. f); 5 e 10 lett. c); Convenzione di Istanbul artt. 12 e 41; art. 25 della Direttiva 2012/29/UE; Direttiva 2024/1385/UE Considerando 75 e 79, art. 21 lett. h), 34.5 e 35; Raccomandazione marzo 2019 del Consiglio d'Europa *Sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo* che dedica un

EDU *J.L. contro Italia* del 27 maggio 2021 per l'utilizzo di stereotipi sessisti da parte dell'Autorità giudiziaria nei confronti della giovane vittima in un processo per stupro di gruppo, sia della Raccomandazione rivolta all'Italia dal Comitato CEDAW nel caso *A.F. contro Italia* del 20 giugno 2022, che ha disposto:

- la formazione puntuale e capillare di magistratura, avvocatura e forze di polizia, su cosa sono gli stereotipi sessisti che impediscono alle donne di accedere, in condizione paritaria, nelle aule di giustizia; sulla CEDAW e sulle Raccomandazioni generali del Comitato in particolare quelle numero 19, 33 e 35;
- programmi specifici sulla dimensione giuridica, culturale e sociale della violenza contro le donne e sulle discriminazioni di genere, specificamente indirizzati a “magistrati, avvocati, personale addetto all'applicazione della legge e personale medico”;
- il monitoraggio delle strategie per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza contro le donne anche analizzando le sentenze con strumenti di denuncia e controllo dei casi di stereotipizzazione giudiziaria;
- il riconoscimento e la punizione di tutti i tipi di violenza nei confronti delle donne (fisica, verbale, economica, sessuale, psicologica), da leggersi come conseguenti a una relazione di potere asimmetrica fondata sulla discriminazione delle donne; la conoscenza dei criteri per non confonderla con la conflittualità di coppia o familiare¹⁴;
- il divieto di vittimizzazione secondaria, che coinvolge innanzitutto la paura di subire l'allontanamento dai propri figli e la colpevolizzazione nel corso dei processi;
- l'utilizzo di un linguaggio rispettoso, oggettivo, non sessista, non moralista come principale effetto del divieto di vittimizzazione secondaria;
- la rilevazione e valutazione del rischio, strumenti indispensabili per rendere effettiva la tutela delle vittime, da svolgere in modo ripetuto in tutti gli stadi del procedimento e del processo, pena la responsabilità dello Stato. Per esaminare i fattori di rischio (di natura oggettiva e soggettiva) è necessario innanzitutto conoscerli, saperli rilevare nel dettaglio, attraverso indagini mirate sull'autore del reato, sulla persona offesa ed i suoi figli e sul contesto relazionale, ed infine interpretarli. Si pensi, ad esempio, al

intero par. a detto tema (II.F. Settore della giustizia) in particolare “II.F.2. Fornire formazione a tutto il personale delle forze dell'ordine su sessismo, cybersessismo, discorsi di odio sessisti e violenza contro le donne; facilitare la segnalazione alla polizia di tale comportamento...” “I.F.3. Incoraggiare i tribunali nazionali e internazionali a essere ricettivi verso interventi di terzi e opinioni di esperti su argomenti non familiari, come il sessismo e gli stereotipi di genere”.

¹⁴ Convenzione di Istanbul in Preambolo e artt. 4 e 6 e Direttiva 2012/29/UE art. 22.

caso *Landi contro Italia* del 7 aprile 2022 nel quale la mancata adozione, da parte dell'autorità giudiziaria, di forme di tutela della vittima e del figlio minorenni dovuta a una non corretta valutazione dei gravi fattori di rischio “*indipendentemente dal deposito di denunce e indipendentemente dal fatto che essi siano ritirate o cambi la percezione del rischio da parte della vittima*”, come prescritto dall'art. 55.1 della Convenzione di Istanbul (par. 92), aveva consentito al padre di uccidere il bambino all'esito dell'ennesima aggressione (par. 90);

- la conoscenza approfondita degli effetti traumatici della violenza per le vittime e per i loro figli, senza banalizzazione e sottovalutazione degli stessi¹⁵;
- la modalità empatica e non colpevolizzante nell'ascolto della vittima e dei testimoni¹⁶;
- la conoscenza multidisciplinare del fenomeno della violenza contro le donne¹⁷;
- la conoscenza della rete territoriale e associativa che interviene a tutela delle vittime (CAV, CR, ASL, CSM, Servizi Sociali, CUAV, ecc.) e rapporti con queste¹⁸;
- la formazione congiunta con i centri antiviolenza¹⁹;
- il coordinamento tra Autorità giudiziarie (civile/penale/minorile)²⁰;
- la predisposizione di strumenti di verifica e monitoraggio, continui e permanenti, per accertare la concreta realizzazione degli obiettivi suindicati e comunque esplicitati per assicurare il contrasto alla violenza in esame;
- la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in sede centrale e decentrata, nonché a tutte le attività formative organizzate da vari soggetti che operano nel settore, in un approccio integrato, al fine di avere il necessario scambio multidisciplinare²¹.

15 Convenzione di Istanbul artt.26, 31, 56, par. 2 e Direttiva 2012/29/UE art. 22.

16 Convenzione di Istanbul art. 18, par. 3; Direttiva 2012/29/UE art. 25.

17 Convenzione di Istanbul art. 12, par. 2; Direttiva 2012/29/UE art. 25.

18 Convenzione di Istanbul artt.7, par. 3; 9; 15; 18, par. 2.

19 Convenzione di Istanbul artt.7, par. 3; 15, par. 2; 18, par. 2.

20 Convenzione di Istanbul artt. 18, par. 2,

21 Convenzione di Istanbul artt. 1, par. 1, lett. e); 7 e 15, par. 2.; Direttiva 2024/1385/UE art. 23.

Indicazioni di carattere generale nel processo penale

I. La fase delle indagini preliminari

Secondo le fonti sovranazionali²², costituisce preciso ed inderogabile obbligo dello Stato quello di proteggere e sostenere le vittime di questo tipo di violenza.

L'intera attività investigativa (oltre che processuale) deve ruotare intorno alla "prioritaria sicurezza della vittima"²³, in termini di effettività, come ulteriormente disposto dalle sopra citate sei sentenze della Corte EDU contro l'Italia pronunciate segnalandone la "passività giudiziaria"²⁴.

Ciò deve tradursi in concreti atti e modalità²⁵.

Nel caso di interventi sul posto è necessario:

- assicurare, innanzitutto la tutela della vittima, verificando immediatamente i presupposti per l'adozione delle misure pre-cautelari (arresto, fermo, allontanamento urgente)²⁶;
- effettuare il sopralluogo descrivendo lo stato dei luoghi anche con fotografie/video, evitando giudizi personali, apprezzamenti sulla moralità della vittima o su come questa si sarebbe dovuta comportare, valutazioni giustificatrici e ridimensionanti della condotta dell'autore, avendo cura di rappresentare sempre e solo i fatti;
- non sollecitare atti di rappacificazione tra vittima e aggressore;
- gestire l'approccio con la vittima in modo adeguato, ascoltandola con atteggiamento empatico, parlandole, separatamente dall'aggressore, e verificando lo stato in cui si trovano sia lei che i figli;
- informarla, separatamente, sugli strumenti giuridici a sua tutela ivi compresa la possibilità di chiamare il 1522 ed invitare sempre la donna a rivolgersi a un centro anti violenza²⁷;
- informare puntualmente la donna sul diritto al patrocinio gratuito, spiegando che l'avvocato sarà pagato dallo Stato²⁸;
- accompagnare la vittima al pronto soccorso qualora presenti lesioni

22 Convenzione di Istanbul art. 18 della e l'intero capo 3 della Direttiva 2024/1385/UE.

23 Convenzione di Istanbul artt.18, parr. 1 e 3, 19, 24 e 25 della e Direttiva 2024/1385/UE artt. 15, 16, 19.

24 Sentenze della Corte EDU: Talpis contro Italia del 2 marzo 2017; Landi c. Italia, 7 aprile 2022; De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022; M.S. c. Italia, 7 luglio 2022; I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022

25 Si vedano le indicazioni contenute nella Direttiva della Procura della Repubblica alla Polizia giudiziaria in materia di contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne, nonché i relativi allegati https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448.

26 Convenzione di Istanbul; artt. 48 e 55; Direttiva 2024/1385/UE artt. 15, 16, 19.

27 Direttiva 2012/29/UE art. 8 e Direttiva 2024/1385/UE artt. 25 lett. e) e 26.

28 Convenzione di Istanbul art. 57; Direttiva 2012/29/UE art. 6.

(fisiche o psicologiche) o mostri segni di ansia.

Nel caso di presentazione da parte della vittima di denuncia o querela presso il comando di polizia²⁹ è necessario:

- assumere modalità empatiche di ascolto della vittima, preferibilmente in ambienti confortevoli, chiedendo innanzitutto se ha paura (per sé, per i figli, per terzi, per animali a cui è particolarmente legata, per il lavoro, ecc.), perché la paura non deve essere mai sottovalutata;
- non disincentivare la presentazione della denuncia o querela preoccupandosi delle conseguenze per l'autore (sul lavoro, sui figli, ecc.), mantenendo sempre al centro la tutela della vittima e la valutazione individualizzata delle sue esigenze anche collaborando con i centri antiviolenza³⁰;
- riportare fedelmente le parole usate dalla vittima e astenersi da commenti;
- non formulare mai domande estranee ai fatti coinvolgenti l'intimità e la dignità della vittima con finalità moralistiche o colpevolizzanti³¹;
- raccogliere in modo dettagliato tutte le informazioni necessarie per ricostruire i fatti;
- accertare sempre se vi è o meno in corso un procedimento di separazione o divorzio o relativo all'affidamento dei figli, tra i principali fattori di rischio;
- acquisire i documenti prodotti dalla vittima;
- prevedere specifiche modalità investigative nel caso in cui vi siano persone offese minorenni, persone con disabilità, persone di nazionalità straniera, persone che subiscono discriminazioni multiple (per orientamento sessuale, per identità di genere, per età, per provenienza geografica, per colore della pelle, per ragioni religiose, ecc.)³²;
- prevedere che in ogni caso in cui la vittima si rechi al comando di polizia e offra indicazioni o chieda spiegazioni rappresentando ipotesi di violenza, pur in assenza di formale denuncia o querela, sia redatta apposita annotazione di servizio trasmessa al pubblico ministero;
- operare con la massima celerità l'ascolto della persona offesa e lo svolgimento delle indagini e di quanto necessario per assicurare una rapida tutela della stessa, anche mediante le opportune richieste di immediate misure cautelari, e tenendo conto dei fattori di rischio specificamente individuati nel caso concreto³³;

29 Convenzione di Istanbul art. 21; Direttiva 2024/1385/UE artt. 14, 25, 26, 27, 28 sull'assistenza specialistica alle vittime, 36.9 sulla specifica formazione di chi riceve le denunce.

30 Direttiva 2024/1385/UE, artt. 16.6.

31 Convenzione di Istanbul artt. 12, 42 e 54; Direttiva 2024/1385/UE art.20; Direttiva 2012/29/UE art. 21, 22, e 23, par. 3, lett. c); Corte EDU *J.L. contro Italia* del 27 maggio 2021 e Pronuncia Comitato A.F. *contro Italia* del 20 giugno 2022.

32 Direttiva 2012/29/UE art. 22, parr. 3 e 4; Direttiva 2024/1385/UE, artt. 16.4, 21.

33 Convenzione di Istanbul artt. 49, 50 e 51.

- verificare, da parte del procuratore della Repubblica e dei magistrati che si occupano del gruppo specializzato (che si sollecita a non definire “fasce deboli” perché è una denominazione estranea ai reati di cui si occupa e trasmette stereotipi errati sulla fragilità delle donne che denunciano), il rispetto delle direttive impartite alla polizia giudiziaria per assicurarne l’effettività, anche attraverso specifici corsi di formazione e informativi con l’ausilio dei centri antiviolenza³⁴;
- prevedere appositi nuclei di polizia giudiziaria delle Procure addetti alla trattazione esclusiva dei reati di violenza contro le donne e domestica³⁵;
- collocare sempre l’accertamento sulla violenza domestica in un contesto più ampio, che non si limiti all’accertamento di quella fisica, ma descriva anche forme manipolatorie (emotive, psicologiche, verbali ed economiche) e comportamenti espressivi di esercizio del potere dell’autore all’interno della coppia che limitino la vita e le scelte della vittima e/o dei suoi figli (nel vestire, nell’uso dei social o del telefono, nelle frequentazioni sociali e amicali, nello studio, nello sport, nel lavoro, nella relazione con la famiglia di origine; ecc.)³⁶;
- conoscere la portata gravemente traumatica per i figli di assistere alle violenze praticate sulla propria madre, anche alla luce dei più recenti e accreditati studi scientifici in materia a livello nazionale ed internazionale³⁷;
- collocare sempre l’accertamento della violenza sessuale come atto di potere dell’autore sul corpo della vittima, in assenza di un rapporto paritario e fondato sul consenso, sapendo che detto delitto non è determinato da impulsi e desideri sessuali dell’autore³⁸;
- collocare sempre l’indagine relativa alla scomparsa di una donna o di una bambina oltre che la sua uccisione come femminicidio, nei termini sopra indicati, secondo una prospettiva di genere;
- collocare sempre l’accertamento sugli atti persecutori o altri delitti di violenza nei confronti delle donne o delle ragazze in un contesto più ampio, relativo ad una volontà di possesso e controllo dell’autore e non a ragioni affettive o frustrazioni da abbandono sentimentale³⁹;
- verificare costantemente e a intervalli ravvicinati i presupposti per la richiesta della misura cautelare nel corso del procedimento all’esito delle ulteriori attività di indagine;

34 Convenzione di Istanbul artt.7, par. 3; 15, par. 2; 18, par. 2; Direttiva 2024/1385/UE, artt. 16.6.

35 Convenzione di Istanbul art. 22; Direttiva 2024/1385/UE, Considerando 48 e 73, art. 35.

36 Oltre la nota 12, Convenzione di Istanbul artt. 33 e 49, par. 2.; Direttiva 2024/1385/UE, Considerando 11, art. 2.

37 Direttiva 2024/1385/UE, Considerando 13

38 Oltre la nota 12, Convenzione di Istanbul artt. 36, 40 e 42.

39 Oltre la nota 12, Convenzione di Istanbul artt. 33, 34 e 42.

- non sottovalutare i fatti, le espressioni sessiste e la paura della vittima, soprattutto in presenza di ritrattazioni, ridimensionamenti o remissioni della querela della persona offesa, che costituiscono una modalità ordinaria della modalità ciclica della violenza, tanto da costituire, spesso, prova della prosecuzione della violenza⁴⁰;
- evitare qualunque giustificazione dell'autore del reato fondata sullo stato di tossicodipendenza, dipendenza da alcol o altri tipi di dipendenza, nonché su dichiarate patologie mentali non strettamente connesse con il delitto commesso, sapendo che costituiscono solo acceleratori o aggravatori della violenza⁴¹;
- evitare qualsiasi tipo di giustificazione dell'autore del reato fondata sul desiderio di vedere i figli⁴²;
- ricorrere all'incidente probatorio per cristallizzare la prova, evitare nuove audizioni delle vittime ed accelerare il dibattimento nel caso di esercizio dell'azione penale⁴³;
- svolgere riunioni periodiche tra i magistrati che si occupano della materia, al fine di consentire uno scambio di informazioni sulle applicazioni delle norme, sull'esperienza maturata, su nuove modalità di indagine e sui migliori strumenti di tutela della persona offesa;
- motivare adeguatamente le richieste di archiviazione, al fine di consentire la conoscenza della ricostruzione dei fatti accertati, pur non idonei ad esercitare l'azione penale, venendo frequentemente utilizzati tali atti nei procedimenti di separazione e divorzio ovvero in presenza di ulteriori denunce o querele che richiedono l'esame anche dei precedenti.

40 Convenzione di Istanbul artt. 48 e 55; Direttiva 2012/29/UE art. 22; Direttiva 2024/1385/UE Considerando 31, 35 per vittime senza permesso di soggiorno, 37, 41 e art. 15.5.

41 Convenzione di Istanbul artt. 12 e 42.

42 Convenzione di Istanbul artt. 31 e 42.

43 Direttiva 2012/29/UE art. 20, lett. a).

II. La fase del processo

Il principale obbligo di tutti gli operatori e le operatrici giudiziari è quello di evitare la vittimizzazione secondaria.

Perché ciò avvenga è indispensabile:

- la conoscenza degli inconsapevoli pregiudizi giudiziari nei reati di violenza contro le donne volti a vittimizzarle e ritenerle responsabili del delitto patito;
- la conoscenza dei c.d. “miti dello stupro”, cioè un sistema codificato di fatti falsi, ritenuti aprioristicamente veri, in grado di creare un invisibile sostegno culturale a detto reato tanto da restringerne la definizione a casi poco ricorrenti, cioè quelli in cui lo stupro è commesso da uno sconosciuto, di notte, con violenza, all’aperto, nei confronti di una donna giovane, sana, eterosessuale, sobria e timida, mentre torna dal lavoro (o dalla scuola) verso una “regolare” famiglia e che reagisce alla violenza a costo della vita senza restarne paralizzata;
- l’adozione della prospettiva non discriminatoria;
- la conoscenza dell’effetto traumatico delle violenze subite.

È quindi necessario:

- assicurare la tendenziale partecipazione all’udienza preliminare e al dibattimento del pubblico ministero che ha svolto le indagini e assicurare un’adeguata formazione dei vice procuratori onorari che partecipano all’udienza monocratica impartendo anche opportune indicazioni da parte del Procuratore;
- svolgere approfondimenti a fronte di ridimensionamenti o ritrattazioni, attraverso un ascolto empatico e non colpevolizzante della persona offesa collocandoli nel contesto della ciclicità della violenza, accertando se avvengono in una condizione di convivenza o nel corso di una separazione con minacce relative all’affidamento dei figli o di altri parenti, e utilizzando le attività investigative più adeguate quali intercettazioni telefoniche e ambientali per accertare le pressioni sulla vittima⁴⁴;
- svolgere il dibattito con attenzione massima al linguaggio utilizzato dalle parti, sempre rispettoso della dignità della vittima e della sua sicurezza⁴⁵;
- non consentire o non rivolgere domande che siano estranee ai fatti, tendano alla colpevolizzazione della vittima, attribuendole, anche indirettamente o subdolamente, la responsabilità del reato che ha patito (domande sull’abbigliamento, su patologie pregresse, su condizioni familiari, su abitudini od orientamento sessuale, ecc.)⁴⁶;

44 Convenzione di Istanbul artt. 42 e 54; Direttiva 2012/29/UE artt. 22 e 25, par. 3; Direttiva 2024/1385/UE Considerando 31, 35 per vittime senza permesso di soggiorno, 37 e art. 15.5.

45 Convenzione di Istanbul art. 1, par. 1, lett. a); Direttiva 2012/29/UE artt. 18, 21, 22, 23, par. 3, lett. c) e 25, par. 3.

46 Convenzione di Istanbul art. 1, par. 1, lett. a); Direttiva 2012/29/UE artt. 18, 21, 22, 23, par. 3, lett. c)

- celebrare l'udienza in un contesto accogliente per la vittima, nel quale questa sia posta in condizioni di non incrociare lo sguardo dell'autore, di non incontrare lui o i suoi parenti prima o dopo l'udienza⁴⁷;
- assumere un atteggiamento empatico nell'ascolto della vittima, consentendole di interrompere il suo esame nel caso lo richieda o abbia momenti di sofferenza o difficoltà⁴⁸;
- tutelare il fondamentale diritto di difesa dell'indagato/imputato senza ledere la dignità personale della vittima⁴⁹;
- ridurre al massimo i tempi di ascolto della vittima ed evitare plurime audizioni⁵⁰;
- redigere i provvedimenti giudiziari attenendosi rigorosamente ai fatti emersi, senza debordare o indulgere nell'utilizzo di aggettivi o avverbi non necessari ai fini della decisione assunta, con massima attenzione ad evitare forme colpevolizzanti o moralistiche nei confronti della vittima o giustificazioniste dell'autore, con richiamo a sentimenti o emozioni (frustrazione, dispiacere, raptus, gelosia, impulso sessuale, ecc.) che costituiscono esclusivamente punti di vista soggettivi del giudice, non individuano la causa della violenza, minano l'esercizio imparziale della giurisdizione⁵¹;
- informare le persone offese dal reato o i figli delle vittime di femminicidio circa la durata delle misure cautelari o la data del fine pena e della scarcerazione dell'autore⁵².

e 25, par. 3; Direttiva 2024/1385/UE Considerando 48 e artt.20 e 21 lett. f).

47 Convenzione di Istanbul art. 56, lett. d), e), f), g), i); Direttiva 2012/29/UE artt. 19 e 23, par. 3.

48 Convenzione di Istanbul art. 56; Direttiva 2012/29/UE art. 25, par. 3.

49 Convenzione di Istanbul art. 56, lett. f); Direttiva 2012/29/UE artt. 18 e 23, par. 3, lett. c).

50 Direttiva 2012/29/UE art. 20, lett. a) e b).

51 Convenzione di Istanbul artt. 15; 18, par. 3; 42; 54; Direttiva 2012/29/UE art.25, par. 3. Corte EDU J.L. *contro Italia* del 27 maggio 2021 e Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella *Relazione su La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze*. cit. pp. 84-87.

52 Direttiva 2012/29/UE art. 6, par. 5.

III. Indicazioni di carattere generale nel procedimento di prevenzione⁵³

Per il pubblico ministero e per il questore è sempre necessario valutare, sia nel corso del procedimento penale (ad esempio nel caso di declaratoria di inefficacia della misura cautelare), sia all'esito della detenzione in carcere per espiazione pena, la presentazione di una proposta per l'applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di violenza contro le donne e domestica (art. 4 lett. i-ter d. lgs. 159/2011), allorché vi siano elementi dimostrativi della persistenza della pericolosità sociale.

Tale misura assicura una particolare tutela alla persona offesa che sarebbe opportuno sempre ascoltare, soprattutto una volta che l'autore non sia più sottoposto ad alcuna misura cautelare o abbia scontato la pena, per accertarsi dell'effettiva assenza di pericoli attuali.

IV. Indicazioni di carattere generale nel processo civile e minorile

Il settore civile e minorile è quello più delicato per l'effettivo contrasto alla violenza contro le donne in tutte le sue esplicazioni, inclusa quella economica, e per il rischio di vittimizzazione secondaria delle madri che denunciano violenza su di sé e/o sui propri figli⁵⁴ da parte del partner.

Di particolare rilievo, ai fini del presente documento di indirizzo, sono il Rapporto sull'Italia del 13 gennaio 2020 del GREVIO (Gruppo di esperti indipendente responsabile del monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri) e la sentenza di condanna della Corte EDU *I.M. e altri c. Italia* del 10 novembre 2022, che ne riprende gli argomenti. In particolare si rileva che il Tribunale civile, a fronte di un padre indagato per maltrattamenti, aveva imposto ai bambini, pur terrorizzati, di vederlo "in condizioni poco rassicuranti" e, al contrario, aveva ritenuto la madre "un genitore ostile al ristabilimento di una relazione padre-figlio" fino a sospenderle la responsabilità genitoriale "senza esaminare le sue argomentazioni e senza tenere conto del contesto di violenza domestica menzionato nella sua prima decisione" (par. 115).

In sostanza, con questa pronuncia, la Corte di Strasburgo stigmatizza la pratica, rilevata in alcuni tribunali civili e minorili, di ritenere "non collaborative" e "madri inadatte" le donne che segnalano atti di violenza, che si rifiutano di partecipare agli incontri dei propri figli con l'ex coniuge e

53 Convenzione di Istanbul art. 50.

54 Sentenza Cass. pen., Sez. 6, n. 14247 del 26 gennaio 2023, L. sulle c.d. "false accuse delle donne" contenute nelle consulenze tecniche fondate su costrutti astratti ed ascientifici e non su elementi di fatto.

che si oppongono alla condivisione dell'affidamento, sino a sanzionarle con la sospensione della responsabilità genitoriale, con il collocamento dei figli in comunità e denunciandole per diversi reati con la conseguente vittimizzazione secondaria sia della madre che dei minorenni (par. 138).

Negli stessi termini si esprime la *Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, approvata all'unanimità il 20 aprile 2022, fondata sullo studio di 2.089 procedimenti di separazione giudiziale con figli minorenni, da cui è emerso il mancato riconoscimento della violenza da parte dei Giudici civili e minorili e dei loro consulenti tecnici, soprattutto per l'adozione del costrutto della c.d. "alienazione parentale", priva di qualsiasi validità scientifica e per questo esclusa anche dalla stessa giurisprudenza di legittimità⁵⁵.

Anche in ambito civile e minorile è indispensabile assumere, da parte di tutti gli operatori e le operatrici, la prospettiva della conoscenza del rapporto discriminatorio tra uomini e donne nel contesto familiare, sociale ed economico, per consentire lo svolgimento di processi privi di stereotipi e pregiudizi, ancor più radicati nel contesto della famiglia, oltre che prevedere una formazione specialistica⁵⁶ che ponga al centro la tutela delle vittime di violenza e i loro figli⁵⁷.

È necessario:

- acquisire tutti gli elementi utili all'accertamento dell'esistenza di forme di violenza nel contesto da esaminare;
- coordinarsi con l'autorità giudiziaria penale ed acquisire da questa tutte le informazioni ostensibili⁵⁸;
- evitare qualsiasi ricorso a mediazione o conciliazione in presenza anche soltanto del *fumus* di violenza⁵⁹;
- conoscere e riconoscere il sistema circolare e manipolatorio della violenza familiare e l'utilizzo di pregiudizi nei confronti delle donne che la denunciano anche da parte delle istituzioni e di professionisti privi di adeguata e comprovata formazione (psicologi, consulenti, criminologi, assistenti sociali, eccetera)⁶⁰;

55 Ordinanza Cass. civ., Sez. 1, n. 13217 del 22 gennaio 2021.

56 Direttiva 2012/29/UE art. 25.

57 Convenzione di Istanbul artt. 1, par. 1, lett. a); 2, par. 2; 7, par. 2; 16, par. 3; 49 e 50; Direttiva 2024/1385/UE Considerando 70 artt. 14, 21, 31 e 32.

58 Convenzione di Istanbul art. 18, par. 2.

59 Convenzione di Istanbul art. 48.

60 Convenzione di Istanbul art. 15; Direttiva 2024/1385/UE Considerando 6, 77, 78, 79 (formazione sugli stereotipi di genere) e 86; artt. 36, 40, 41 e 42.

- rendere concreto ed effettivo il diritto al prioritario interesse del minore, sempre prevalente sul rispetto alla bigenitorialità che vale solo fuori dei casi di violenza⁶¹;
- ritenere la violenza nei confronti del partner elemento cruciale per accertare la capacità genitoriale, anche quando non avvenga alla presenza fisica dei figli⁶²;
- non ridimensionare a conflitto familiare la violenza quando si connota per l'asimmetria di potere (di sesso, economico, sociale, emotivo, ecc.) e per l'esistenza di un rapporto gerarchico e non paritario⁶³;
- operare la valutazione del rischio, conoscendone tutti gli indicatori, ai fini dell'affidamento dei figli minorenni affinché questi non costituiscano lo strumento per proseguire condotte violente, persecutorie o maltrattanti⁶⁴;
- evitare, ove possibile, il ricorso alle consulenze tecniche di ufficio per l'accertamento della responsabilità genitoriale quando vi siano situazioni di violenza domestica o sessuale e comunque non delegare valutazioni proprie del giudice a professionisti condizionati da teorie a-giuridiche e ascientifiche come la cosiddetta alienazione parentale o formule analoghe che celano lo stesso tipo di teorie⁶⁵;
- nominare consulenti che abbiano una specifica formazione in materia di violenza familiare e contro le donne non fondata su teorie a-scientifiche quali quelle sopra indicate⁶⁶ e che applichino nel loro lavoro sistematicamente i principi, le modalità e gli obiettivi della Convenzione di Istanbul.

61 Convenzione di Istanbul artt. 26; 31 e 56, par. 2.

62 Convenzione di Istanbul art. 45, par. 2.

63 Convenzione di Istanbul in Preambolo e artt. 4 e 6 e Direttiva 2012/29/UE art. 22; gli indici di demarcazione sono indicati con chiarezza da Cass. pen., Sez. 6, n. 17656 del 12 marzo 2024, V.; Cass. pen., Sez. 6, n. 37978 del 3 luglio 2023, B., Rv. 285273.

64 Convenzione di Istanbul artt. 31, par. 2 e 51.

65 Convenzione di Istanbul artt. 15; 16, par. 3; 18, parr. 2 e 3; 26, par. 2; 31; 52; *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli*, cit.; Sentenza Cass. pen., Sez. 6, n. 14247 del 26 gennaio 2023, L. sulle cd "false accuse delle donne" contenute nelle consulenze tecniche fondate su costrutti astratti ed ascientifici e non su elementi di fatto.

66 Convenzione di Istanbul artt. 15; 16, par. 3; 18, parr. 2 e 3; 20, par. 2; 22; 26, par. 2; 31; 52.

2.2 La magistratura

Va premesso che:

- la formazione della magistratura è un compito attribuito alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi del d.lgs. n. 26/2006, svolto a livello centrale e decentrata;
- l'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 26/2006 prevede che il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura propongano annualmente delle linee programmatiche al fine di adottare il programma annuale dell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura;
- l'art. 6, comma 2, l. n. 168/2023 prevede che *“Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”*;
- l'art. 6, comma 1, l. n. 168/2023 dispone che *“l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza”* in conformità agli obiettivi della Convenzione di Istanbul.

Dette disposizioni, lette unitamente agli obblighi sovranazionali⁶⁷, impongono allo Stato una formazione adeguata e permanente degli operatori e delle operatrici sulla violenza contro le donne in relazione alle sue cause, alle sue diverse manifestazioni (la violenza domestica è diversa dalla violenza del partner o dalla violenza sessuale), alle sue esplicazioni (ciclicità della violenza, con remissioni di querela e ritrattazioni) e ai suoi effetti traumatici.

67 Convenzione di Istanbul, espressamente richiamata dal citato art. 6; Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne (CEDAW), per come interpretata dalle Raccomandazioni generali nn. 19, 33 e 35; Direttiva 2012/29/UE e Direttiva 2024/1385/UE.

La formazione deve:

- tradurre i principi e gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e delle altre fonti sovranazionali recepite dall'ordinamento interno;
individuare i compiti e le responsabilità degli operatori e delle operatrici;
- garantire l'adeguatezza di formatori di comprovata competenza e professionalità nella conoscenza delle fonti sovranazionali e della matrice culturale della violenza maschile contro le donne;
- monitorare la sua adeguata e continuativa applicazione.

L'oggetto della formazione è stabilito dall'art. 15 della Convenzione di Istanbul e prevede:

- la prevenzione, da intendersi come competenza nell'adozione di adeguate misure di protezione della vittima previa valutazione del rischio;
- la comprensione di tutti i tipi di violenza contro le donne e le bambine;
- la conoscenza dell'uguaglianza tra donne e uomini (e dunque come si esprime la discriminazione tra i sessi);
- la centralità dei bisogni e dei diritti delle vittime;
- la prevenzione della vittimizzazione secondaria.

L'oggetto della formazione è ulteriormente ampliato dall'art. 36 della Direttiva 2024/1385/UE che aggiunge la necessità di una formazione sia generale che specialistica, in relazione agli obiettivi della direttiva, "basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori".

La mancata ottemperanza a detti compiti di formazione comporta la responsabilità dello Stato perché si traduce nella violazione di un interesse pubblico e di precisi obblighi sovranazionali.

Per gli organismi sovranazionali la mancata formazione degli operatori giudiziari costituisce essa stessa un fattore di rischio, poiché esclude il corretto inquadramento del fenomeno e mette in vero e proprio pericolo la donna vittima di violenza che denunciano.

L'Italia è stata condannata da numerose pronunce di organismi internazionali (Corte EDU e Comitato CEDAW) proprio per l'inadeguatezza della formazione degli operatori giudiziari nel contrasto alla violenza contro le donne e domestica, tale da determinare conseguenze sotto diversi profili: l'effettività ed efficacia dell'applicazione delle norme di contrasto ai relativi delitti; la concreta tutela delle vittime e sulla loro colpevolizzazione e punizione a seguito delle loro denunce; l'utilizzo di stereotipi sessisti nello svolgimento delle indagini e nelle decisioni giudiziarie, tanto da avere determinato la responsabilità dello Stato⁶⁸ e l'obbligo di adempiere a precise Raccomandazioni⁶⁹.

68 Corte EDU *J.L. contro Italia* del 27 maggio 2021 per l'utilizzo di stereotipi sessisti in un processo per stupro di gruppo; nel 2022, ben 5 volte, per *passività giudiziaria*: 1) sentenze *D.M. e N.* contro Italia

In particolare, si richiamano i paragrafi 141 e 145 della *Sentenza Talpis contro Italia* – i cui contenuti sono poi replicati nelle altre successive sentenze citate in nota – in cui sono menzionati i seguenti comportamenti definiti di “passività generalizzata e discriminatoria” e consistenti:

- nella tolleranza reiterata delle violenze;
- nel mancato svolgimento delle indagini dopo la denuncia della vittima;
- nella mancata adozione di misure di protezione;
- nella sottovalutazione e nell’inerzia circa la gravità delle violenze subite per assenza di conoscenza dei fattori di rischio, tale da ritenersi che le autorità italiane vi abbiano sostanzialmente dato causa e che “gli atteggiamenti socio culturali di tolleranza nei confronti della violenza domestica persistono”.

Alla luce di questi obblighi sovranazionali e degli esiti cui è pervenuta la Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere con Relazioni, approvate all’unanimità, che in base a studi fondati su atti giudiziari (dalle indagini alle sentenze) esprimono la grave preoccupazione per l’inadeguatezza della formazione degli operatori – in ambito sia penale che civile – che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e per l’assenza di coordinamento tra Istituzioni⁷⁰, vengono individuate le seguenti indicazioni, utili per la formazione dell’Autorità giudiziaria in tutti gli ambiti che ne vedono l’intervento, in presenza di violenza contro le donne e domestica.

Per ciascuno degli ambiti che devono costituire necessariamente oggetto di formazione sono state riportate in nota le specifiche disposizioni delle norme sovranazionali che li prevedono.

del 20 gennaio 2022; 2) Landi c. Italia del 7 aprile 2022; 3) *De Giorgi c. Italia* del 16 giugno 2022; 4) *M.S. c. Italia* del 7 luglio 2022; 5) *I.M. e altri c. Italia* del 10 novembre 2022.

69 Pronuncia *A.F. contro Italia* del 20 giugno 2022.

70 Relazione su *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018*, approvata all’unanimità il 18 novembre 2021; Relazione *sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale*, approvata all’unanimità il 20 aprile 2022 nonché, specificamente sui limiti accertati nei singoli ambiti formativi il *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria. analisi delle indagini condotte presso le procure della repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il consiglio superiore della magistratura, la scuola superiore della magistratura, il consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi*, approvata all’unanimità il 17 giugno 2021.

2.3 Le forze dell'ordine

Premesso che si danno per richiamate tutte le note relative all'intervento della Polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, per le forze dell'ordine valgono le seguenti fonti in materia di formazione:

- l'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, limitatamente alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo di Polizia penitenziaria (non anche Guardia di Finanza, Polizia municipale, ecc.) demanda l'attivazione, presso i rispettivi istituti di formazione, di specifici corsi destinati al personale che si occupa della prevenzione e del perseguimento dei reati di violenza di genere, domestica e nei confronti delle donne; il contenuto di detti corsi deve essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa, ad oggi non adottato;
- l'articolo 6, comma 1, l. n. 168/2023 dispone che "l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza".

Vengono individuate le seguenti indicazioni utili per la formazione delle Forze di Polizia in tutti gli ambiti che ne vedono l'intervento, in presenza di violenza contro le donne e domestica, sempre ponendo come prioritaria la tutela delle vittime e dei loro figli⁷¹:

- intervenire con urgenza ad ogni richiesta in cui emerge un pericolo per l'incolumità, fisica o psicologica, della vittima di un reato di violenza contro le donne;
- effettuare gli interventi assicurando sempre la tutela della vittima come

⁷¹ Convenzione di Istanbul artt.18, parr. 1 e 3, 19, 24 e 25 della e Direttiva 2024/1385/UE artt. 15, 16, 19.

Si vedano le indicazioni contenute nella Direttiva della Procura della Repubblica alla Polizia giudiziaria in materia di contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne, nonché i relativi che contengono anche le domande che la Polizia giudiziaria deve porre alle persone offese (allegato C) e i fattori di rischio (allegato I) https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_grup-po=448.

priorità assoluta e raccogliendo tutti gli elementi di fatto, evitando commenti non necessari, utili per l’Autorità che sarà successivamente interessata (questore per le misure di prevenzione e pubblico ministero per le notizie di reato);

- non sollecitare atti di rappacificazione tra vittima e aggressore;
- gestire l’approccio con la vittima in modo adeguato, ascoltandola, parlando separatamente dall’aggressore, verificando lo stato in cui si trovi, informarla separatamente degli strumenti giuridici a sua tutela, ivi compresa la possibilità di chiamare il 1522;
- invitare sempre la donna a rivolgersi a un CAV e informare puntualmente del patrocinio gratuito, spiegando che l’avvocato sarà pagato dallo Stato;
- verificare i presupposti per l’adozione delle misure pre-cautelari (arresto, fermo, allontanamento urgente);
- accompagnare la vittima al pronto soccorso qualora presenti lesioni;
- procedere con specifiche dettagliate modalità nel caso di presentazione da parte della vittima di denuncia o querela presso il comando di polizia secondo le indicazioni dell’Autorità giudiziaria ovvero di presentazione di esposti secondo le indicazioni delle Autorità competenti;
- in ogni caso: provvedere ad una modalità di ascolto della vittima empatico, sentirla in ambienti confortevoli, evitare di disincentivare la presentazione della denuncia o querela o esposto preoccupandosi o peggio rappresentando le conseguenze per l’autore; riportare fedelmente le parole usate, astenersi da commenti, raccogliere in modo dettagliato tutte le informazioni necessarie per ricostruire i fatti accertando anche se vi è o meno in corso un procedimento di separazione o divorzio e relativo affidamento dei figli, acquisire i documenti prodotti;
- prevedere specifiche modalità di ascolto nel caso in cui siano vittime, minorenni, persone con disabilità, anziani, straniere;
- prevedere che in ogni caso in cui la vittima si rechi al comando di polizia e offra indicazioni o chieda spiegazioni rappresentando ipotesi di violenza, pur in assenza di formale denuncia o querela o esposto, sia redatta apposita annotazione di servizio trasmessa al pubblico ministero o al questore competente;
- prevedere specifici corsi di formazione e informativi con l’ausilio dei centri antiviolenza e solo con personale di comprovata conoscenza della materia che operi secondo la prospettiva della Convenzione di Istanbul;
- collocare sempre l’accertamento sulla violenza domestica in un contesto più ampio relativo a forme manipolatorie, gerarchiche e di potere all’interno della coppia;
- collocare sempre l’accertamento della violenza sessuale in un contesto più ampio di potere dell’autore sul corpo della vittima che ritiene non ne-

cessario un rapporto paritario e di consenso, senza assumere che detto delitto sia fondato su impulsi e desideri sessuali dell'autore;

- collocare sempre l'indagine relativa alla scomparsa di una donna o di una bambina oltre che la sua uccisione come femminicidio, nei termini sopra indicati;
- collocare sempre l'accertamento sugli atti persecutori o altri delitti di violenza nei confronti delle donne o delle ragazze in un contesto più ampio relativo ad una volontà di possesso e controllo dell'autore e non a ragioni affettive o frustrazioni da abbandono sentimentale;
- non sottovalutare i fatti anche in presenza di ritrattazioni, ridimensionamenti o remissioni della querela da parte della persona offesa, che costituiscono una modalità ordinaria e spesso ne comprova la prosecuzione;
- evitare qualunque giustificazione dell'autore del reato fondata su stato di tossicodipendenza alcol dipendenza o altri tipi di dipendenza, nonché su affermate patologie mentali;
- evitare qualsiasi tipo di giustificazione dell'autore del reato fondata sul desiderio di vedere i figli o sulla volontà di rappacificamento o sull'avvio di percorsi di disintossicazione o di cura;
- non formulare domande estranee ai fatti, coinvolgenti l'intimità e la dignità della vittima con finalità moralistiche o colpevolizzanti ai fini dello screditamento della sua credibilità.

2.4 L'avvocatura (civile, penale e minorile)

L'avvocatura assume un ruolo cruciale nel contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne in ogni ambito in cui si trova ad operare perché ha il contatto diretto con autori o vittime e ne direziona l'attività difensiva.

Il diritto di difesa dell'indagato/imputato è un diritto costituzionale e convenzionale garantito che va bilanciato con il diritto umano inalienabile delle donne di vivere libere dalla violenza e di essere tutelate nella loro dignità ed integrità fisica e morale quando denunciano e intendono separarsi dal partner violento. Infatti, nella sentenza *Talpis contro Italia*, al par. 123, “*La Corte rammenta che, nelle cause in materia di violenza domestica, i diritti dell'aggressore non possono prevalere sui diritti alla vita e all'integrità fisica e psichica delle vittime*”. Ad oggi, la Corte EDU ritiene che il processo in Italia costituisca spesso un “calvario” per le vittime di reati di violenza di genere a causa delle modalità colpevolizzanti e vittimizzanti delle domande, soprattutto dei difensori degli imputati, cui sono costrette e che spesso attengono alla loro vita intima e alla loro sfera morale, estranee all'accertamento dei reati⁷².

La Direttiva 2024/1385/UE ha dedicato l'art. 36.4 alla formazione degli avvocati, raccomandando che sia volta a sensibilizzarli “alle esigenze delle vittime” e ad una interazione con le vittime consona “al trauma, alla dimensione di genere e all'età dei minori”.

Anche il processo civile è un luogo vittimizzante per le donne che denunciano violenza, anche nell'ambito dell'affidamento dei figli, quando non si incontrano operatori giudiziari specializzati sulla matrice culturale e ciclica della violenza domestica, che dovrebbero attenersi a quanto segue:

- conoscere i fatti che vengono riferiti dagli assistiti depurandoli da stereotipi di genere;
- riconoscere la differenza tra conflitto e violenza⁷³;
- essere consapevoli dell'entità del trauma indelebile delle donne e dei bambini che ne sono vittime;⁷⁴

72 Convenzione di Istanbul artt. 12, 42 e 54; Direttiva 2012/29/UE art. 21, 22, e 23, par. 3, lett. c); Direttiva 2024/1385/UE art. 36.4; Corte EDU *J.L. contro Italia* del 27 maggio 2021 e Pronuncia Comitato CEDAW *A.F. contro Italia* del 20 giugno 2022.

73 Gli indici di demarcazione sono indicati con chiarezza da Cass. pen., Sez. 6, n. 17656 del 12 marzo 2024, V; Cass. pen., Sez. 6, n. 37978 del 3 luglio 2023, B., Rv. 285273.

74 Convenzione di Istanbul art. 26.

- evitare mediazione e conciliazione, anche indiretta, in caso di riferita violenza⁷⁵;
- risolvere il caso e approntare la strategia difensiva senza l'utilizzo di pregiudizi di genere (primo tra tutti "la donna se l'è cercata o strumentalizza le denunce");
- indirizzare le vittime di violenza o gli autori di violenza ad avvocati specializzati o farsi affiancare da questi⁷⁶; sollecitare le vittime a rivolgersi ai CAV e gli autori ai centri per uomini maltrattanti;
- servirsi solo di consulenti con comprovata competenza e preparazione in materia di violenza contro le donne e domestica;
- non operare valutazioni moralistiche e superflue, rispetto ai fatti, fondate su condivisi stereotipi sul ruolo di mogli o madri, doverosamente caricate di tutte le responsabilità familiare, e di marito o padri, doverosamente caricati delle sole responsabilità professionali;
- valutare il rischio di recidiva anche per difendere meglio l'autore delle violenze ed evitare che ne commetta di ulteriori o più gravi con effetti devastanti anche per la sua posizione;
- rivolgere alle vittime le domande con toni adeguati, attinenti ai fatti, sempre avendo cura di rispettarne la dignità e l'intimità, senza gratuite aggressioni;
- garantire sempre e solo il *best interest* del minorenni;
- utilizzare un linguaggio adeguato, privo di aggettivazioni moralistiche, non colpevolizzante o vittimizzante e sempre attinente solo all'oggetto dell'accertamento giudiziario.

75 Convenzione di Istanbul art. 48.

76 Direttiva 2012/29/UE art. 8.

2.5 Consulenti tecnici/periti

Premessa

Nella predisposizione degli indirizzi che seguono si sono prese a riferimento: le fonti sovranazionali (Convenzione di Istanbul, Convenzione di Lanzarote le Direttive dell'UE) e il Rapporto GREVIO sull'Italia pubblicato nel 2020 sulle prassi distorte nell'utilizzo delle consulenze in sede civile, le norme del codice civile, del codice penale, del codice di procedura civile e di procedura penale, le sentenze della Corte EDU di condanna dell'Italia già citate, l'orientamento consolidatosi della giurisprudenza di legittimità (sentenze civili e penali della Corte di Cassazione), le buone prassi di uffici giudiziari e protocolli di psicologi, le Relazioni della Commissione sul femminicidio.

Chi sono

I consulenti tecnici sono ausiliari del giudice (sono denominati periti nel settore penale e consulenti tecnici di ufficio/CTU nel settore civile) o delle parti (del pubblico ministero magistrato, parte pubblica; degli avvocati della persona offesa o dell'imputato) il cui ruolo è quello di mettere al servizio di chi li nomina le loro specifiche e accreditate professionalità.

I consulenti del giudice e del pubblico ministero sono pubblici ufficiali e dunque hanno l'obbligo giuridico di riferire le notizie di reato di cui vengono a conoscenza al magistrato dal quale sono stati nominati.

Tutti i delitti contro i minorenni e il reato di violenza domestica sono perseguibili di ufficio e il CTU e il perito, se vengono loro rivelati, sono tenuti a segnalarlo formalmente al magistrato.

Obblighi generali

- dimostrare e certificare la conoscenza della Convenzione di Lanzarote, della Convenzione di Istanbul e della Direttiva 29/2012/UE sulle vittime;
- conoscere gli stereotipi e i pregiudizi giudiziari diffusi tra gli operatori e le operatrici che si occupano di violenza contro le donne e i bambini e le bambine;
- non aderire o non provenire da scuole che riconoscono la "sindrome da alienazione parentale" o forme analoghe prive di qualsiasi accreditamento scientifico.

Il settore penale

I professionisti nominati dal giudice o del pubblico ministero nel settore penale che vengono in contatto con i delitti di violenza contro le donne, di genere o domestica sono gli psicologi o psichiatri nominati:

- per le audizioni protette dei minorenni o di vittime in condizioni di particolare vulnerabilità e i relativi incidenti probatori;
- per l'accertamento della capacità di intendere e di volere di autori di violenze sessuali, domestiche o femminicidi.

In via preliminare il magistrato è tenuto ad accertare, innanzitutto, che il professionista nominato:

- sia dotato di accertata competenza, risultante da certificazioni, nella specifica materia in cui deve in concreto operare per lo specifico caso (violenza sessuale, violenza contro minorenni, violenza domestica, ecc.). Ogni forma di violenza contro le donne e/o i minorenni, infatti, richiede una specializzazione propria;
- dimostri e certifichi la conoscenza della Convenzione di Lanzarote, della Convenzione di Istanbul, della Direttiva 29/2012/UE e della Direttiva 2024/1385/UE;
- non aderisca o non provenga da scuole che riconoscono la “sindrome da alienazione parentale” o forme analoghe prive di qualsiasi accreditamento scientifico.

Aspetti generali

Il consulente/perito non deve in alcun modo adottare i seguenti diffusi pregiudizi giudiziari su bambini e bambine tali da rendere impuniti i fatti che rivelano che:

- sono a rischio di “dichiarazioni maliziose”;
- hanno la tendenza ad assecondare l'interlocutore ed evitare il conflitto con lui, dunque sono manipolabili;
- confondono realtà e fantasia;
- trasferiscono il ricordo su persone diverse da quelle oggetto dell'osservazione;
- ritrattano quando si comprendono le conseguenze che il racconto provoca sui familiari o conoscenti;
- sono soggetti ad una fisiologica “amnesia infantile”;
- fraintendono facilmente atti di natura sessuale posti in essere dall'adulto.

Per le audizioni protette e gli incidenti probatori dei minorenni o di vittime in condizioni di particolare vulnerabilità è necessario:

- avere seguito corsi specifici per ascolto di minorenne e/o di vittime in

- condizioni di particolare vulnerabilità;
- provvedere all'ascolto empatico e adottando un linguaggio idoneo all'età per instaurare la relazione comunicativa e umana;
- spiegare al minore cosa avviene e cosa avverrà;
- rivolgere domande aperte per un racconto sulla vita familiare e sulla vita personale del bambino/a e poi procedere con domande via via selettive;
- non porre domande suggestive.

In materia di capacità a testimoniare dei minorenni

Queste consulenze/perizie possono essere ammesse in casi residuali, minimali e allorché ve ne siano evidenti presupposti oggettivi, perché la capacità a testimoniare, cioè di percepire i fatti e di raccontarli, di comprendere le domande e di rispondere, appartiene ad ogni persona a prescindere dall'età (art. 196 codice di procedura penale).

Essa è presunta dall'ordinamento e non richiede alcun accertamento per verificare che vi sia, a meno che non emergano elementi oggettivi tali da comprovare l'esistenza di ostacoli come ad esempio un'età che non consente un'adeguata comunicazione (certamente fino a tre anni) e vere e proprie forme patologiche o inidoneità fisiche (sordo/muto) o psichiche che documentalmente dimostrino possano essere tali da inficiare la percezione della realtà.

Il bambino, per l'ordinamento, non è di per sé a rischio di alterare la realtà o essere suggestionabile. Ritenere che lo sia è un grave pregiudizio giudiziario che il professionista non deve avere.

Ogni bambino/bambina, per l'ordinamento, è nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e di riferire sugli stessi.

Al riguardo, il consulente/perito:

- non deve confondere, neanche con modalità surrettizie, la capacità a testimoniare con l'attendibilità intrinseca del narrato e la credibilità soggettiva della vittima minore che spettano esclusivamente all'Autorità giudiziaria;
- deve indicare prima al giudice e alle altre parti la metodologia che seguirà e le ragioni di tale scelta (es.: videoregistrazione delle audizioni); l'allegazione dei protocolli e dei materiali usati; le ragioni per le quali intende sottoporre il/la bambino/a ai test e con quali finalità.

In materia di capacità di intendere e di volere degli autori di violenza contro le donne e i bambini

Queste consulenze/perizie possono essere ammesse in casi residuali perché la capacità di intendere e di volere, cioè di comprendere il valore del proprio comportamento e le conseguenze di esso, per gli imputati maggiorenni è presunta. Ciò vuol dire che l'accertamento deve essere compiuto solo in presenza di elementi specifici e concreti di segno contrario di particolare consistenza, intensità e gravità connessi alla specifica condotta criminosa: ad

esempio la cleptomania certificata per il furto. La presenza di una patologia mentale, anche severa, non basta da sola a diminuire od escludere la responsabilità del comportamento violento perché è indispensabile la dimostrazione che la malattia mentale sia in diretta relazione causale con il reato.

Per evitare strumentalizzazioni da parte di chi intende approfittare dei vantaggi previsti dall'ordinamento per l'imputato che commette il reato in condizioni patologiche, è necessario che i consulenti/periti abbiano una profonda conoscenza della dinamica della violenza domestica e della sua radice culturale fondata sulla discriminazione nei confronti delle donne.

Ne consegue che il consulente/perito deve:

- avere seguito corsi specifici sulla dinamica ciclica e la dimensione culturale e sociale della violenza contro le donne e sulle discriminazioni di genere, conoscere la Convenzione di Istanbul e le altre fonti sovranazionali recepite dall'ordinamento interno;
- evitare l'utilizzo di teorie ascientifiche fondate sul raptus o su presunti moventi "emotivi o passionali", come la gelosia, estranei all'ordinamento giuridico;
- conoscere i pregiudizi e degli stereotipi nei confronti delle donne e dei criteri per non confondere la violenza con la conflittualità di coppia o familiare utili nei colloqui con l'indagato/imputato;
- avere una formazione multidisciplinare del fenomeno della violenza contro le donne;
- riferire soltanto fatti e diagnosi secondo precise coordinate scientifiche e sanitarie evitando qualunque giustificazione dell'autore del reato fondata su stato di tossicodipendenza, alcol dipendenza o altri tipi di dipendenza o sulla base di proprie valutazioni soggettive circa il movente del delitto;
- riportare fedelmente le parole usate dall'autore durante i colloqui e astenersi da commenti;
- raccogliere in modo dettagliato tutte le informazioni e le certificazioni mediche necessarie per ricostruire il rapporto diretto tra patologia mentale e delitto commesso;
- collocare sempre l'accertamento in un contesto più ampio e relazionale con la vittima, che non si limiti all'accertamento dell'evento finale;
- sapere che i delitti di violenza di genere e contro le donne non sono mai determinati da impulsi dell'autore, gelosia, frustrazioni personali, abuso di alcol o malattie, ma da misoginia, precisa volontà di possesso e controllo dell'autore;
- non sottovalutare i fatti e le espressioni sessiste e colpevolizzanti usate dall'autore nel rappresentare la vittima;
- comprovare il nesso diretto tra accertate (non riferite) e risalenti patologie mentali e delitto commesso;
- operare sempre la valutazione del rischio per le vittime del reato secondo protocolli scientifici.

Il settore civile e minorile

Con la Riforma Cartabia sono stati fatti rilevanti passi in avanti attraverso, innanzitutto, l'obbligatorio ascolto del/la minorenni da parte del giudice in situazioni di violenza e la nomina di un curatore speciale nel suo esclusivo interesse. Ciò ha ridotto fortemente l'esigenza di disporre le consulenze tecniche di ufficio per stabilire l'adeguatezza genitoriale, anche per evitare deleghe in questa materia. Per legge è previsto che i consulenti tecnici nominati abbiano una "speciale competenza tecnica" da ritenersi comprensiva anche delle fonti sovranazionali, così da escludere la nomina di soggetti non formati nel settore della violenza intra-familiare e contro minorenni.

Alla luce delle fonti del diritto e delle loro interpretazioni, sopra menzionate, nel corso delle consulenze è richiesto che i professionisti nominati abbiano l'attenzione di:

- attribuire sempre prevalenza al diritto del bambino/a rispetto a qualsiasi altro diritto, compreso quello alla bigenitorialità in situazioni in cui vengono rappresentate forme di violenza⁷⁷;
- non adottare o aderire a costrutti ascientifici come la PAS o simili;
- acquisire e tenere conto degli eventuali atti del procedimento penale, senza necessità che si tratti di sentenze passate in giudicato;
- avere seguito corsi specifici su:
 - la Convenzione di Istanbul e la Convenzione di Lanzarote;
 - l'ascolto di minorenni e/o di vittime in condizioni di particolare vulnerabilità;
 - gli effetti traumatici della violenza assistita;
 - la violenza domestica, sessuale e contro i minorenni;
- applicare i principi fondamentali stabiliti dalla Convenzione di Istanbul e dalla Direttiva 2024/1385/UE con riferimento:
 - al divieto di utilizzo di stereotipi di genere (su donne e uomini - madri e padri) in relazione alla responsabilità genitoriale e ai doveri di cura;
 - all'obbligo prioritario dello Stato di tutelare le vittime di violenza per non incorrere in responsabilità;
 - all'obbligo di tenere conto delle situazioni di violenza nel definire i diritti di visita e di affidamento;
 - al ritenere la violenza nei confronti del partner elemento cruciale per escludere la responsabilità genitoriale, anche quando non avvenga alla presenza dei figli;

⁷⁷ Sulla preminenza dell'interesse e della tutela del minorenni che abbia subito direttamente o assistito alle violenze sulla propria madre rispetto ai diritti del genitore violento, compreso il diritto di visita minorenni Cass. pen., Sez. 6, n. 20004 del 12 marzo 2024, S., Rv. 286478.

- all'evitare qualsiasi ricorso a mediazione o conciliazione in presenza anche soltanto del *fumus* di violenza;
- all'operare la valutazione del rischio, conoscendone tutti gli indicatori, ai fini dell'affidamento dei figli minorenni affinché questi non costituiscano lo strumento per proseguire condotte violente, persecutorie o maltrattanti (art. 51)⁷⁸;
- conoscere e riconoscere la differenza tra conflittualità familiare e violenza domestica sapendo che questa si connota per l'asimmetria di potere (di genere, di sesso, economico, sociale, emotivo, ecc.), per l'esistenza di un rapporto gerarchico e non paritario, per la paura e il ricatto⁷⁹;
- non utilizzare i test di personalità sulle donne vittime di violenza;
- accertare la capacità genitoriale non in astratto, ma solo sulle reali attività di cura a favore del/la minorenne soprattutto avendo riguardo alle modalità adottate prima della separazione e in concreto;
- abbandonare stereotipi consolidati sia sulle donne che denunciano violenza, ritenendole pregiudizialmente calunniatrici rispetto al marito; sia sui figli che temono i padri ritenendoli manipolati da madri simbiotiche; sia sulla non veridicità di quanto riferito dai bambini/e; sia sul valore assoluto della bigenitorialità e sulla necessità di recupero dei rapporti tra un genitore violento ed il figlio/a nell'interesse di quest'ultimo;
- fondare ogni elemento rappresentato al giudice su fatti e non su teorie o supposizioni soggettive;
- non operare l'ascolto di soggetti diversi da quelli specificamente indicati dal giudice per evitare sovrapposizioni o inquinamento dell'eventuale indagine penale in corso;
- non qualificare patologiche persone che sono prive di certificazioni pregresse;
- tenere conto, senza accertarle, quanto viene riferito o documentato in ordine alle violenze subite nel contesto familiare;
- segnalare (per il CTU) al giudice le riferite violenze;
- provvedere all'ascolto empatico e non giudicante;
- spiegare a tutti i soggetti coinvolti, a partire dal minorenne, cosa avviene e cosa avverrà.

⁷⁸ Nota che precede nonché Cass. civ, Sez. I, n. 52698 del 15 novembre 2023 che richiama la Convenzione di Istanbul.

⁷⁹ Gli indici di demarcazione sono indicati con chiarezza da Cass. pen., Sez. 6, n. 17656 del 12 marzo 2024, V; Cass. pen., Sez. 6, n. 37978 del 3 luglio 2023, B., Rv. 285273.



Operatori/operatrici della sanità

“La formazione rappresenta lo strumento fondamentale per conoscere, condividere e sviluppare la collaborazione tra gli operatori e le operatrici impegnati nella rete Codice rosa che rende indispensabile un approccio multidisciplinare e multiprofessionale. Nel 2018 sono state realizzate iniziative formative regionali sulla rete Codice rosa e sul coordinamento territoriale e i team multidisciplinari. Inoltre, i Responsabili aziendali hanno progettato a livello di AV dei percorsi formativi che saranno sviluppati anche nel corso del 2019 tesi a fornire a tutti gli attori della rete gli strumenti necessari alla prevenzione, al riconoscimento e al funzionamento dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Implementazione di un programma di formazione a distanza (FAD) per operatori sociosanitari dei pronto soccorso italiani, mirato alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere promosso e finanziato dal Ministero della salute, con responsabilità scientifica dell’Istituto superiore di sanità, in qualità di referenti regionali”⁸⁰.

Poiché spesso la violenza rimane nascosta, al fine di individuarne il più rapidamente possibile i segni è importante rafforzare le competenze degli operatori sociosanitari che entrano in contatto con le vittime, mediante specifici programmi di formazione.

Il Ministero della salute ha richiesto agli Assessorati competenti delle Regioni e delle Province autonome le informazioni relative agli atti formali di recepimento delle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. Inoltre, ogni Regione e Provincia autonoma è stata invitata a designare i propri referenti, in qualità di focal point, ai fini del monitoraggio della piena attuazione delle disposizioni in argomento e per le attività di contrasto alla violenza sulle donne. In merito a questo è fondamentale che, in virtù dell’applicazione delle Linee guida, venga promossa una formazione specifica e congiunta tra il settore sanitario, i Centri anti violenza e i vari Enti ed Istituzioni che si occupano del fenomeno della violenza. Si auspica che le attività formative vengano promosse già dal livello regionale / delle Province autonome in modo da riprodurle nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere, fino a veri e propri incontri specifici e capillari nei singoli stabilimenti ospedalieri con lo scopo di favorire la metodica applicazione di corretti e specifici protocolli, perché a ciascuna vittima venga fornita la medesima opportunità di essere accompagnata in percorsi di fuoriuscita dal circuito della violenza.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato i seguenti problemi da risolvere nell’ambito dell’opera di sensibilizzazione e formazione

80 Fonte: Audizione dott. Doretti e Pifferi Rete Codice Rosa RT sull’applicazione delle linee guida concernenti il percorso di tutela delle donne vittime di violenza nelle strutture ospedaliere. 28 Gennaio 2020 - Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

degli operatori sanitari: i loro eventuali sentimenti negativi, compreso il senso di inadeguatezza, impotenza, isolamento, specialmente dove esistono pochi servizi verso cui indirizzare le vittime. Alcune credenze tradizionali, tra le quali l'idea che la violenza domestica sia una faccenda privata, e eventuali idee sbagliate sulle vittime, come l'idea che la violenza venga provocata dalle donne stesse.

Numerosi studi hanno dimostrato che la violenza ha un impatto anche sul sistema sanitario nazionale, aumentando il ricorso a cure e visite mediche nelle vittime anche a 1-4 mesi dall'evento e negli anni successivi rispetto ai gruppi di controllo. Le donne che hanno subito una violenza sessuale si rivolgono al servizio sanitario 4-5 volte di più rispetto a quelle che non hanno subito un abuso sessuale. Il numero delle vittime che si rivolge a un servizio sanitario, specialmente il pronto soccorso, è più alto di quello delle donne che vanno dalle forze dell'ordine, ai servizi sociali o ai centri antiviolenza. Le donne che hanno sperimentato la violenza da un partner hanno il doppio di probabilità di visitare un pronto soccorso. Dal 19% al 30% delle donne che fanno accesso a un pronto soccorso per trauma hanno in realtà subito una violenza domestica.

È importante riconoscere i segni fisici di maltrattamento e porre una diagnosi di differenza tra un evento accidentale e un maltrattamento. Tre campanelli d'allarme che la letteratura indica come indizi che devono stimolare un'indagine più accurata rientrano in indizi comportamentali, indizi dell'anamnesi e indizi dell'esame obiettivo. Come fare a identificare e valutare la violenza? Un racconto poco chiaro, uno stato d'animo non compatibile con un evento accidentale, l'atteggiamento, la postura, gli accessi ripetuti in pronto soccorso e le ferite di vario genere possono essere indicatori. Le ferite possono essere di diverso tipo, traumi alla testa, ferite al volto, denti, mascella, rottura di timpano, ferite centrali al seno, ferite da arma da fuoco o da taglio, bruciature e ferite a vari stadi di guarigione.

Gli accessi ripetuti in pronto soccorso per traumi alla testa, ferite al volto e altri traumi sono segnali di possibile violenza. Le lesioni possono essere di diverso tipo e devono essere valutate attentamente. La diagnosi di maltrattamento potrebbe non essere sempre evidente durante l'esame ispettivo. Ad esempio, la presenza di lesioni non è patognomonica di un episodio di violenza domestica, mentre l'assenza di lesioni non esclude una violenza avvenuta, come nel caso della violenza psicologica o economica.

La Commissione dei chirurghi americani ha redatto il protocollo ATLS adottato in 37 Stati in tutto il mondo, tra cui anche l'Italia, che indica la necessità di rilevare lesioni che non concordano con l'anamnesi. La formazione del personale sanitario è fondamentale per un corretto approccio e per garantire un'assistenza adeguata, rispettando l'autonomia decisionale e il diritto alla riservatezza della donna⁸¹.

81 *Advanced Trauma Life Support ATLS. Student Course Manual*, American College of Surgeons, 2008.

Per prevenire la violenza, è necessario modificare una cultura diffusa che la giustifica. Bisogna insegnare ai giovani il senso del limite, la tolleranza per la frustrazione, l'accettazione della diversità di genere e la gentilezza come valori da perseguire. Cosa non bisogna mai fare? Minimizzare, esprimere giudizi sulla situazione della donna, esprimere dubbi sulla possibilità che ci sia stata effettivamente una violenza, cercare di valutare se la storia è realistica, forzare la donna a parlare, forzare la donna a denunciare all'autorità giudiziaria.

Il Libro bianco ONDA sulla violenza contro le donne indica che affrontare il problema rappresenta una priorità per la società. Gli stereotipi di genere nella società limitano lo sviluppo dei talenti e delle capacità naturali delle ragazze e dei ragazzi, influenzando le loro scelte educative e professionali. Nell'ambito dell'educazione, è fondamentale promuovere valori di parità di genere, rispetto reciproco e non violenza nelle relazioni interpersonali, evitando ruoli di genere stereotipati⁸².

Ruolo del sistema sanitario nella prevenzione e intervento contro la violenza sulle donne

Il sistema sanitario svolge un ruolo cruciale nell'attuazione di strategie di prevenzione e intervento contro la violenza sulle donne. L'OMS riconosce la violenza contro le donne come un grave problema di salute pubblica e uno dei principali fattori di rischio di morbilità e morte prematura per donne e ragazze.

Conseguenze sanitarie della violenza di genere

Le conseguenze sanitarie della violenza possono essere immediate e dirette, come lesioni fisiche e sintomi post traumatici acuti, o indirette a medio e lungo termine, come malattie croniche e disturbi psichiatrici. È fondamentale definire il ruolo del sistema sanitario nella prevenzione, affronto e contrasto della violenza.

Approccio del sistema sanitario

Gli operatori sanitari devono conoscere le modalità corrette di approccio, rispettando l'autonomia decisionale e il diritto alla riservatezza delle donne. L'assistenza dovrebbe includere un'adeguata assistenza sanitaria e psicologica, fornendo risposte efficaci e consentendo l'invio ai centri antiviolenza locali. Materiale informativo sulla violenza di genere dovrebbe essere disponibile nelle strutture sanitarie.

Formazione del personale sanitario

La formazione del personale sanitario è cruciale, in particolare per chi opera nei servizi di pronto soccorso, medicina generale, reparti di ginecologia e consultori. La formazione dovrebbe comprendere:

- dinamiche della violenza di genere;

82 <https://fondazioneonda.it/it/pubblicazione/libro-bianco-2023-verso-unequita-di-genere-nella-salute-e-nella-ricerca-scientifica/>

- conseguenze sulla salute delle donne e dei loro figli;
- tutela delle categorie vulnerabili;
- criteri e metodologie per relazioni basate sull'ascolto e sull'accoglienza;
- conoscenza delle risorse disponibili sul territorio;
- collaborazione con la rete territoriale intra ed extra ospedaliera;
- lettura della rilevazione del rischio in pronto soccorso di recidiva e letalità.

La formazione dovrebbe estendersi anche oltre gli aspetti sanitari, includendo il ciclo della violenza, stereotipi di genere, e leggi pertinenti sulla violenza domestica e sessuale.

Rilevazione della violenza

Gli operatori sanitari devono prestare attenzione ai segni e sintomi che possono suggerire violenza di genere, utilizzando criteri di screening appropriati. La corretta raccolta dell'anamnesi medica deve includere domande sensibili sulla presenza di violenza, garantendo sempre la privacy e la confidenzialità.

Verbale e supporto alla vittima

È importante redigere un accurato verbale con la storia della violenza e, se la vittima lo desidera, fornire supporto psicologico. Gli operatori sanitari devono essere in grado di fornire informazioni esaustive sulla rete territoriale d'aiuto e riconoscere situazioni ad alto rischio, attivando una rete di protezione.

Ruolo delle Aziende sanitarie

Le aziende sanitarie devono implementare percorsi e procedure, garantendo formazione continua al personale e partecipando a tavoli di confronto. Dovrebbero coordinare e supervisionare il percorso per le donne vittime di violenza, monitorando l'applicazione delle procedure e fornendo relazioni periodiche ai referenti regionali.

In conclusione, il sistema sanitario svolge un ruolo cruciale nell'affrontare la violenza contro le donne, dalla prevenzione all'assistenza e al supporto continuo alle vittime.

Le Linee guida nazionali per le aziende sanitarie definiscono un percorso assistenziale per la donna vittima di violenza, includendo l'accoglienza in emergenza, la valutazione ginecologica in caso di violenza sessuale, e un percorso psicologico per il superamento del trauma. La formazione del personale sanitario è cruciale, partendo da quelli che lavorano nei servizi di pronto soccorso, medicina generale e territoriale, e reparti di ginecologia e consultori. È essenziale un approccio integrato e sensibile alla violenza di genere, coinvolgendo l'educazione, la sensibilizzazione, il sistema sanitario e la formazione del personale per garantire un supporto completo alle vittime e contribuire alla prevenzione della violenza.

Sono ancora in vigore le *Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che su-*

biscono violenza G.U. n.24 del 30/1/2018.

L'obiettivo primario di tali Linee guida è fornire un perimetro minimo per contrastare le conseguenze psichiche e fisiche della violenza, garantendo un intervento adeguato e integrato fin dalle prime cure prestate in ambito ospedaliero, se necessario. Questo intervento dovrebbe proseguire con un trattamento finalizzato a ridurre le manifestazioni di disagio psicologico causate dalla violenza maschile sulla salute psico-fisica delle donne e degli eventuali minori, vittime di violenza assistita.

È responsabilità delle Regioni assicurare l'attuazione puntuale di tali Linee guida da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere. Tuttavia, è consigliabile verificare regolarmente l'effettiva attuazione delle Linee guida, sia attraverso ulteriori audizioni dei soggetti coinvolti, sia mediante richieste di informazioni agli Assessori alla sanità regionali, ai Direttori generali delle aziende sanitarie regionali e ai responsabili regionali per l'attuazione dei Percorsi (ove esistenti).

Il "Percorso per le donne che subiscono violenza" si propone di garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne sin dal momento del triage in pronto soccorso. Questo percorso prosegue con l'informazione approfondita sui diritti delle donne, estendendosi fino all'accompagnamento alle strutture pubbliche e private presenti sul territorio di riferimento, se la donna lo richiede. L'obiettivo finale è elaborare un progetto personalizzato di sostegno e ascolto per favorire l'uscita dall'esperienza di violenza subita.

Il Percorso coinvolge anche eventuali figlie/i minori delle donne, parti lese del reato di violenza assistita. Ciò tiene conto delle normative riguardanti i minori e delle procedure vigenti per la presa in carico socio-sanitaria delle persone minorenni.

La rete coinvolge operatrici e operatori socio-sanitari, insieme ad attori pubblici e privati impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. Gli attori principali includono i seguenti:

- servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale (SSN): sia ospedalieri che territoriali, contribuiscono alla cura e all'assistenza delle donne vittime di violenza;
- servizi socio-sanitari territoriali: offrono supporto e assistenza nel contesto territoriale, considerando gli aspetti sociali e sanitari delle donne coinvolte;
- centri antiviolenza e case rifugio: forniscono un ambiente sicuro e servizi di supporto per le donne vittime di violenza, offrendo loro un rifugio temporaneo se necessario;
- forze dell'ordine e forze di polizia locali: coinvolte nella gestione delle situazioni di emergenza, nel garantire la sicurezza e nell'indagare sugli atti di violenza;

- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale per i minorenni: partecipano al processo giudiziario per perseguire gli autori di atti di violenza, considerando anche il contesto dei minori coinvolti;
- Tribunale per i minorenni (civile e penale se gli autori hanno meno di 18 anni): si occupa dei casi in cui gli autori di violenza sono minorenni, garantendo un approccio specifico alle situazioni che coinvolgono giovani;
- enti territoriali (Regioni - Province - Città metropolitane - Comuni): hanno un ruolo nella coordinazione e programmazione degli interventi socio-sanitari, contribuendo a implementare e attuare le linee guida nazionali.

È fondamentale che ogni attore della rete adotti un approccio condiviso e integrato, focalizzato sull'autodeterminazione delle donne nelle scelte da intraprendere. Si raccomanda la formalizzazione di protocolli operativi specifici e strutturati tra le varie strutture, garantendo così un efficace raccordo operativo e una comunicazione fluida. Questi protocolli devono individuare interventi comuni e condivisi per assicurare un'assistenza completa, accompagnamento, orientamento, protezione e messa in sicurezza delle donne coinvolte. Ogni Regione, nell'ambito delle proprie competenze, deve impegnarsi per garantire l'attuazione puntuale delle Linee guida nazionali.

L'accesso al pronto soccorso e al triage è possibile in diverse modalità:

- spontaneamente (sola o con prole minore): la donna può presentarsi autonomamente al pronto soccorso;
- accompagnata dal 118 con o senza l'intervento delle forze dell'ordine: il servizio di emergenza medica può condurre la donna al pronto soccorso, eventualmente coinvolgendo le forze dell'ordine;
- accompagnata dalle forze dell'ordine;
- accompagnata da operatrici dei centri antiviolenza;
- accompagnata da altri servizi pubblici o privati;
- accompagnata da altre persone (potenziali testimoni): è opportuno identificare chiaramente le persone che accompagnano la donna, in vista di un eventuale procedimento penale, e considerarle come potenziali testimoni;
- accompagnata dall'autore della violenza: nel caso in cui la donna sia accompagnata dall'autore della violenza, è essenziale gestire la situazione con particolare attenzione per la sicurezza della donna.

Il personale infermieristico addetto al triage, con una formazione adeguata, è responsabile del tempestivo riconoscimento di segnali di violenza, anche in assenza di dichiarazioni esplicite. Possono essere utilizzate informazioni relative ai precedenti accessi al pronto soccorso della donna per una valutazione più completa.

Le Regioni sono incoraggiate ad adeguare i sistemi informatici aziendali e regionali per garantire la connettività tra le strutture sanitarie. Nella zona del triage, è importante che siano presenti materiali informativi visibili e

comprensibili, anche per donne straniere, riguardanti i seguenti aspetti:

- tipologie di violenza;
- effetti della violenza sulla salute di donne e bambini;
- normativa di riferimento;
- indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio;
- servizi per il sostegno a figlie/i minori testimoni e vittime di violenza assistita;
- indicazioni relative al numero di pubblica utilità 1522.

Al fine di garantire una risposta tempestiva, alla donna vittima di violenza deve essere assegnata una codifica di urgenza relativa, come il codice giallo o equivalente, con un tempo di attesa massimo di 20 minuti. L'assegnazione di questo codice determina l'attivazione del Percorso specifico per le donne che subiscono violenza. In aggiunta al codice di triage, verrà assegnato un identificativo di Percorso, definito nell'ambito dell'organizzazione del pronto soccorso, che contribuisce a determinare l'attivazione del Percorso stesso.

3.1 **Trattamento diagnostico-terapeutico**

Una volta presa in carico, alla donna devono essere garantite l'assistenza e la protezione necessarie per il suo caso specifico. Nel caso in cui la donna abbia figlie/i minori che l'abbiano accompagnata al pronto soccorso, è consigliabile che queste/i rimangano con la madre e siano coinvolte nel suo stesso Percorso, preservando l'unità familiare.

Durante il trattamento diagnostico-terapeutico, la donna deve essere accompagnata in un'area separata dalla sala d'attesa generale, fornendo protezione, sicurezza e riservatezza. Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle/dei figlie/i minori, devono essere temporaneamente allontanati, e solo su richiesta della donna potranno raggiungerla nell'area protetta. Questo ambiente rappresenta l'unico luogo in cui la donna viene visitata, sottoposta ad accertamenti strumentali e clinici, e riceve ascolto e prima accoglienza, nel pieno rispetto della sua privacy e con la disponibilità di materiale utile per eventuali denunce o quereli.

L'operatrice/operatore sanitario che prende in carico la donna deve utilizzare una corretta comunicazione, con un linguaggio semplice e accessibile anche alle donne con disabilità sensoriale, cognitiva o relazionale. Deve garantire un ascolto e un approccio empatico, non giudicante, favorendo l'instaurazione di un rapporto basato sulla fiducia. Per donne straniere o con disabilità, è essenziale attivare la presenza di mediatrici culturali o linguistiche, o figure di supporto indicate dalla donna o individuate dagli operatori sanitari.

Durante le diverse fasi del Percorso, l'operatore deve acquisire il consenso libero e informato della donna, rilevare la violenza subita e i rischi immediati per lei e per gli eventuali figli minori. In caso di presenza di figlie/i minori non presenti in ospedale, è importante verificare se siano al sicuro o siano rimaste affidate al padre, informando la donna sulle conseguenze relative alla violenza assistita dalle/i figlie/i.

Infine, la donna deve essere informata riguardo all'obbligo legale degli operatori sanitari di inviare una denuncia di reato alla Procura della Repubblica in caso di emergenza di maltrattamento. È fondamentale informare la donna sulla presenza dei centri antiviolenza sul territorio e fornire un elenco di servizi pubblici e privati dedicati. Queste informazioni

sono cruciali per consentire alla donna di prendere decisioni informate e accedere a un supporto adeguato.

Al momento della dimissione, è obbligatorio comunicare alla vittima la presenza sul territorio dei centri anti violenza del terzo settore e di tutti i servizi di rete dedicati. Una mappatura dettagliata e aggiornata del territorio deve essere disponibile presso il pronto soccorso. Inoltre, devono essere avviate, su richiesta della donna, le procedure di contatto con i centri anti violenza o altri attori della rete anti violenza territoriale.

Durante la dimissione, è importante informare la donna della possibilità di sporgere denuncia o querela, fornendo indicazioni su come contattare direttamente le forze dell'ordine, nel caso in cui la donna sia determinata a procedere in tal senso.

Per ulteriori dettagli e indicazioni sulle modalità di svolgimento della visita medica, si rimanda al contenuto degli allegati A) delle Linee guida nazionali. Questi documenti forniranno istruzioni specifiche sulla procedura da seguire durante la visita medica, garantendo che la vittima sia adeguatamente informata e assistita in ogni fase del percorso.

3.2 **Repertazione e conservazione delle prove**

Per garantire un'adeguata repertazione e conservazione delle prove in caso di violenza, è consigliabile seguire le seguenti raccomandazioni.

1 Fotografare le lesioni fisiche

- Consigliare di fotografare accuratamente le lesioni fisiche evidenziate sulla vittima.
- Includere un'etichetta nella foto, simile a quella utilizzata per gli esami ematochimici, identificando il numero di accettazione attribuito alla donna.
- Descrivere le lesioni nella scheda clinica utilizzando la terminologia corretta, indicando localizzazione, dimensioni, colore e qualsiasi altro elemento rilevante.

2 Violenza sessuale

- In caso di violenza sessuale, prevenire la contaminazione, degradazione e perdita di tracce biologiche.
- Eseguire una corretta repertazione e conservazione delle prove.
- Predisporre la catena di custodia dei reperti per garantire la validità delle prove in eventuali procedimenti giudiziari.

3 Identificazione del prelievo

- Identificare chiaramente la sede del prelievo, indicando ogni dettaglio rilevante.
- Nel caso di indumenti indossati dalla donna con possibili tracce biologiche o lacerati, chiedere alla donna di consegnarli per una corretta conservazione e per avviare la catena di custodia dei reperti.
- Offrire alla donna indumenti sostitutivi, se necessario.

4 Catena di custodia

- Predisporre e mantenere una catena di custodia rigorosa per tutti i reperti raccolti.
- Documentare ogni passaggio nella gestione dei reperti, garantendo la tracciabilità e l'integrità delle prove.

Per ulteriori dettagli e indicazioni specifiche sulla repertazione di tracce biologiche, si consiglia di fare riferimento all'allegato C) delle Linee guida nazionali, che fornisce linee guida specifiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, curate dall'Associazione scientifica genetisti forensi italiani (Ge.F.I.).

3.3 Al termine del trattamento diagnostico-terapeutico

L'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna utilizza lo strumento di rilevazione "*Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5*", indicato dal Ministero della salute, per essere coadiuvata/o nella elaborazione e formulazione di una corretta e adeguata rilevazione in pronto soccorso del rischio di recidiva e letalità e per adottare le opzioni di dimissioni di seguito suggerite.

1 Rilevazione del rischio in pronto soccorso basso

L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai centri anti violenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale. La donna viene rinvia al proprio domicilio. Se la donna acconsente, si attiva la rete anti violenza territoriale.

2 Rilevazione del rischio in pronto soccorso medio/alto

L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai centri anti violenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale. Se la donna acconsente, si attiva la rete anti violenza territoriale.

In mancanza di soluzioni immediate e secondo accordi con la Direzione sanitaria di riferimento, si prospetta alla donna la possibilità di rimanere in osservazione breve intensiva (OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per un tempo non superiore a 36/72 ore.

L'obiettivo è garantire la protezione e la messa in sicurezza immediata della donna.

L'operatività deve essere consentita 24 ore su 24, mediante procedure specifiche condivise e flessibilità organizzativa.

Si garantisce la continuità della protezione del pronto soccorso per donne e figli minori fino all'attivazione dei servizi territoriali.

L'operatrice/operatore sanitaria/o informa sempre la donna della possibilità di rivolgersi ai centri anti violenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, quando possibile, attiva la rete anti violenza territoriale, coinvolgendo gli attori nei protocolli formalizzati.

I centri anti violenza possono rappresentare un riferimento per le strutture sanitarie e ospedaliere.

Possono lavorare in sinergia e a supporto delle operatrici e operatori del pronto soccorso, previa stipula di accordi/convenzioni con le Direzioni generali.

Il protocollo enfatizza l'importanza della protezione, della continuità assistenziale e della collaborazione con le risorse territoriali per garantire un supporto completo alle donne vittime di violenza.

Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, compresi i distretti, presidi e servizi territoriali, sono tenute a rispettare le indicazioni delle Linee guida nazionali nel fornire assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. L'impegno specifico include i seguenti aspetti:

- implementare percorsi e procedure di accoglienza e presa in carico che garantiscono il raccordo operativo e la comunicazione con la rete anti violenza territoriale;
- assicurare formazione continua del personale, incluso quello convenzionato, partecipando alla progettazione e organizzazione di moduli formativi;
- partecipare a tavoli di confronto periodici con istituzioni e soggetti pubblici e privati della rete anti violenza territoriale;
- monitorare costantemente il fenomeno della violenza contro le donne, utilizzando strumenti come schede di triage e dimissione;
- effettuare il monitoraggio dell'applicazione delle procedure, avviando azioni di miglioramento quando necessario;
- designare un referente del Percorso per le donne vittime di violenza per l'interfacciamento con gli altri attori della rete anti violenza territoriale;
- le aziende sanitarie locali devono coordinare e supervisionare il Percorso, inviando relazioni periodiche ai referenti regionali e condividendo dati con il sistema di monitoraggio regionale e nazionale.

3.4 Formazione professionale

La formazione e l'aggiornamento continuo degli operatori sono essenziali per un'efficace assistenza. I moduli formativi devono coprire i seguenti aspetti:

- dinamiche della violenza, compreso il ruolo degli stereotipi e degli atteggiamenti sessisti;
- conseguenze della violenza sulla salute delle donne e dei loro figli;
- tutela delle categorie vulnerabili, con specifici obblighi e percorsi per donne disabili, in gravidanza, minori, ecc;
- criteri e metodologie per stabilire relazioni basate sull'ascolto e sull'accoglienza;
- conoscenza delle risorse economiche e professionali disponibili sul territorio;
- collaborazione con la rete territoriale intra ed extra ospedaliera.
- lettura della rilevazione del rischio in pronto soccorso di recidiva e letalità;
- promozione di un sapere comune attraverso il confronto e la crescita professionale.

Per dettagli sui moduli formativi, si rimanda all'allegato D) delle Linee guida nazionali.

L'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna deve refertare tutti gli esiti della violenza subita in modo dettagliato e preciso e redigere il verbale di dimissione completo di diagnosi e prognosi, riportando i codici di diagnosi (principale o secondaria) ICD9-cm:

- 995.50 abuso/maltrattamento minore;
- 995.53 abuso sessuale minore;
- 995.80 abuso/maltrattamento adulto;
- 995.83 abuso sessuale adulto;
- 995.51 violenza psicologica su minore.

Formazione del personale sanitario e formazione a distanza

La formazione del personale sanitario è una priorità nella prevenzione della violenza, con particolare attenzione alla violenza contro le donne e quella assistita da minori, in linea con la Convenzione di Istanbul dove la formazione è ritenuta una strategia chiave per la prevenzione.

La formazione del personale sanitario è fondamentale per rafforzare l'efficacia del Servizio sanitario nazionale, come indicato anche nel PNRR – Missione 6-Salute. Tale necessità è ribadita nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, il quale propone di estendere la formazione ad altre professioni, come operatori di giustizia, autorità di polizia, servizi sociali e insegnanti.

L'Istituto superiore di sanità (ISS) ha condotto percorsi formativi sulla violenza di genere, concentrando gli sforzi su operatori sanitari, in particolare nei pronto soccorso. Questi percorsi sono stati parte di progetti finanziati dal Ministero della salute nel contesto del Programma CCM. Il primo progetto (CCM2014) ha coinvolto 5 Regioni e 28 pronto soccorso, con l'obiettivo di rafforzare le reti territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, utilizzando una combinazione di formazione a distanza (FAD) e residenziale. I risultati positivi hanno portato nel 2019 alla proposta del secondo progetto (CCM 2019) che includeva un percorso FAD mirato agli operatori e alle operatrici sociosanitari dei pronto soccorso, focalizzato sulla prevenzione e contrasto della violenza di genere. La seconda edizione ha coinvolto il personale di tutti i pronto soccorso italiani. Entrambi i progetti sono stati coordinati scientificamente dall'ISS.

Il progetto REVAMP (REpellere Vulnera Ad Mulierem et Puerum) si colloca nell'ambito del Piano nazionale di prevenzione 2014-18, focalizzandosi sulla promozione della salute mentale di bambini, adolescenti e giovani. Finanziato dal Ministero della salute attraverso il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), il progetto è stato attuato dal 2014 al 2017.

L'obiettivo principale di REVAMP è armonizzare e ottimizzare gli interventi nei servizi sanitari ospedalieri e territoriali per riconoscere e assistere le vittime di violenza, concentrandosi specialmente su bambini e donne. In sintonia con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere del 2015, il progetto promuove un approccio integrato

e di rete tra le diverse istituzioni e competenze coinvolte.

Il modello d'intervento definisce procedure assistenziali per la presa in carico delle vittime di violenza. Il percorso prevede le seguenti fasi: riconoscimento, accoglienza e colloquio, diagnosi differenziale di abuso, presa in carico e accompagnamento nei servizi socio-sanitari.

Tale modello offre una risposta alla violenza basandosi su evidenze scientifiche e esperienza operativa e si propone di fornire ai servizi sanitari strumenti pratici per il controllo e la risposta alla violenza relazionale, allineato agli obiettivi di politica sanitaria a livello nazionale e internazionale.

Il Ministero della salute, attraverso il Programma CCM 2021, ha sponsorizzato la linea progettuale "Strategie di prevenzione della violenza contro le donne e i minori", focalizzandosi sulla formazione degli operatori socio-sanitari del territorio, con particolare attenzione agli effetti della pandemia da COVID-19. Il Progetto #IpaziaCCM2021, coordinato dall'Azienda USL Toscana Sud Est (*responsabili dott. V. Doretti C. Pagliara*) in collaborazione con diversi partner, è stato avviato a novembre 2021 e ha avuto una durata di 24 mesi (prorogati di 6 mesi fino a maggio 2024). L'obiettivo principale è stato sviluppare un modello formativo basato sul *Problem Based Learning - competence oriented*, integrando percorsi di formazione a distanza (FAD) per il personale delle UUOO coinvolte e formazione residenziale per la "formazione dei formatori" (*fonte ISS dott. A. Mazzaccara e A. Colucci e loro team*). Il pacchetto formativo propone un modello comune sviluppato nel Progetto #IpaziaCCM2021, destinato ad essere implementato in altri contesti attraverso Piani formativi regionali e/o aziendali, al fine di diffondere informazioni *evidence-based* e promuovere lo sviluppo di competenze nel settore della prevenzione della violenza contro le donne e i minori.



Operatori/operatrici sociali e socio-educativi

Per le operatrici e gli operatori sociali e socio-educativo è importante prevedere una formazione integrata e multidisciplinare che contribuisca a fornire a tutte le persone coinvolte una visione comune fondata sulla cornice culturale della Convenzione di Istanbul e sul superamento degli stereotipi di genere e che promuova l'adozione di un linguaggio ed una metodologia condivisi, per creare una prospettiva unitaria nelle azioni di prevenzione e contrasto della violenza.

Gli assistenti sociali degli Enti Locali per le loro funzioni istituzionali, gli operatori e le operatrici di tutti i servizi attivi sui territori previsti ai sensi della l. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e delle relative normative regionali, possono giocare un ruolo essenziale come antenne territoriali nell'emersione del sommerso, e, di concerto con i centri antiviolenza, nel sostegno dei percorsi di uscita dalla violenza per donne e minori.

Il sistema dei servizi sociali, siano essi gestiti direttamente dal pubblico o in co-progettazione e co-gestione con il privato sociale, si rivolge a tutti. Il suo carattere universalistico si esplica a più livelli, la costruzione e promozione della coesione sociale prescinde dalla situazione di bisogno contingente e dalle caratteristiche individuali. In più, i bisogni a cui il sistema dei servizi sociali offre risposte toccano virtualmente tutte le fasi e gli avvenimenti della vita, dalla prima infanzia agli anni dell'istruzione e della partecipazione nel contesto sociale, gli anni di lavoro, le difficoltà di malattia e non auto-sufficienza che spesso caratterizzano l'età anziana. Il sistema dei servizi sociali è chiamato a garantire e promuovere in tutte queste fasi, la partecipazione e la piena inclusione sociale, ad offrire sostegno, servizi e risposte ad eventi che possono andare dalla difficoltà nello svolgimento del ruolo genitoriale, alla presenza di disabilità o vulnerabilità, fino alla perdita di autonomia, associata alla perdita del lavoro, dell'abitazione, o all'età.

Tutte le figure professionali che intervengono nel sistema territoriale dei servizi sociali rivestono una funzione strategica per l'emersione della violenza e il sostegno delle donne e devono essere capaci di:

- ascoltare attivamente e interagire per costruire uno spazio di relazione;
- riconoscere i segnali di disagio e di vulnerabilità, gli indicatori di una relazione violenta e di violenza assistita;
- conoscere il fenomeno nei vari livelli di complessità e nei diversi contesti sociali e culturali;
- conoscere e saper interagire con la "Rete territoriale dei servizi";
- orientare e sostenere la donna all'interno della rete dei servizi.

Nello specifico i contenuti previsti nelle iniziative formative devono:

- aumentare la sensibilità al riconoscimento dei fenomeni di violenza sessuale e domestica nell'ambito della cornice culturale della Convenzione

di Istanbul e pertanto, riconoscendo che la violenza maschile contro le donne è profondamente connessa alla disuguaglianza di genere e alla disparità di potere, riconoscere che è un problema strutturale, diffuso trasversalmente e pervasivo;

- aumentare la conoscenza complessiva del fenomeno della violenza contro le donne, ivi compresi gli aspetti legislativi e giuridici che entrano in gioco in caso di violenza e di maltrattamento contro le donne e di stalking e delle metodologie di accoglienza basate sul rafforzamento dell'identità della donna (empowerment) e sull'approccio di genere;
- aumentare la specifica capacità di ascolto, interazione e sostegno alle donne, la capacità di gestire le proprie reazioni emotive relative all'impatto con la violenza di donne e minori e la capacità di fare i conti con le parti più profonde di sé mettendosi in gioco nelle relazioni;

Al fine di rendere i percorsi e le pratiche formative efficaci, è opportuno prevedere un modello integrato di intervento basato sul sistema di rete articolato nelle tre aree di intervento (riconoscimento del fenomeno, presa in carico, accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza).

La formazione è rivolta a tutte le figure professionali presenti sul territorio quali le operatrici/operatori sociali (assistenti sociali, educatrici/tori professionali, animatrici/animatori, volontarie/i).

Aree di intervento

La formazione dovrà essere articolata nelle seguenti tre specifiche aree d'intervento, individuate in relazione al momento in cui l'operatore entra in contatto con la vittima di violenza:

- riconoscimento del fenomeno;
- presa in carico della vittima;
- accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza.

Area 1

Riconoscimento del fenomeno

Destinatari

La formazione per la prima area di intervento "Riconoscimento del fenomeno" è rivolta a tutte le figure presenti sul territorio che possono venire in contatto con le donne che hanno subito violenza (anche assistita) e maltrattamento in qualsiasi ambito sociale e professionale, e debbono, pertanto, rivestire un ruolo strategico quali attori di primo contatto: gruppi sociali, educatori/educatrici di comunità, mediatori/mediatrici culturali, personale degli sportelli di ascolto, operatori/operatrici sociali, assistenti sociali, animatori/animatrici.

Obiettivi e contenuti

La formazione deve essere in grado di rafforzare o far acquisire le seguenti competenze ai suddetti destinatari:

- approfondimento della conoscenza del fenomeno nei vari livelli di complessità e nei diversi contesti sociali e culturali;
- riconoscimento dei segnali dei fenomeni di violenza sessuale e domestica;
- ascolto attivo ed orientamento della vittima sui servizi presenti sul territorio;
- sensibilizzazione e formazione degli operatori e delle operatrici sui numeri della violenza, trasversalità e pervasività, sulle conseguenze della violenza sulle vittime;
- approfondimento degli aspetti legislativi e giuridici in caso di violenza e di maltrattamento e di stalking;
- sensibilizzazione sul tema delle mutilazioni genitali femminili.

Area 2

Presenza in carico della vittima

Destinatari

La formazione per la seconda area di intervento “Presenza in carico delle donne vittime di violenza” è indirizzata agli operatori e alle operatrici coinvolti direttamente nel lavoro con le donne (operatori/operatrici dei servizi sociali e sociosanitari territoriali – equipe integrate multidisciplinari, operatrici dei centri antiviolenza) anche al fine di non annullare gli sforzi di emersione del fenomeno della prima area di intervento.

Obiettivi e contenuti

La formazione dovrà consentire ai destinatari di:

- saper fornire alle vittime un’adeguata accoglienza ed un fattivo supporto, anche indirizzandole verso il centro antiviolenza, struttura in grado di sostenerle nella fuoriuscita dalla condizione di violenza e nel superamento del trauma, attraverso un percorso che integri interventi nelle varie aree di vita della donna e dei suoi figli;
- migliorare la capacità di ascolto per far emergere i bisogni, le aspettative e le difficoltà delle donne, e per attivare procedure per la messa in sicurezza in presenza di pericolo immediato;
- migliorare la consapevolezza delle proprie reazioni emotive e delle proprie competenze relazionali;
- specializzare le competenze degli operatori e delle operatrici per facilitare la costruzione di una efficace ed efficiente rete operativa territoriale, in grado assicurare la presenza in carico della vittima in maniera coordinata e nel rispetto degli specifici ruoli;

- sviluppare/rafforzare le capacità di collaborare e interagire reciprocamente tra gli operatori e le operatrici della rete operativa territoriale per costituire un “valore condiviso” al quale ancorare le attività operative, amministrative e burocratiche;
- acquisire e condividere i protocolli operativi da seguire in presenza di violenza sessuale e domestica per consolidare le modalità di intervento di ogni attore della rete operativa territoriale;
- sapere utilizzare in maniera corretta ed appropriata gli strumenti di valutazione del rischio.

Area 3

Accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza

Destinatari

La formazione per la terza area di intervento “Accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza” è indirizzata agli operatori e alle operatrici che si occupano del percorso di uscita dalla violenza.

Obiettivi e contenuti

Gli operatori e le operatrici coinvolti in questa terza area di intervento dovranno acquisire competenze al fine di:

- elaborare percorsi di uscita dalla violenza e indicare modalità di aiuto nell’ambito delle reti dei servizi pubblici e del privato sociale territorialmente costituite;
- sostenere le donne a raggiungere l’autonomia per intraprendere un nuovo percorso di vita;
- riconoscere gli effetti del comportamento violento nelle dinamiche familiari e, in particolare, i danni a lungo termine della violenza assistita sui bambini;
- conoscere e sapere utilizzare in maniera corretta ed appropriata gli strumenti di valutazione del rischio.

Tutti i percorsi di formazione delle tre Aree seguono un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle donne a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale o economico e la loro riconducibilità alle disuguaglianze di genere.

Perché i percorsi di formazione possano essere realmente efficaci la discriminante sarà nella scelta delle formatrici e dei formatori in considerazione del fatto che l’ampia platea di attori territoriali a cui si rivolge la formazione non ha bisogno solo di informazioni e competenze tecniche ma di un profondo cambio culturale.



**Giornalisti/e
e operatori/operatrici
della comunicazione**

La consapevolezza del ruolo svolto dagli organi di informazione nel contrasto alla violenza è un dato relativamente recente. Invece, come recita il titolo di una campagna dedicata al tema, le parole sono importanti: concorrono a costruire la nostra visione del mondo, il nostro sistema di valori e di credenze. Le parole non sono etichette che apponiamo su eventi, esperienze e oggetti: i significati di quegli eventi, quelle esperienze e quegli oggetti si definiscono nella lingua, che distingue o accorpa, come diceva Saussure, in modo arbitrario. I vocaboli che formano una lingua sono il risultato di un processo che gli specialisti chiamano ‘lessicizzazione’ e consiste “nel dare una forma linguistica a ciò che ci circonda e che è esperienzialmente rilevante in una data cultura e in una data comunità sociale”⁸³.

Alcune lingue possiedono certi significati, altre no: questo accade per ragioni storiche, ambientali e ovviamente culturali, ma la presenza di parola – di un significato – rende visibile e comunicabile un fatto, un’esperienza, mentre la sua assenza lo copre, come ci ha insegnato la storia già evocata della parola ‘femminicidio’.

Usare le parole è, dunque, anche un modo per fare le cose: le parole non solo possono colpire e ferire, come accade con il linguaggio d’odio – *hate speech* – ma possono costruire un racconto scorretto, replicare stereotipi e rovesciare le responsabilità.

Non stupisce che la Convenzione di Istanbul (art.17) sottolinei il ruolo delle “tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i mass media”, la loro responsabilità nel “prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità”. Un racconto capace di restituire i fatti senza alterarne i contorni concorre al processo di riconoscimento evocato nelle prime pagine di questa introduzione. Distinguere i maltrattamenti dalle liti, separare l’amore dal crimine, vuol dire distribuire con chiarezza le responsabilità.

Per rispondere, in questa prospettiva, alle sollecitazioni venute dalla Convenzione, è nato nel 2017 il *Manifesto di Venezia*, frutto di un’elaborazione che ha coinvolto la Commissione pari opportunità della Fnsi, la Cpo Usigrai e GiULiA Giornaliste e mirato a un’informazione attenta, corretta e consapevole del fenomeno della violenza di genere e delle sue implicazioni culturali, sociali e giuridiche. La descrizione della realtà nel suo complesso, al di fuori di stereotipi e pregiudizi, è il primo passo per un profondo cambiamento culturale della società e per il raggiungimento di una reale parità.

Le indicazioni sono improntate all’assunzione di responsabilità, dunque a:

- assicurare massima attenzione alla terminologia, ai contenuti e alle immagini divulgate, allo scopo di evitare la costruzione di racconti segnati da stereotipi e pregiudizi;

83 De Mauro 2009, *Il linguaggio tra natura e storia*, Mondadori, Milano, p. 65.

- mettere in risalto le storie positive di donne che hanno avuto il coraggio di sottrarsi alla violenza e dare la parola anche a chi opera a loro sostegno;
- sottrarsi a ogni tipo di strumentalizzazione per evitare che ci siano “violenze di serie A e di serie B” in relazione a chi subisce e a chi esercita la violenza;
- evitare ogni forma di sfruttamento a fini “commerciali” (più copie, più clic, maggiori ascolti) della violenza sulle le donne.

L’attenzione all’uso linguistico è centrale nel *Manifesto*, che esorta a evitare espressioni “anche involontariamente [...] irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell’identità e della dignità femminili” e parole fuorvianti come ‘amore’, ‘raptus’, ‘follia’, ‘gelosia’, ‘passione’, accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento; l’uso di immagini e segni stereotipati che rappresentano le donne solo in chiave di richiamo sessuale e soprattutto di “suggerire attenuanti e giustificazioni all’omicida, anche involontariamente, motivando la violenza con “perdita del lavoro”, “difficoltà economiche”, “depressione”, “tradimento” e così via.

Nel documento si evidenzia il nesso tra violenza e cittadinanza, sollecitando l’uso del femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali. A questo proposito è bene fare un inciso: dal punto di vista della correttezza grammaticale non vi è alcuna differenza tra le forme ‘infermiera’ e ‘Ministra’. L’uso discrezionale del femminile a seconda delle professioni attiene alla libertà del parlante, ma non va confuso con il rispetto delle regole grammaticali dell’italiano, che sono, al riguardo, chiarissime⁸⁴. Il rispetto di queste regole consente di stabilire una coerenza tra il piano della realtà materiale e quello della lingua, dunque, di dare adeguato riconoscimento alle conquiste di cittadinanza compiute dalle donne: come ci ricorda Robustelli: “Ciò che non si dice, non esiste”. Vanno ricordate anche le *Linee Guida* dell’Unicef sulla rappresentazione della violenza contro le donne, che riprendono questi stessi principi, sottolineando al contempo l’importanza di

- evitare ogni forma di sensazionalismo e spettacolarizzazione;
- inserire sempre informazioni relative all’accesso ai percorsi di uscita dalla violenza (1522, nel caso italiano).

Una ricca e documentata ricerca recente, condotta sul linguaggio giudiziario e su quello dei media – progetto *Step* (Saccà 2021) – ha contribuito ad articolare questo quadro, segnalando altri aspetti dei quali occorre tenere conto:

- rendere sempre visibile l’autore della violenza;
- non descriverlo come un soggetto deviante;
- evitare forme implicite o esplicite di empatia e giustificazione nei suoi

84 Si rinvia al pionieristico lavoro di A. Sabatini, *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, Roma; cfr. poi C. Robustelli, che si muove sul solco, *Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo*, (Progetto Accademia della Crusca e Comune di Firenze) Comune di Firenze.

confronti, descrivendo la violenza come un fenomeno innescato da comportamenti o scelte delle donne che suscitano perdita di controllo e portano dunque a cercare un presunto “movente” nella loro vita e nelle loro abitudini;

- non associare/ricondere la violenza alla gelosia;
- tenere distinto nel racconto il confine tra conflitto e violenza evitando formule che descrivono l’atto violento o il femminicidio come “esito di una lite”;
- non evocare la fatalità;

Il progetto sottolinea poi l’importanza del monitoraggio; dall’esperienza STEP è nato il primo Osservatorio tra la Sapienza Università di Roma e i Comitati Pari Opportunità della Federazione nazionale della stampa dell’Usigrai, l’Ordine dei giornalisti, GIULIA giornaliste e l’Università della Tuscia che ha l’obiettivo di monitorare la rappresentazione sociale della violenza di genere sui media e lo Stato dell’arte del Manifesto di Venezia⁸⁵.

85 F. Saccà *Step. Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, FrancoAngeli, Roma 2021, pp. 190-204, una delle analisi recenti più attente e rigorose. I risultati sono consultabili anche qui <https://www.progettostep.it>. Molto utili, inoltre per aiutare la comprensione del fenomeno da parte dei giovani: Di Cristofaro C., Rossitto S., Zancaner L. *In trappola. Giovani parole e linguaggio. Come liberarsi da stereotipi e modelli sessisti*, Il sole 24 ore.



Insegnanti ed educatori/educatrici

Il ruolo chiave dell'educazione è ribadito dalla Convenzione di Istanbul, che dedica alla scuola e ai luoghi della formazione l'intero art. 14. Vale la pena riportarlo nei tratti essenziali, nel richiamo a inserire "nei programmi scolastici" materiali didattici sui temi relativi ai seguenti temi:

- la parità tra i sessi;
- i ruoli di genere non stereotipati;
- il rispetto reciproco;
- la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali;
- la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale;

Non c'è ragione di stupirsi di questo rilievo: la scuola è il luogo che può consentire di spezzare la catena della violenza, a ogni livello. Poco dopo il varo della Convenzione, il MIUR aveva varato Linee Guida Nazionali *"Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione"*⁸⁶. Il contrasto alla discriminazione e la promozione al rispetto delle differenze sono identificati come punti chiave delle *"competenze che alunne e alunni devono acquisire come parte essenziale dell'educazione alla cittadinanza"* connessa ai contenuti di tutte le discipline al fine di concorrere alla crescita *"relazionale e affettiva delle alunne e degli alunni"*. Il punto attorno a cui ruota l'asse del documento è l'esortazione a impegnarsi per rompere l'idea che porta i ragazzi a leggere la differenza solo in chiave gerarchica, dunque a identificarla con la disuguaglianza. *"Dalla differenza come disuguaglianza gerarchica discende la relazione nella forma del dominio, che produce discriminazioni e che in italiano (e in altre lingue) risulta simboleggiata e insieme costruita anche dalla pratica linguistica"*. Gli stereotipi che portano ad aspettarsi da parte di bambini e bambine comportamenti che corrispondono a vecchi ideali normativi affondano qui le loro radici. L'ambiente scolastico è il luogo dove si codificano modelli culturali presentati come naturali *"in un gioco continuo di rinforzi reciproci con gli altri ambiti educativi e di socializzazione"*. Si sollecita, dunque, grande attenzione al linguaggio e alle immagini dei libri di testo, per evitare la riproposizione di modelli del maschile e del femminile che presentano

86 Le linee guida, per l'attuazione del comma 16 della legge 107 del 2015 sono consultabili qui: <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/>. In esse è ripreso anche quanto affermato nella legge 119 già citata, che recita all'art. 5: "obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica". Si vedano anche la direttiva approvata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Educazione alle relazioni nate con l'obiettivo di "rafforzare l'impegno verso un'azione educativa mirata alla cultura del rispetto, all'educazione alle relazioni e al contrasto della violenza maschile sulle donne".

un'antica distinzione funzionale rispetto al lavoro di cura, alla crescita dei figli, all'accesso al lavoro e alla progressione di carriera. In altre parole, occorre insegnare a riflettere criticamente sul concetto di genere, situarlo in una prospettiva storica e riflettere sulla terminologia ad esso collegata. Si sollecita poi attenzione all'uso del genere grammaticale, al fine di garantire una corretta rappresentazione delle donne nella lingua.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle indicazioni relative all'uso del genere grammaticale contenute nei testi dedicati all'educazione linguistica. A questo proposito si ricorda l'importanza di: (a) spiegare il funzionamento delle regole di assegnazione e accordo di genere; (b) mostrare come il genere grammaticale costituisca un potente strumento di coesione testuale e quindi la conoscenza del suo funzionamento aiuti la codifica e decodifica di qualsiasi testo; (c) illustrare il significato e l'uso dei nuovi termini femminili che indicano ruoli istituzionali e professioni di prestigio, come architetta, assessora, avvocatessa, cancelliera, chirurga, conferenziera, consigliera, critica, deputata, difensora, direttrice (generale), funzionaria, ingegnera, ispettrice, medica, ministra, notaia, prefetta, primaria, procuratrice, rettrice, revisora dei conti, segretaria (generale), senatrice, sindaca, tesoriera, ecc.; (d) sottolineare la regolarità grammaticale di queste forme e spiegarne la formazione, fornendo qualche nozione di morfologia che permetta, ad esempio, di distinguere tra nomi semplici (figli-o, figli-a) e nomi composti con un suffisso (consigl-ier-e, consigl-ier-a), così da incrementare anche la conoscenza del lessico dell'italiano.

Rompere la catena della trasmissione di stereotipi, educare alla libertà, mostrare la differenza come tratto che segna alla radice la nostra umanità e non "come fondamento di una presunta gerarchia e quindi di discriminazioni", sono chiavi fondamentali per prevenire la violenza e sconfiggere la cultura che la riproduce. In questa chiave è necessario parlare del fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica, illustrare i dati, coinvolgere ragazzi e ragazze nella discussione; imparare a riconoscere segnali di abusi e violenze, prevedendo percorsi specifici per docenti e studenti presso i centri antiviolenza accreditati; in caso di richieste di aiuto e sostegno non esitare a chiamare il numero antiviolenza 1522, attivo h24, dove rispondono operatrici formate. La violenza contro le donne, però è esercitata dagli uomini. La scuola può allora aiutare la società tutta a cambiare punto di vista, a non guardare solo alle vittime, ma agli autori delle violenze. Per capire cosa le determina, quali stereotipi e modelli relazionali le fanno apparire giustificate, quali insicurezze nascondono. E per attivare il protagonismo degli uomini e dei ragazzi, con l'obiettivo di creare un'alleanza tra donne e uomini per sconfiggere la violenza e ogni forma di discriminazione⁸⁷.

Per riuscire in questo obiettivo è necessario attivare, anche in Italia,

87 Il documento fa riferimento alla nota campagna ONU HeforShe, consultabile qui: <https://www.heforshe.org/en>

programmi mirati di educazione all'affettività, al rispetto, al contrasto degli stereotipi di genere dannosi, alla promozione dell'uguaglianza di genere così come in molti altri Paesi dell'Europa occidentale e come indicato dalle linee guida per l'Europa, emanate dall'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2010) e linee guida Unesco (2009, 2018) e dall'ultima Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Sempre nella chiave di una piena assunzione di responsabilità delle istituzioni si raccomanda la necessità di:

- segnalare in modo chiaro, diffuso e tempestivo: contatti e informazioni relative ai percorsi di uscita dalla violenza e luoghi ai quali accedere per richieste d'aiuto (1522);
- prevedere figure di riferimento come la Consigliera di fiducia per la comunità scolastica o accademica che svolgano funzioni di prevenzione e contrasto nei confronti di discriminazioni, abusi e molestie. Queste figure *super partes*, previste dalla Raccomandazione della Commissione europea 92/131 del 27 novembre 1991, relativa alla Tutela della dignità delle donne e degli uomini e dalla risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo, sono chiamate a prestare assistenza e ascolto nell'assoluto rispetto della privacy delle persone coinvolte.



Commercialisti/ Commercialiste

Il Comitato pari opportunità (CPO) dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, nel piano strategico triennale per le pari opportunità, ha presentato un programma di misure di contrasto ad ogni forma di violenza di genere, incluse le molestie sessuali. In particolare, ha partecipato a numerosi incontri tra ordini che hanno rappresentato un'importante opportunità di scambio e collaborazione con gli esperti in diverse discipline. In occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comitato pari opportunità ha promosso la campagna per l'eliminazione della violenza contro le donne mediante un manifesto in cui sono stati elencati i segnali principali di una relazione tossica.

Nella stessa giornata, il Comitato pari opportunità ha messo in scena lo spettacolo teatrale *Otello* che, attraverso 12 personaggi shakespeariani, ha affrontato tematiche di uguaglianza, parità e violenza sulle donne e in occasione dell'otto marzo, Giornata internazionale della donna, è stata inaugurata una panchina rossa in piazza Fontana su cui è stata affissa la targa "non sei sola" e il numero di telefono per il pronto intervento. Sempre in occasione dell'otto marzo il Comitato pari opportunità ha partecipato all'evento promosso dal Comitato pari opportunità dell'ordine forense di Milano sulla violenza economica, evento in cui si è discusso e affrontato il tema complesso della violenza economica contro le donne.

L'incontro ha offerto uno spazio per esaminare le leggi esistenti, individuare lacune e promuovere strategie per proteggere le donne dall'abuso finanziario. I suggerimenti, affinché gli iscritti all'ordine diventino "sentinelle" nel contrastare ogni tipo di violenza di genere, partendo dalla violenza economica, sono indicati nei paragrafi seguenti.

Formazione e Sensibilizzazione

- **Corsi di formazione:** è essenziale che i commercialisti partecipino a corsi di formazione specifici sulla violenza di genere, con particolare attenzione alla violenza economica. Questi corsi dovrebbero includere moduli su aspetti legali, psicologici e pratici per riconoscere e gestire situazioni di violenza economica. La formazione dovrebbe essere continua, per assicurarsi che i commercialisti siano sempre aggiornati sulle nuove leggi e sui cambiamenti sociali.
- **Materiali educativi:** avere accesso a materiali educativi aggiornati è fondamentale. Questi materiali possono includere guide pratiche, studi di caso, articoli accademici e ricerche recenti. I commercialisti dovrebbero anche partecipare a workshop e seminari organizzati da enti specializzati nella violenza di genere.
- **Collaborazione con esperti:** collaborare con esperti di violenza di genere, come psicologi, avvocati e assistenti sociali, può aiutare i commercialisti a comprendere meglio le dinamiche della violenza economica e a sviluppare

strategie di intervento efficaci. Partecipare a tavole rotonde e forum di discussione con questi professionisti può fornire preziose opportunità di apprendimento e networking.

- Consapevolezza delle risorse legali e finanziarie.
- Conoscenza delle leggi: i commercialisti devono essere ben informati sulle leggi relative alla protezione contro la violenza di genere e alla tutela delle vittime di violenza economica. Ciò include la conoscenza dei diritti delle vittime, delle procedure legali per ottenere protezione e delle risorse disponibili per supportare le vittime. Devono anche essere aggiornati sulle modifiche legislative che possono influenzare la protezione delle vittime.
- Accesso alle risorse: i commercialisti dovrebbero sapere dove indirizzare le vittime per ricevere supporto legale e finanziario. Questo include la conoscenza di centri antiviolenza, servizi sociali, organizzazioni no-profit e altri enti che offrono assistenza alle vittime di violenza di genere. Avere una lista di contatti di fiducia e collaborazioni stabilite con queste organizzazioni può facilitare il processo di supporto.

Azioni

- Supporto nella gestione finanziaria delle vittime.
- Consulenza finanziaria personalizzata: fornire consulenza finanziaria personalizzata è fondamentale per aiutare le vittime di violenza economica a gestire le proprie finanze in modo indipendente. Questo può includere la creazione di un budget, la pianificazione del risparmio e la gestione dei debiti. I commercialisti possono anche aiutare le vittime a comprendere meglio le loro situazioni finanziarie attuali e a pianificare per il futuro.
- Pianificazione della sicurezza finanziaria: aiutare le vittime a stabilire conti bancari separati e a proteggere i loro beni da eventuali abusi economici. I commercialisti possono consigliare su come mettere in sicurezza documenti finanziari importanti, identificare fonti di reddito alternative e creare piani di emergenza finanziaria. Inoltre, possono fornire supporto nella navigazione delle complessità fiscali che possono sorgere in situazioni di violenza economica.
- Supporto legale e amministrativo.
- Assistenza nella preparazione di documenti legali: aiutare le vittime nella preparazione di documenti legali necessari per ottenere protezione, come ordini restrittivi o richieste di separazione/divorzio. I commercialisti possono anche assistere nella compilazione di moduli per l'assistenza economica e nella gestione di pratiche burocratiche complesse.
- Intermediazione con istituzioni finanziarie: agire come intermediari tra le vittime e le istituzioni finanziarie può facilitare la risoluzione di problemi come il blocco di conti bancari condivisi, l'accesso a fondi comuni e la ri-

mozione del nome dell'abusatore da conti congiunti. I commercialisti possono negoziare direttamente con le banche e altri enti finanziari per garantire che le vittime ottengano il supporto necessario.

- **Promozione della consapevolezza.**
- **Campagne di sensibilizzazione:** organizzare o partecipare a campagne di sensibilizzazione sulla violenza di genere, con un focus sulla violenza economica. Queste campagne possono includere la distribuzione di materiale informativo, l'organizzazione di eventi pubblici e la collaborazione con i media per diffondere informazioni cruciali. Le campagne possono anche coinvolgere testimonianze di vittime che hanno superato situazioni di violenza economica, per dare un volto umano al problema e ispirare altre persone a cercare aiuto.
- **Educazione del pubblico:** utilizzare le piattaforme di comunicazione, come siti web, social media e newsletter, per educare il pubblico sull'importanza del riconoscimento e della prevenzione della violenza economica. I commercialisti possono pubblicare articoli informativi, guide pratiche e risorse utili per le vittime e per chi vuole saperne di più su come prevenire e combattere la violenza economica.

Creazione di reti di supporto

- **Collaborazione con altri professionisti:** stabilire una rete di supporto con altri professionisti, come avvocati, psicologi e assistenti sociali, per offrire un supporto olistico alle vittime di violenza economica. Questo approccio integrato assicura che le vittime ricevano un'assistenza completa e coordinata, affrontando sia gli aspetti finanziari che quelli emotivi e legali della loro situazione.
- **Partnership con organizzazioni no-profit:** collaborare con organizzazioni no-profit che si occupano di violenza di genere per fornire assistenza immediata e a lungo termine alle vittime. Le partnership possono includere la fornitura di consulenze pro bono, la partecipazione a programmi di supporto finanziario e la creazione di fondi di emergenza per le vittime di violenza economica.

Conclusione

Il ruolo dei commercialisti nella lotta contro la violenza di genere, e in particolare la violenza economica, è cruciale. Attraverso una preparazione adeguata e azioni concrete, i commercialisti possono offrire un sostegno significativo alle vittime, contribuendo a ridurre l'incidenza di questo tipo di violenza e a promuovere l'indipendenza economica delle persone colpite. Investendo in formazione, consapevolezza e collaborazione, i commercialisti possono diventare una risorsa preziosa nella rete di supporto alle vittime, aiutando a costruire un futuro in cui la violenza economica non sia più tollerata.

Curatrici del Libro bianco

Fabrizia Giuliani *Coordinatrice*

Insegna Filosofia e teoria dei linguaggi e Studi di Genere presso La Sapienza Università di Roma. PhD, borsista Fulbright presso la Harvard University è componente del Comitato Direttivo della FISP (International Federation of the Philosophical Societies). Si occupa di semantica, del rapporto tra linguaggio e genere e del ruolo della lingua nella prevenzione della violenza contro le donne. Eletta parlamentare dal 2013 al 2018, ha lavorato presso la Commissione Giustizia dove è stata relatrice tra gli altri provvedimenti, della ratifica della Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere e la violenza domestica, la Protezione dei minori non accompagnati, il Codice Rosa, le Norme sugli orfani di Crimini domestici e la Riforma del rito abbreviato.

Paola Di Nicola Travaglini

Giudice della Corte di Cassazione. Ha collaborato, come consulente giuridica, con la Commissione sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere del Senato. È stata insignita di diversi premi per il suo impegno contro la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere, tra cui il Premio dell'Unione Europea "Women Inspiring Europe" nel 2014, dall'European Institute For Gender Equality (EIGE). Ha pubblicato saggi sul Codice Rosso, (2020); sui pregiudizi di genere in tribunale e in materia di prostituzione (2015).

Vittoria Doretti

Medico, esperta in bioetica, organizzazione dei servizi sanitari di base e scienze forensi. È direttrice dell'area dipartimentale Promozione ed etica della salute dell'azienda Usl Toscana Sud Est. Ideatrice del Codice Rosa, nato nel 2009 nella Asl di Grosseto, oggi una rete regionale che collega e coordina tutte le forze del servizio sanitario toscano e lavora insieme alle Procure, alle forze dell'ordine e alle associazioni. È stata anche consulente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio del Senato. A gennaio 2023 è stata confermata responsabile della rete regionale Codice Rosa. È stata la prima DE&I (Diversity Equity Inclusion) manager in una azienda Sanitaria pubblica (dal 2023).

Alessandra Kustermann

Prima primaria della Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, dal 2009 è Direttrice di Ginecologia e Ostetricia, Unità Operativa Complessa “Pronto Soccorso e accettazione ostetrico-ginecologico, Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) e Consultorio Familiare” della Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Nel 1996 dà vita al primo centro antiviolenza pubblico in Italia per l'assistenza alle vittime di Violenza Sessuale e Domestica: SVSeD.

Lella Palladino

Sociologa, attivista dei centri antiviolenza, ha fondato nel 1999 la Cooperativa Sociale E.V.A. che gestisce in Campania centri antiviolenza e case rifugio. È stata componente del Consiglio Nazionale dell'Associazione DiRe, Donne in rete contro la violenza, e presidente da settembre 2017 a novembre 2019. Ha partecipato, come componente del Tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, ai lavori del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017/2020. Attualmente componente del Forum Disuguaglianze e Diversità. Fondatrice e vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila.

Claudia Segre

Fondatrice e Presidente di Global Thinking Foundation. Co-Presidente Women7/G7. Vice Presidente AssoFintech. Per l'esperienza trentennale nei mercati internazionali e l'impegno sociale è stata inserita nella lista di Forbes delle 100 donne italiane di successo del 2019. Membro esterno della Commissione Pari Opportunità dell'Accademia dei Lincei, fa parte anche dell'Organismo Consultivo del Garante Minori e Fragilità della Regione Lombardia ed è Consulente della Commissione Bicamerale di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere per l'Educazione Finanziaria e la Violenza Economica.

